

U.S.S.L. 77 - PAVIA

**SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA AMBIENTALE E
TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO**

REGOLAMENTO DI IGIENE

**TITOLO III^o
IGIENE EDILIZIA**

La Regione Lombardia nel 1989 ha deliberato l'aggiornamento del Regolamento di Igiene (Titolo III^o) e lo ha presentato alle USSL ed ai Comuni per le successive operazioni di recepimento.

La nostra USSL ha dedicato un particolare interesse a questo importantissimo documento.

Infatti l'equipe coordinata dal Dott. Barlassina (Responsabile Servizio I^o) e dalla Dott.ssa Passarani (Responsabile del Settore) ha effettuato una revisione accurata e minuziosa del regolamento, e quindi una sistematica consultazione con i Comuni, la Commissione dell'assemblea, i tecnici, le Associazioni dei professionisti e degli imprenditori.

Alla fine anche l'Assemblea dell'USSL ha potuto deliberare e rendere proprio a tutti gli effetti il Titolo III^o del Regolamento di Igiene che diventa così un punto fermo e sicuro in una materia così delicata e impegnativa.

Arch. G. CARLO MAZZA
PRESIDENTE USSL 77 PAVIA

Maggio, 1991

Quando le Leggi sono troppe, lo Stato rischia il caos e la corruzione.

Così pensava Tacito, e così pensano spesso gli italiani di fronte ad una legislazione sempre più esuberante ed aggrovigliata.

Tuttavia la soluzione non può essere una potatura selvaggia delle Leggi che lascerebbe campo libero all'inventiva, alla elusione o semplicemente all'eterna incertezza, causa nefasta dei ritardi e delle lentezze nell'Ente pubblico.

Uno stato di diritto, moderno e credibile, richiede una normativa, sì agile e razionale, ma nello stesso tempo completa e risolutiva.

Il Regolamento di Igiene in effetti può apparire una mastodontica enciclopedia, una alluvione di segnali e di precetti.

Ma è la complessità della società attuale, e, ancor più nel nostro caso, la complessità dell'edilizia, dell'urbanistica, delle varie tecnologie correlate, che impone una conseguente globalità delle norme.

È poi la nuova cultura integrata delle scienze che prevede sistemi strutturati ed interattivi per poter tutelare e progettare un futuro ecologico nella storia dell'uomo.

In tal senso la dimensione così voluminosa del Regolamento di Igiene potrà appunto consentire di annullare i vuoti ed i margini del dubbio che quasi sempre pericolosamente circondano il campo di applicazione delle norme.

Probabilmente anche Tacito sarebbe d'accordo, se diciamo che una Legge giusta è quella in cui troviamo scritto tutto ciò che cerchiamo, tutto ciò che è utile e necessario.

Prof. GUIDO PERONI
COMMISSARIO REFERENTE

CAPITOLO 1

NORME GENERALI (PROCEDURE).

3.0.0. Norme Procedurali

Le norme del presente titolo non si applicano alle situazioni fisiche esistenti e già autorizzate e comunque conformi alla previgente normativa.

Le norme si applicano, per gli aspetti inerenti l'igiene e la sanità pubblica, a tutti i nuovi interventi soggetti al rilascio di concessione o autorizzazione da parte del Sindaco.

A motivata e documentata richiesta possono adottarsi soluzioni tecniche diverse da quelle previste dalle norme del presente Titolo, purchè tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento dello stesso fine della norma derogata. Agli edifici esistenti e comunque autorizzati all'uso, per interventi anche parziali di ristrutturazione, ampliamenti e comunque per tutti gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della Legge 5 Agosto 1978, n 457, si applicheranno le norme del presente titolo fermo restando che per esigenze tecniche documentabili saranno ammesse deroghe agli specifici contenuti in materia di igiene della presente normativa, purchè le soluzioni comportino oggettivi miglioramenti igienico-sanitari.

Nel caso di interventi su edifici soggetti a vincoli particolari (es. beni artistici, ecc.), le presenti norme hanno funzione di indirizzo e non occorre l'espressione formale della deroga in quanto impedito dal vincolo stesso; il parere sanitario potrà in tali casi essere reso favorevolmente a condizione che l'intervento non produca effetti peggiorativi sotto il profilo igienico sanitario.

Le deroghe, inerenti comunque i soli aspetti igienico-sanitari regolamentati nel presente titolo, vengono concesse dal Sindaco, con l'atto autorizzativo e/o di concessione, su conforme parere espresso dal Responsabile del Servizio 1.

3.1.1. Richieste di autorizzazioni o concessioni edilizie.

Tutte le richieste di autorizzazione o concessione edilizia devono essere inoltrate al Sindaco complete nella documentazione e nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti Leggi e dalle normative previste dal presente Regolamento.

Sarà cura del Sindaco sottoporre agli organi dell'Ente Responsabile dei servizi di zona le pratiche corredate dalla documentazione di cui all'art. 3.1.1. bis ed acquisire i pareri obbligatori secondo le procedure concordate che tengano conto del rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

3.1.1. BIS - Documentazione per le richieste di autorizzazione o concessione edilizia.

Per una completa valutazione igienico sanitaria, ai fini del parere obbligatorio di cui all'art. 220 del TULLSS emanato con R.D. 1265/34, la domanda, ove non sia già previsto dalle Norme del regolamento Edilizio Comunale, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1) progetto esecutivo dettagliato con pianta in scala minima 1:200 per gli edifici a destinazione produttiva di tutti i piani del fabbricato, opportunamente quotate con indicazione delle aree scoperte, della loro utilizzazione, delle coperture ivi compresi i volume tecnici.

Di ogni locale dovrà essere indicata la destinazione d'uso, le dimensioni delle finestre nonché i rapporti aeroilluminanti. Sezioni, in scala minima come sopra, secondo i piani che evidenzino le parti più significative delle costruzioni con particolare riguardo ai collegamenti verticali, con l'indicazione delle altezze nette dei locali, nonché l'altezza totale dell'edificio e dei volumi tecnici;

2) piante, prospetti, schemi di sovrapposizione dello stato di fatto e del progetto con indicato in colore giallo le demolizioni ed in colore rosso le parti di nuova costruzione;

3) schema della rete fognaria disegnata sulla pianta del piano terra in scala 1:100, con l'indicazione dei manufatti (pozzetti, sifoni, vasche di sedimentazione, ecc.) e l'indicazione del punto di allacciamento alla rete pubblica o, in assenza di questa, con l'indicazione delle modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi e delle opere di depurazione;

4) relazione tecnico sanitaria, firmata dal progettista, in merito ai rapporti aeroilluminanti di ciascun locale, alla dotazione di acqua potabile, alle modalità di scarico dei rifiuti liquidi e dei rifiuti solidi;

5) progetto di cui alla Legge n 46/90 redatto da parte di professionisti iscritti agli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'installazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti.

Tale progetto deve altresì essere comprensivo delle disposizioni di cui al D.M. 12.12.1985 inerente "le norme tecniche relative alle tubazioni" e delle disposizioni di cui all'art. 3.2.2. bis del presente regolamento in materia di protezione delle condotte dalle azioni corrosive (protezione catodica);

6) dichiarazione redatta da professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni di cui alle vigenti norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche(vedi titolo III, cap. 4, lettera i) del presente regolamento).

3.1.2. Parere tecnico sulle richieste di autorizzazioni o concessioni

Il Sindaco provvede al rilascio di autorizzazioni o della concessione edilizia, previo parere del responsabile del Servizio 1 (o di altro medico da esso funzionalmente dipendente ed a ciò espressamente delegato) e sentita la commissione edilizia.

Il parere del Responsabile del Servizio 1 costituisce il parere obbligatorio ed autonomo previsto dall'art. 220 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 1265 del 27 Luglio 1934. Unitamente a tale parere, verranno trasmessi al Comune le copie degli elaborati e di tutta la documentazione vidimate e timbrate dal Servizio 1.

Limitatamente agli insediamenti produttivi, relativi a produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione di alimenti di origine animale od avanzi di animali, deve essere preventivamente acquisito il parere dei Responsabili dei Servizi n 1 e n 4 nell'ambito delle rispettive competenze.

Ai fini del rispetto dei termini entro i quali dovrà assumere le proprie determinazioni, il Sindaco provvede in tempo utile all'invio della documentazione all'Ente Responsabile.

In caso di pratiche incomplete, le stesse verranno ritornate al Comune unitamente alla richiesta di documentazione integrativa, al fine dell'adozione, da parte del Sindaco, del formale provvedimento sospensivo dei termini di decorrenza di cui sopra.

3.1.3. Parere sulle richieste di autorizzazioni o concessioni edilizie concernenti ambienti di lavoro.

In caso di richiesta concernente insediamenti produttivi o laboratori o ambienti comunque destinati a lavorazione, il parere espresso dal Responsabile del Servizio 1, dovrà tener conto anche delle osservazioni dell'Unità Operativa Tutela Salute Luoghi Lavoro cui tali progetti devono essere sottoposti per l'esame degli aspetti di competenza.

3.1.4. Documentazione integrativa.

Ad ogni richiesta di concessione o autorizzazione corredata dalla necessaria documentazione va allegata, con riferimento a tutti gli aspetti relativi agli insediamenti tecnologici non specificatamente indicati in progetto, una dichiarazione impegnativa del titolare con la quale si assume ogni responsa-

bilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-edilizie ed ambientali di cui al presente titolo.

3.1.5. Documentazione integrativa per ambienti di lavoro a destinazione generica.

Le richieste di concessione o autorizzazione concernenti in tutto o in parte ambienti di lavoro, di norma, quando sia nota soltanto la destinazione generica, oltre alla dichiarazione impegnativa di cui al precedente art. 3.1.4., dovranno altresì contenere l'impegno del titolare al rispetto di tutte le norme e prescrizioni che verranno dettate dagli organi competenti in fase del preventivo rilascio del nulla-osta all'esercizio della specifica attività di cui al successivo art. 3.1.10.-

Il richiedente la concessione o autorizzazione può trasferire detto impegno all'effettivo utilizzatore specifico.

3.1.6. Documentazione integrativa per ambienti di lavoro a destinazione specifica e definita.

Le richieste di concessioni o autorizzazioni concernenti in tutto o in parte ambienti di lavoro la cui destinazione sia specifica e definitiva già all'atto dell'inoltro della richiesta, oltre alla dichiarazione impegnativa di cui al precedente art. 3.1.4. ed al modello "C" debitamente compilato(*):

A) qualora rientrino nelle attività di cui al D.P.C.M. 10 Agosto 1988 n377 (vedi elenco 2), dovranno essere sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale secondo quanto previsto dallo stesso D.P.C.M. 10 Agosto 1988 n 377 e dal D.P.C.M. 27 Dicembre 1988.

* Disponibile presso i competenti Uffici Tecnici Comunali e/o presso il Servizio 1 dell'U.S.S.L.

B) qualora rientrino tra le attività specificate nell'allegato elenco 1, il Sindaco, previo conforme parere motivato del Responsabile del Servizio 1, può richiedere la presentazione della dichiarazione di compatibilità ambientale.

In tal caso la documentazione dovrà contenere quanto previsto nell'Allegato A del presente articolo.

Il parere del Responsabile del Servizio 1 deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta scritta del Sindaco.

Il silenzio equivale a non necessità della richiesta di compatibilità ambientale.

Nel caso di non obbligo di presentazione della dichiarazione di compatibilità ambientale, la documentazione già prevista, dovrà altresì contenere una relazione tecnica sull'attività lavorativa che verrà svolta con particolare riferimento alle caratte-

ristiche dei processi produttivi e dei materiali impiegati ivi compresi acqua ed energia.

Nota agli artt. 3.1.5. e 3.1.6.

- per destinazione specifica si intende precisata la destinazione d'uso dei locali e l'attività che vi verrà esercitata;
- per destinazione generica si intende quando non sia definita la destinazione d'uso dei locali nè l'attività che vi verrà svolta.

ELENCO 1

PROGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 3.1.6. - Lettera B)

1. Agricoltura.

- a) Progetti di ricomposizione rurale;
- b) Progetti volti a destinare terre incolte estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva;
- c) Progetti di idraulica agricola;
- d) Primi rimboschimenti, qualora rischino di provocare trasformazioni ecologiche negative e dissodamenti destinati a consentire la conversione ed un altro tipo di sfruttamento del suolo;
- e) impianti che possono ospitare volatili da cortile;
- f) Impianti che possono ospitare suini;
- g) Piscicoltura di salmonidi;

2. Industria estrattiva.

- a) Estrazione della torba;
- b) Trivellazioni in profondità escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo ed in particolare:
 - trivellazioni geotermiche;
 - trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari;
 - trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua;
- c) Estrazione di minerali diversi da quelli metallici ed energetici come marmo, sabbia, ghiaia, scisto, sale, fosfati, potassa;
- d) Estrazione di carbon fossile e di lignite in coltivazioni a cielo aperto;
- f) Estrazione di petrolio;
- g) Estrazione di gas naturale;
- h) Estrazione di minerali metallici;

- i) Estrazione di scisti bituminosi;
- j) Estrazione di minerali non energetici (senza minerali metallici) a cielo aperto;
- k) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonchè di scisti bituminosi;
- l) Cokerie (distillazione a secco del carbone);
- m) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento.

3. Industria energetica.

- a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (se non compresi nell'allegato I);
- b) Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda;
- c) Stoccaggio in superficie di gas naturale;
- d) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei;
- e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili;
- f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e di lignite;
- g) Impianti per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari;
- h) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
- i) Impianti per la raccolta ed il trattamento di residui radioattivi (se non compresi nell'allegato I);
- j) Impianti per la produzione di energia idroelettrica.

4. Lavorazione dei metalli.

- a) Stabilimenti siderurgici, comprese le fonderie, fucine, trafile e laminatoi (salvo quelli di cui all'allegato I);
- b) Impianti di produzione, compresa la fusione, affinazione, filatura e laminatura dei metalli non ferrosi, salvo i metalli preziosi;
- c) Imbutitura, tranciatura di pezzidinotevoli dimensioni;
- d) Trattamento in superficie e rivestimento dei metalli;
- e) Costruzione di caldaie, di serbatoi e di altri pezzi in lamiera;
- f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori;
- g) Cantieri navali;
- h) Impianti per la costruzione e la riparazione di aeromobili;
- i) Costruzione di materiale ferroviario;
- j) Imbutitura di fondo con esplosivi;
- k) Impianti di arrostitimento e sinterizzazione di minerali metallici:

5. Fabbricazione del vetro.

6. Industria chimica.

- a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici (se non compresi nell'allegato I);
- b) Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi;
- c) Impianti di stoccaggio di petrolio prodotti petrolchimici e chimici;

7. Industria dei prodotti alimentari.

- a) Fabbricazione di grassi vegetali ed animali;
- b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali;
- c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari;
- d) Industria della birra e del malto;
- e) Fabbricazione di dolciumi e sciroppi;
- f) Impianti per la macellazione di animali;
- g) Industrie per la produzione della fecola;
- h) Stabilimento per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce;
- i) Zuccherifici;

8. Industria dei tessili, del cuoio, carta e cartone.

- a) Officine di lavaggio, sgrassaggio e imbianchimento della lana;
- b) Fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati;
- c) Fabbricazione di pasta per carta, carta e cartone;
- d) Stabilimento per la tintura di fibre;
- e) Impianti per la produzione e la lavorazione della cellulosa;
- f) Stabilimenti per la concia e l'allumatura;

9. Industria della gomma.

- a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.

10. Progetti d'infrastruttura.

- a) Lavori per l'attrezzatura di zone industriali;
- b) Lavori di sistemazione urbana;
- c) Impianti meccanici di risalita e teleferiche;
- d) Costruzione di strade, porti, compresi i porti di pesca e aeroporti (progetti non contemplati nell'allegato I);
- e) Opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua;
- f) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo du-

revoles (non comprese nel D.P.C.M. 10.8.88, n 377);

g) Tram, ferrovie, sopraelevate e sotterranee, funicolari o simili linee di natura particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;

h) Installazione di oleodotti e gasdotti;

i) Installazione di acquedotti a lunga distanza;

j) Porti turistici.

11. Altri progetti.

a) Villaggi di vacanza, complessi alberghieri;

b) Piste permanenti per corse e prove d'automobili e motociclette;

c) Impianti d'eliminazione dei rifiuti industriali e domestici (se non compresi nell'allegato I);

d) Impianti di depurazione;

e) Depositi di fanghi;

f) Stoccaggio di rottami di ferro;

g) Banchi di prova per motori, turbine o reattori;

h) Fabbricazione di fibre minerali artificiali;

i) Fabbricazione, condizionamento, carico o messa incartucce di polveri ed esplosivo;

j) Stabilimenti di squartamento;

12. Modifica dei progetti che figurano nel presente elenco e dei progetti dello stesso che hanno esclusivamente o essenzialmente lo scopo di sviluppare e provare nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di un anno.

ELENCO 2

a) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonchè impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 T. al giorno di carbone o di scisti bituminosi;

b) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonchè centrali nucleari ed altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione della materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW di durata permanente termica);

c) Impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o alla eliminazione definitiva dei residui radioattivi;

d) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;

e) Impianti per l'estrazione di amianto, nonchè per il trattamento e la trasformazione

dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 T. di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito una produzione annua di oltre 50 T. di prodotti finiti e per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 T.;

f) Impianti chimici integrati;

g) Autostrade e vie di rapida comunicazione definite ai sensi dell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15.11.1975; tronchi ferroviari per il traffico a grandi distanze nonchè aeroporti con piste di decollo e di atterraggiolunghe almeno 2100 metri;

h) Porti commerciali marittimi, nonchè vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 T.;

i) Impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra;

l) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 10 metri e/o capacità superiore 100.000 mc.
- per destinazione generica si intende quando non sia definita la destinazione d'uso dei locali, nè l'attività che vi verrà esercitata.

3.1.7. Licenza d'uso.

Ultimati i lavori nessuna nuova costruzione potrà essere occupata parzialmente o totalmente senza licenza d'uso rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 221 del TULLSS approvato con R.D. 1265/34.

La licenza d'uso è altresì necessaria per gli edifici che siano stati oggetto di interventi di ristrutturazione, di mutamenti della destinazione d'uso tra loro non compatibili, nonchè per i fabbricati esistenti lasciati in disuso che risultassero dichiarati antiigienici o inabitabili ai sensi degli artt. 3.1.12. e 3.1.13.-

La licenza d'uso è rilasciata dal Sindaco con proprio decreto per le destinazioni già previste nell'atto di concessione o autorizzazione, quando, previo parere del Responsabile del Servizio 1, per le proprie competenze, risulti che la costruzione sia stata ultimata e non sussistano cause di insalubrità dannose per il singolo, il vicinato e/o la comunità e siano state rispettate le norme del presente regolamento.

Sono fatte salve le competenze edilizie urbanistiche degli uffici comunali.

Detta licenza abilita a tutti gli usi salvo i casi di cui al successivo art. 3.1.9.

NOTA

Per licenza d'uso intendesi l'autorizzazione di cui all'art. 221 del TULLSS. approvato con R.D. 1265/34 riassuntiva dei termini attualmente in uso: abitabilità, agibilità o altri.

3.1.8. Domanda per licenza d'uso.

Le domande intese ad ottenere la licenza d'uso di un edificio devono essere dirette al Sindaco e corredate della seguente documentazione:

- 1) dichiarazione, da parte del direttore dei lavori e dell'esecutore, della conformità delle opere al progetto esecutivo ed alle sue eventuali varianti.
- 2) progetto esecutivo dettagliato degli impianti o certificazioni rilasciate dagli esecutori delle opere, in merito alla rispondenza alla normativa vigente circa l'esecuzione degli impianti tecnologici trattati nel presente titolo ivi compresi gli impianti elettrici che devono essere rispondenti alla Legge 185/86.
- 3) nella osta e certificazione dei collaudi richiesti dalla normativa vigente per la prevenzione degli incendi, per le strutture in conglomerato cementizio o metalliche, per gli ascensori e gli impianti di sollevamento, per gli impianti termici di uso civile, per il rispetto delle norme antisismiche, delle norme per il contenimento energetico per quanto non già assolto dalla dichiarazione di cui all'art. 9 L. 46/90.
- 4) certificazioni relative ai requisiti tecnico- funzionali previste dal presente regolamento che dovranno essere sottoscritte dal costruttore e dal direttore dei lavori e se del caso, a richiesta del Responsabile del Servizio 1, eseguiti da enti o professionisti abilitati.
- 5) certificato di potabilità dell'acqua ove l'approvvigionamento non avvenga tramite la rete idrica pubblica.

Sulle domande il Sindaco esprimerà le proprie determinazioni entro 90 giorni dalla presentazione della domanda stessa corredata dalla documentazione di cui sopra e allo scopo anche del rispetto di tale scadenza provvederà in tempo utile all'invio della documentazione all'E.R. per l'istruttoria ed il parere di competenza che di norma verrà espresso entro 45 giorni dal ricevimento della domanda. Tale documentazione dovrà essere integrata dalla concessione o autorizzazione originale rilasciata dal Sindaco con allegate le relative planimetrie e le eventuali varianti vidimate e timbrate dal Servizio 1 in fase di rilascio del parere tecnico di cui all'art. 3.1.2..

3.1.9. Nulla osta per l'esercizio di attività lavorative e depositi.

Chiunque intenda adibire od usare costruzioni o parte di esse nel territorio del Comune per iniziare, modificare o ampliare una qualsiasi attività lavorativa o istituire un deposito materiali, anche all'aperto, deve ottenere, oltre la licenza d'uso dell'immobile, anche il nulla osta del Sindaco inoltrando apposita domanda e comunicazione preventiva di cui al successivo art. 3.1.10.-

Nessuna attività può essere iniziata se non previa acquisizione del nulla osta all'esercizio rilasciato da parte del Sindaco e condizionato all'esecuzione degli adempi-

menti prescritti contenuti nel parere emesso dal Servizio 1.

Il nulla osta rilasciato dal Sindaco è inteso come atto che attesta l' idoneità e la corrispondenza alla documentazione prodotta e alle normative vigenti in materia di conformità urbanistica, igiene edilizia, igiene ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro. La richiesta di nulla

osta può essere presentata contestualmente alla domanda di concessione. Fermo restando che il rilascio del nulla osta da parte del Sindaco avverrà soltanto previa comunicazione preventiva da presentare a cura dell'interessato prima dell'inizio dell'attività allegando, a completamento, la documentazione non già prodotta, sulla richiesta di nulla osta il Servizio 1 esprime il parere di competenza al Sindaco.

3.1.10. Domanda per il rilascio del nulla osta all'esercizio dell'attività.

La richiesta di nulla osta di cui al precedente art. 3.1.9., va indirizzata al Sindaco completa della documentazione seguente (per gli atti ed i documenti già presentati è sufficiente il richiamo agli stessi solo se non variati):

- 1) copia della licenza d'uso o autocertificazione (che sostituisce i successivi punti 2 e 4 qualora rilasciata),
- 2) copia della concessione edilizia rilasciata dal Sindaco, copia del progetto edilizio approvato,
- 3) copia del progetto di fognatura interna, con elaborato distinto. Devono essere correttamente indicate le reti (distinte per acque nere civili, acque di processo e meteoriche) con relativi terminali e recapiti (eventuale trattamento);
- 4) dichiarazione, da parte del direttore dei lavori e dell'esecutore, della conformità delle opere al progetto esecutivo e alle sue eventuali varianti;
- 5) progetto esecutivo dettagliato degli impianti o certificazioni rilasciate dagli esecutori delle opere in merito alla rispondenza alla normativa vigente circa l'esecuzione degli impianti tecnologici trattati nel presente titolo, ivi compresi gli impianti elettrici che devono essere rispondenti alla Legge 185/86;
- 6) nulla osta e certificazioni dei collaudi richiesti dalla normativa vigente per la prevenzione degli incendi, per le strutture in conglomerato cementizio o metalliche, per gli ascensori e gli impianti di sollevamento, per gli impianti termici di uso civile, per il rispetto delle norme antisismiche, delle norme per il contenimento energetico e quant'altro previsto;
- 7) certificazioni relative ai requisiti tecnico- funzionali previsti dal presente regolamento che dovranno essere sottoscritte dal costruttore e dal direttore dei lavori e, se del caso, a richiesta del Responsabile del Servizio 1, eseguiti da enti o professionisti abilitati;

- 8) domanda di autorizzazione o copia di autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
- 9) copia di autorizzazione ex D.P.R. 203/88 per le attività soggette;
- 10) copia della domanda o dell'autorizzazione ex art. 13 Legge 615/66 e art. 12 L.R. 64/81;
- 11) copia della denuncia, scheda descrittiva e registro carico-scarico per i rifiuti speciali e tossico-nocivi;
- 12) copia delle richieste al Ministero o alla Regione per le attività soggette al D.P.R. 175/88;
- 13) altre autorizzazioni se ed in quanto dovute;
- 14) per le attività soggette: dichiarazione di compatibilità ambientale come da precedente articolo o esito della procedura di VIA a seconda dei casi;
- 15) per tutte le altre attività non comprese nel precedente punto 14) una relazione tecnica secondo schema proposto dal Servizio 1.

Per i casi di cui ai commi 4 e 5 del precedente art. 3.1.9. gli interessati prima dell'inizio dell'attività devono darne comunicazione al Sindaco completando la documentazione prevista dal presente articolo e non già prodotta per ottenere, previo accertamento, il nulla osta previsto e necessario per iniziare l'attività.

3.1.11. Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni.

È fatto obbligo ai proprietari di mantenere le costruzioni nelle condizioni di abitabilità prescritte dalle Leggi e dai regolamenti comunali di edilizia e di igiene. Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni ed adeguamenti nei termini eventualmente fissati dall'Amministrazione comunale su parere del Servizio 1 previo rilascio, se necessario, di autorizzazione o concessione edilizia. Il Sindaco può far eseguire in ogni momento ispezioni da personale tecnico dell'USSL per accertare le condizioni igieniche delle costruzioni ai sensi dell'art. 139 del TULLSS/34.

In caso di inosservanza di quanto prescritto al primo comma, il Sindaco può ordinare i lavori di risanamento necessari ovvero dichiarare inabitabile una casa o parte di essa su proposta del Responsabile del Servizio 1.

3.1.12. Dichiarazione di alloggio antigienico.

L'alloggio è da ritenersi antigienico quando presenta uno o più dei seguenti requisiti:

- 1) privo di servizio igienico proprio e incorporato nell'alloggio;
- 2) tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineli-

minabile con interventi di ordinaria manutenzione;

3) inadeguati dispositivi per il riscaldamento;

4) i locali di abitazione di cui all'art. 3.4.3. lettera a) e ove previsto le stanze da bagno, presentino requisiti di aeroilluminazione naturale insufficienti salvo deroghe di cui all'art. 3.0.0.;

5) i locali di abitazione di cui alla lettera a) dell'art. 3.4.3. presentino superficie e/o altezza insufficienti, salvo deroghe di cui all'art. 3.0.0.-

La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal Responsabile del Servizio 1, previo accertamento tecnico.

Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti al sovraffollamento.

Su parere del responsabile del Servizio 1 il Sindaco, in rapporto alle condizioni di antigienicità, potrà assegnare con diffida od ordinanza al proprietario dell'alloggio, un tempo utile per il risanamento dello stesso.

3.1.13. Dichiarazione di alloggio inabitabile.

Il Sindaco sentito il parere o su richiesta del Responsabile del Servizio 1, può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso per motivi d'igiene.

I motivi che determinano la situazione di inabitabilità sono:

1) condizioni di degrado tale da pregiudicare l'incolumità degli occupanti anche su certificazione dell'Ufficio Tecnico Comunale;

2) alloggio improprio (soffitta, seminterrato, rustico, box);

3) mancanza di ogni sistema di riscaldamento;

4) requisiti di superficie e di altezza insufficienti e non derogabili ai sensi dell'art. 3.0.0.;

5) presenza di requisiti di aeroilluminazione insufficienti e non derogabili ai sensi dell'art. 3.0.0.;

6) mancanza di disponibilità di servizi igienici;

7) mancata disponibilità di acqua potabile;

Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuova licenza d'uso, nel rispetto delle procedure amministrative previste.

3.1.14. Concorso per la formazione di strumenti urbanistici.

Gli strumenti urbanistici generali adottati a livello comunale o intercomunale sono inviati in copia agli E.R. territorialmente competenti, in via preliminare alla pubbli-

cazione degli stessi all'albo pretorio comunale.

Nel termine previsto dalle vigenti normative per la cproposizione delle osservazioni, gli E.R., acquisito il parere del Responsabile del Servizio 1, possono far pervenire al Comune interessato le loro valutazioni intese ad una migliore definizione dell'uso del suolo ed una più corretta allocazione degli insediamenti produttivi a livello igienico ambientale.

Il Comune, ricevute le eventuali valutazioni di cui al precedente comma, è tenuto a pronunciarsi sulle stesse con deliberazione motivata.

Per gli strumenti attuativi dei piani generali il Comune acquisirà il parere tecnico del Responsabile del Servizio 1 che lo esprimerà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Fermo restando l'obbligo di cui ai precedenti commi si rende indispensabile che i competenti Servizi e uffici dell'USSL siano direttamente partecipi a tutta la fase istruttoria e di predisposizione della proposta.

CAPITOLO 2

AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI.

3.2.1. Salubrità dei terreni edificabili.

È vietato relizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di immondizie, letame o altro materiale insalubre che abbia potuto, comunque, inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il suolo corrispondente. Ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 803/75 è altresì vietato, a scopo edificabile, l'uso del terreno già adibito a cimitero per almeno 15 anni dall'ultima inumazione.

Il giudizio di risanamento è dato dal Responsabile del Servizio 1 entro 60 giorni dalla richiesta. Il silenzio equivale ad assenso.

Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per impedire che l'umidità si trasmetta alle fondazioni, alla muratura e/o strutture sovrastanti.

In ogni caso devono essere adottati accorgimenti tali da impedire la risalita dell'umidità per capillarità, inoltre i muri dei sotterranei devono essere difesi dal terreno circostante a mezzo di materiali impermeabili o di adeguata intercapedine.

3.2.2. Protezione dall'umidità.

Se su un terreno da coprire con nuove costruzioni, scorrono corsi di acqua o vi siano invasi naturali, devono essere previste opere atte a proteggere le fondazioni o altre parti della casa o adottare altri accorgimenti costruttivi mediante i quali è possibile raggiungere il risultato di proteggere i muri e le fondazioni dall'umidità e dagli allagamenti.

Il terreno per essere fabbricabile deve avere i mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche ovvero di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.

3.2.2. Bis Protezione delle condotte metalliche dalle azioni corrosive.

A) Condotte interrate.

Le condotte interrate devono essere dotate di rivestimento avente lo scopo di proteggerle dalle azioni aggressive del mezzo entro cui sono collocate e dalle corrosioni causate da correnti elettriche naturali o disperse. I rivestimenti devono essere costituiti da materiali idonei (es. bitumi, catrami, fibre di vetro, resine sintetiche, elastomeri e simili) che posseghino in particolare adeguati requisiti di resistività, aderenza, plasticità, resistenza meccanica, non igroscopicità, impermeabilità ed inalte-

rabilità rispetto agli agenti aggressivi del terreno.

La rispondenza dei materiali deve avere come riferimento le prescrizioni delle norme UNI corrispondenti, o, in mancanza, delle regole di buona tecnica. Tale rispondenza deve essere dichiarata a cura della ditta installatrice, sotto la propria responsabilità. Allo scopo di integrare l'azione protettiva del rivestimento deve essere applicata in sede di esercizio, secondo procedure dettate dalla tecnica corrente, la protezione catodica nei suoi vari sistemi e dispositivi. Le verifiche dell'efficienza dell'impianto di protezione catodica devono essere effettuate con frequenza almeno annuale. I risultati di tali verifiche devono essere riportati su registri e tenuti a disposizione dell'E.R. per i controlli del caso.

B) condotte aeree.

I tratti aerei di condotta devono essere protetti dalla corrosione atmosferica con rivestimenti o con pitturazioni adatte all'ambiente in cui si trovano.

3.2.3. Distanze e superficie coperta.

Per quanto concerne il rapporto tra superfici coperte e scoperte, larghezza delle vie, l'arretramento dei fronti dei fabbricati, i distacchi fra edifici contigui, l'altezza massima degli edifici ed ogni altra condizione concernente i rapporti fra i fabbricati stessi è fatto richiamo e rinvio ai regolamenti edilizi ed agli strumenti urbanistici stabiliti per le singole località e zone approvate ai sensi della vigente legislazione. L'area di pertinenza dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà comunque avere una superficie scoperta e drenante, da non adibirsi a posto macchina o a qualsiasi tipo di deposito, non inferiore al 30 % per i complessi residenziali ed al 15 % per le zone destinate ad insediamenti produttivi o commerciali.

Ai fini dei calcoli di cui sopra, le pavimentazioni in blocchetti di cemento autobloccante sono da considerarsi drenanti per il 50 % della loro superficie solo se non sono posti su cemento.

Per i piani attuativi il computo della superficie scoperta e drenante deve essere calcolata come riferimento all'intera area interessata.

3.2.4. Sistemazione dell'area.

Prima del rilascio della licenza d'uso tutta l'area di pertinenza del fabbricato, ultimati i lavori, dovrà risultare sgombra da ogni materiale di risulta e dalle attrezzature di cantiere.

L'area dovrà essere opportunamente delimitata.

3.2.5. Divieto al riuso dei materiali.

Nelle costruzioni è vietato il reimpiego di materiali deteriorati, inquinanti, malsani o comunque non idonei dal punto di vista igienico sanitario. E' altresì vietato per le colmate, l'uso di terra o di altri materiali di risulta che siano inquinati.

3.2.6. Intercapedini e vespai.

I muri dei locali di abitazione o che prevedano permanenza di persone non possono essere addossati al terreno, costruendo, dove occorra, intercapedini munite di condutture o cunette per lo scolo delle acque filtranti.

Laddove si faccia luogo alle costruzioni in assenza di locali cantinati o sotterranei, l'edificio deve essere protetto dall'umidità mediante idoneo vespaio con superficie di aerazione libera non inferiore a 1/100 della superficie del vespaio stesso, uniformemente distribuite in modo che si realizzi la circolazione dell'aria. In alternativa, possono essere realizzate opere di protezione diverse a condizione che venga documentato il raggiungimento dello stesso risultato.

Per i locali destinati ad abitazione e di non diretto accesso da spazi pubblici, il piano del pavimento soprastante deve essere ad una quota non inferiore a cm. 5, minimo, dal punto più elevato della superficie dello spazio esterno adiacente e comunque dalla superficie del marciapiede esistente.

3.2.7. Muri perimetrali.

I muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato in relazione ai materiali da costruzione impiegati per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti atmosferici ovvero per ottenere un adeguato abbattimento acustico così come previsto dall'art. 3.4.51 del presente titolo.

Le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque meteoriche, sufficientemente impermeabili all'aria, intrinsecamente asciutte.

Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter evacuare le acque di edificazione e meteoriche, nonché le eventuali acque di condensa e permanere asciutti. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi previste in progetto, sulle superfici interne delle pareti non si deve avere condensazione. L'uso degli intonaci impermeabili, esteso a tutte le pareti interne è ammesso solo se il locale è munito di mezzi di ventilazione sussidiaria.

3.2.7. Bis. Marciapiede perimetrale.

Ogni edificio deve avere un marciapiedi perimetrale costituito da materiale resistente, antisdrucchiolevole ed impermeabile di larghezza non inferiore a cm 90 e se pedonabile, non inferiore a cm 150 e posto ad almeno cm 10 di quota inferiore rispetto

al piano di pavimento. Eventuali deroghe per specifiche motivazioni potranno essere concesse dal Servizio 1 in sede di licenza edilizia.

3.2.8. Parapetti.

Le finestre devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm 100 per tutti i piani. I balconi e le terrazze devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm 100 per i primi due piani fuori terra e cm 110 per tutti gli altri piani.

In caso di parapetti, fermo restando che devono garantire sufficiente resistenza agli urti, devono essere realizzati con aperture che non abbiano larghezza libera superiore a cm 11 e in modo da non favorire l'arrampicamento.

3.2.9. Gronde e pluviali.

Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso spazi privati o cortili ed altri spazi anche coperti, di canali di raccolta sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque meteoriche ai tubi di scarico. I condotti delle acque dei tetti devono essere indipendenti ed in numero sufficiente e del diametro interno non inferiore a cm 8 da applicarsi, preferibilmente, ai muri perimetrali.

Nel caso di condotte di scarico interno, queste devono essere facilmente riparabili.

Le tubazioni non devono avere nè aperture nè interruzioni di sorta nel loro percorso.

Le giunture dei tubi devono essere a perfetta tenuta.

Le condotte pluviali devono essere convogliate in idonei recapiti.

È fatto divieto di immettere nei condotti delle grondaie qualunque altro tipo di scarico.

3.2.10. Misure contro la penetrazione dei volatili e di animali in genere.

Nella realizzazione degli edifici devono essere adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei volatili e degli animali in genere.

Nei sottotetti non praticabili vanno resi impenetrabili, con griglie o reti, tutte le aperture di aerazione. Nelle cantine sono parimenti da proteggere, senza ostacolare l'aerazione, tutte le aperture in genere.

Le connessioni dei pavimenti devono essere stuccate.

Nel caso di solai o vespai con intercapedine ventilata, i fori di aerazione devono essere sbarrati con reti a maglia fitta e di idoneo materiale che ne garantisca la continua funzionalità anche nel tempo.

All'interno degli edifici tutte le condutture di scarico uscenti dai muri non devono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

Deve essere assicurata la perfetta tenuta delle fognature dell'edificio nell'attraversa-

mento di murature e locali e tra gli elementi che collegano le fognature dell'edificio con quelle stradali.

I cavi elettrici, telefonici, per TV, per illuminazione pubblica devono essere posti, di norma, in canalizzazioni protette.

CAPITOLO 3

MISURE IGIENICHE E NORME GENERALI PER I CANTIERI.

3.3.1. Sicurezza nei cantieri.

In ogni lavoro di costruzione, demolizione o altro (rifacimenti, tinteggiature, ecc.) devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la sicurezza e la incolumità dei lavoratori e di tutti i cittadini.

Per quanto concerne le norme particolari per i cantieri in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza, responsabilità ecc., si fa riferimento alla legislazione in materia.

3.3.2. Recinzioni.

I cantieri edili devono essere isolati mediante opportune recinzioni con materiali idonei ed aventi una altezza non inferiore a m. 2.00.

I restauri esterni, di qualsiasi genere, ai fabbricati insistenti su aree pubbliche od aperte al pubblico possono effettuarsi solo previa recinzione chiusa dei fabbricati medesimi o con analoghe misure protettive idonee ad assicurare l'incolumità e la tutela della salute della popolazione. Le norme del presente articolo non si applicano in caso di lavori estemporanei di breve durata, inferiori alla settimana, purchè vengano adeguatamente vigilati e/o segnalati e siano messe in atto idonee misure protettive per evitare ogni possibile inconveniente.

3.3.3. Demolizioni: difesa dalla polvere.

Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, oltre ad adottare le misure descritte al punto precedente, si deve provvedere affinché i materiali risultanti dalle demolizioni vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di recipienti e comunque previa bagnatura allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. In tutti i cantieri ove si procede alla demolizione a mezzo di palle o altri machinari a braccio meccanico, ove necessario, su indicazione del Responsabile del Servizio 1, oltre alla bagnatura, occorrerà adottare speciali accorgimenti, allo scopo di evitare l'eccessiva polverosità e rumorosità.

3.3.4. Sistemazione aree abbandonate ed aree industriali dismesse.

Le opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi, di sistemazione di aree abbandonate o altro, ove occorrenti, devono essere preceduti da adeguati interventi di derattizzazione.

Le aree industriali dismesse devono essere sottoposte ad interventi di bonifica da at-

tuarsi nel rispetto della normativa vigente.

3.3.5. Allontanamento materiali di risulta.

Per ogni intervento di demolizione o scavo, o altro che comporti l'allontanamento di materiali di risulta, il titolare dell'opera dovrà nella richiesta di autorizzazione specificare il recapito del materiale stesso.

3.3.6. Rinvenimento di resti umani.

In ogni cantiere, in caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 21 Ottobre 1975 n 803, informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.

3.3.7. Cantieri a lunga permanenza.

Tutti i cantieri a lunga permanenza (oltre i 30 giorni) devono essere provvisti di idonei servizi igienici ed adeguate forniture di acqua potabile.

Nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per le maestranze o personale di custodia, oltre all'adeguata dotazione di servizi dovranno essere assicurati gli indici minimi di abitabilità previsti nei capitoli "Abitazioni collettive" e "Fabbricati per abitazioni temporanee e/o provvisorie".

CAPITOLO 4

REQUISITI DEGLI ALLOGGI

3.4.1. Principi generali.

Ogni alloggio deve essere idoneo ed assicurare lo svolgimento delle attività proprie del nucleo familiare ed i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all'alloggio o per lo meno attraverso passaggi coperti e protetti anche lateralmente.

Deve essere prevista la possibilità di isolare convenientemente le aree destinate ai servizi igienico-sanitari e anche le aree destinate al dormire, se l'alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che vi si svolgono.

3.4.2. Estensione campo di applicazione.

I requisiti di cui al presente capitolo relativi agli spazi di abitazione, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per negozi, studi professionali, uffici in genere, laboratori a conduzione dei soli titolari.

3.4.3. Tipologia dei locali.

In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:

- a) spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo, studio;
- b) spazi accessori (locali integrativi): sala da gioco, mansarde, verande, tavernette, ecc.;
- c) spazi di servizio (locali di servizio): bagni, lavanderia, corridoi, ripostigli, spogliatoi, guardaroba, ecc.;

I requisiti di cui al presente capitolo, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per uffici, negozi, studi professionali e laboratori a conduzione dei soli titolari, intendendosi gli spazi ove si svolge l'attività assimilabili agli spazi di abitazione.

A) INDICI DI SUPERFICIE ED ALTEZZE

3.4.4. Superfici minime.

L'alloggio può essere a pianta fissa o a pianta libera a seconda che il richiedente in-

tenda o meno separare in modo fisso gli spazi.

Ogni alloggio a pianta libera deve avere una superficie minima netta di abitazione di mq 28 per la prima persona e mq 10 per ogni successiva persona.

La superficie minima di cui al precedente comma deve possedere le caratteristiche degli spazi di abitazione di cui al punto a) del precedente 3.4.3 ad eccezione del locale bagno la cui superficie va tuttavia conteggiata per il raggiungimento del minimo previsto e le cui caratteristiche saranno quelle descritte agli artt. 3.4.70. e 3.4.71. In merito alle superfici minime si rimanda alla tabella sotto riportata.

Locale	Sup. minima	Lunghezza lato minore
Letto sing.	mq 9	m. 2
Letto matr.	mq 14	m. 3
Soggiorno	mq 14	m. 2
Bagno (*)	mq 4	m. 1.80 (**)
Cucina	mq 9	m. 1.80
Studio	mq 9	m. 1.80
Corridoio		m. 1.00 (***)

(*) Limitatamente al primo bagno.

(**) derogabile fino a m. 1.50, in relazione alla disposizione degli apparecchi sanitari.

(***) da portare a m. 1.20 in caso di corridoio lungo il quale si aprono porte ad angolo retto. Il posto cottura deve essere ampiamente comunicante con il locale soggiorno. Le stanze da letto, soggiorno e cucina devono essere provvisti di finestra apribile.

3.4.5. Volumi minimi ammissibili per singoli locali.

SOPPRESSO

3.4.6. Numero di utenti ammissibili.

In relazione al rispetto degli indici di superficie minima, nell'atto autorizzativo della licenza d'uso, potrà essere stabilito per ogni alloggio, su proposta del Responsabile del Servizio 1, il numero massimo di utenti ammissibili sotto il profilo igienico-sanitario.

3.4.7. Altezze minime.

L'altezza netta media interna degli spazi di abitazione di cui alla lettera a) del precedente art 3.4.2. non deve essere inferiore a m. 2.70.

In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m. 2.00.

Per gli spazi accessori e di servizio di cui alla lettera b) e c) dell'art. 3.4.2., l'altezza media interna non deve essere inferiore a m. 2.40, ulteriormente riducibile a m. 2.00 per i corridoi e i luoghi di passaggio in genere, compresi i ripostigli. In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m. 1.80.

Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi in relazione all'uso del locale, devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi. Per i locali con soffitti a volta, l'altezza media dovrà rispondere ai requisiti minimi di cui sopra secondo la destinazione d'uso del locale.

3.4.8. Altezze minime in relazione all'altitudine

SOPPRESSO.

B) ILLUMINAZIONE.

3.4.9. Soleggiamento ed aerazione.

Al fine di assicurare un adeguato soleggiamento ed aerazione gli alloggi ad un solo affaccio non devono essere orientati verso Nord.

E' pertanto vietata la realizzazione di alloggi con tale affaccio in cui l'angolo formato fra la linea di affaccio e la direttrice est-ovest sia inferiore a 30.

3.4.10. Aeroilluminazione naturale.

Tutti gli spazi degli alloggi di cui all'art. 3.4.3. lettera a) e b) devono avere una adeguata superficie finestrata ed apribile atta ad assicurare illuminazione ed aerazione naturale.

Possono fruire di aeroilluminazione solo artificiale:

- a) i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente una adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione;
 - b) i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative nonché i pubblici esercizi.
 - c) i locali destinati a servizi igienici nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3.4.22.
- In tal caso gli spazi di cui alle lettere a) e b) dovranno rispettare i requisiti di condizionamento ambientale di cui agli artt. 3.4.47 e 3.4.48.


3.4.11. Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta.

La superficie finestrata, dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0.018, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad una altezza di m. 0.90 dal pavimento. Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata non sia inferiore al 12.5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile.

verifica

3.4.12. Superficie illuminante utile.

Per superficie illuminante utile, che deve essere riportata in tabella sul progetto, si intende la superficie totale dell'apertura finestrata detratta la eventuale quota inferiore fino ad una altezza di cm. 60 solo in caso di antistante parapetto cieco o di porta-finestra non completamente vetrata e la quota superiore eventualmente coperta di sporgenze, aggetti, vele, etc. (balconi, coperture, ecc.) superiore a cm. 120 calcolata per un'altezza $p = L/2$ (ove p = proiezione della sporgenza sulla parete e L = lunghezza della sporgenza dall'estremo alla parete in perpendicolare) così come dal seguente schema esplicativo:



$$h = A \frac{1}{3} + B$$

9,67

Schema esplicativo superficie illuminante utile

Legenda

L = lunghezza dell'aggetto superiore

p = proiezione dell'aggetto = $L/2$

a = superficie finestrata utile per 1/3 agli effetti della aeroilluminazione

b = superficie utile agli effetti della aeroilluminazione

c = superficie anche se finestrata comunque non utile ai fini dell'aeroilluminazione (cm 80)

La superficie finestrata utile è uguale ~~a~~ $a + b + 1/3$ di a .

per l'illuminazione naturale
area di 100 cm

3.4.13. Presenza di ostacoli all'aeroilluminazione.

Di regola la distanza fra le pareti finestrate di edifici deve essere maggiore dell'altezza, (misurata dal piano marciapiede perimetrale al colmo del tetto) dell'edificio più alto.

Per le situazioni ove ciò non si verifichi e qualora la retta congiungente il baricentro della finestra e il punto più alto di un ostacolo esterno formi con la sua proiezione sul piano orizzontale un angolo superiore a 30°, la superficie finestrata degli spazi di abitazione primari deve essere proporzionalmente aumentata al fine di permettere l'ottenimento delle condizioni di illuminazione richieste. Tali requisiti dovranno risultare da apposita osservazione del progettista.

3.4.14. Obbligo del progettista.

SOPPRESSO

3.4.15. Calcolo della superficie illuminante per i locali di profondità maggiore 2.5 volte l'altezza delle finestre.

SOPPRESSO

3.4.16. Requisiti delle finestre.

Le superfici finestrate delle pareti perimetrali o delle coperture devono essere dotate di idonei dispositivi di oscuramento.

Le superfici finestrate che garantiscono il raggiungimento dei requisiti di cui all'art. 3.4.10., devono essere dotate di idonei dispositivi di apertura.

Al fine del perseguimento dei requisiti di temperatura, condizionamento e isolamento acustico, i serramenti devono essere dotati di doppia vetratura o di altri accorgimenti, che consentano il raggiungimento di uguali risultati.

3.4.17. Illuminazione artificiale.

Ogni spazio di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico a norme CEI atto ad assicurare illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono.

3.4.18. Illuminazione notturna esterna.

Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.

I numeri civici devono essere posti in posizione ben visibile sia di giorno che di notte.

C) VENTILAZIONE ED AERAZIONE.

3.4.19. Dichiarazione di responsabilità.

Così come previsto dall'art. 3.1.8., il proprietario, all'atto della domanda di licenza d'uso e comunque all'atto della richiesta del nulla-osta per l'esercizio dell'attività, presenta la certificazione rilasciata dal Responsabile dei lavori o dal costruttore attestante il rispetto di tutte le norme di buona tecnica, legislativa e regolamentare in materia di ventilazione e aerazione dei locali.

3.4.20. Normativa integrativa.

Oltre le norme generali (UNI-CIG di cui alla legge 6 Dicembre 1971 n 1083 e DD.MM. del 7 Giugno 1973 e 20 Dicembre 1985 come modificati ed integrati) in particolare si dovrà assicurare anche il rispetto delle norme del presente capitolo che sottolineano ed integrano gli aspetti più rilevanti, sotto il profilo igienico sanitario, della normativa vigente e che comunque dovranno essere osservate in caso di nuove costruzioni e dell'uso di combustibili non gassosi.

3.4.21. Superficie apribile e ricambi minimi d'aria.

Gli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le eventuali sostanze inquinanti ed il vapore acqueo, prodotti dalle persone e dai processi di combustione, non possano costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi.

Si ritiene che tali condizioni siano in ogni caso assicurate quando sia previsto per ogni alloggio il riscontro d'aria e siano assicurate le superfici finestrate apribili nella misura non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

3.4.22. Stanze da bagno e W.C.: superficie apribile minima per il ricambio d'aria, ventilazione forzata.

La stanza da bagno se unica deve essere fornita di finestra apribile all'esterno, della misura non inferiore a mq 0.60 per il ricambio dell'aria, se doppia, una delle due può essere cieca.

Nel caso di bagni ciechi, l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero 12 volumi/ora se in aspirazione intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente.

3.4.23. Corridoio, disimpegni, ecc.: superficie minima apribile per il ricambio d'aria, ventilazione forzata.

Nei corridoi e nei disimpegni, che abbiano una lunghezza superiore a m. 10 o superficie non inferiore a mq 20 deve essere assicurata una adeguata ventilazione forzata che assicuri il ricambio dell'aria almeno per il periodo di uso indipendentemente dalla presenza di interruzioni (porte).

Gli spazi di servizio, nell'ipotesi di mancanza di aerazione diretta, ove sia prevista permanenza anche saltuaria di persone, dovranno essere serviti da idonea canna di ventilazione atta ad assicurare il ricambio d'aria necessario in relazione all'uso cui lo spazio è destinato.

3.4.24. Definizione di canne di ventilazione.

Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l'immissione e l'estrazione di aria negli ambienti. Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale.

3.4.25. Installazione di apparecchi a combustione negli alloggi: ventilazione dei locali.

Nei locali degli alloggi ove siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento autonomo, riscaldamento dell'acqua, cottura dei cibi, ecc., deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione. L'afflusso di aria dovrà avvenire mediante aperture sull'esterno con sezione libera di almeno 6 cmq per ogni 1000 kcal/h con un minimo di 100 cmq.

3.4.26. Divieti di installazione apparecchi a gas.

Nelle stanze da bagno e in ogni locale ove non vi sia aerazione naturale è proibita l'installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera.

3.4.27. Installazione apparecchi a gas: realizzazione dell'impianto.

Fermo restando il rispetto delle norme di cui al D.M. 24.11.1984 (G.U. n 12 del 15.01.1985), la corretta progettazione e realizzazione dell'impianto nonchè l'installazione di accessori ed apparecchi utilizzatori secondo le regole della buona tecnica definite dalle norme UNI-CIG di cui alla Legge 6 Dicembre 1971, n 1083, D.M. 7 Giugno 1973 nonchè D.M. 28 Febbraio 1986 e Circolare Regionale prot. n 51813/G - 59194/s dell'8 Novembre 1989, deve essere attestata con una dichiarazione di conformità, così come disposto dalla Legge 46/90.

La manutenzione degli impianti di cui al precedente comma deve essere eseguita da personale specializzato.

3.4.28. Installazione apparecchi a gas: collegamenti mobili.

I collegamenti tra apparecchi mobili e gli impianti fissi devono essere realizzati con tubi flessibili mobili che abbiano marcato sulla superficie esterna, in maniera chiara ed indelebile ad intervallo non maggiore di cm 40, la sigla od il nome della Ditta fabbricante ed il riferimento alla tabella UNI-CIG.

La legatura di sicurezza tra i tubi flessibili ed il porta gomma deve essere realizzata con fascette che:

- richiedano l'uso di un attrezzo (sia pure un cacciavite) per operare sia la messa in opera sia l'allentamento. E' pertanto vietato l'impiego di viti edalette che consentano l'applicazione e l'allentamento manuale;
- abbiano larghezza sufficiente e una conformazione adatta per non tagliare il tubo, correttamente applicate sul raccordo porta gomma anche se strette a fondo sullo stesso.

3.4.29. Apparecchi a gas: targhe e istruzioni.

Ciascun apparecchio deve portare in posizione visibile, anche dopo l'installazione, una targa non asportabile in cui siano indicati in caratteri indelebili ed in lingua italiana:

- a) nome del costruttore e/o marca depositata;
- b) dati sull'avvenuto collaudo;
- c) la designazione commerciale con la quale l'apparecchio è presentato al collaudo dal costruttore;
- d) il tipo di combustibile utilizzato e nel caso di alimentazione a gas, la pressione minima di esercizio;
- e) la portata termica nominale e la potenza dell'apparecchio in kcal/h.

L'apparecchio deve essere corredato da un libretto di istruzioni in lingua italiana, per il suo uso e manutenzione; in particolare devono essere dettagliate le manovre di accensione e quelle relative alla pulizia ed alla manutenzione.

3.4.30. Definizione di canna fumaria.

Si definiscono canne fumarie quelle impiegate per l'allontanamento dei prodotti della combustione provenienti dai focolari.

3.4.31. Definizione di canna di esalazione.

Si definiscono canne di esalazione quelle impiegate per l'allontanamento di odori, vapori e fumi.

Le canne di esalazione sono per requisiti costruttivi, per il calcolo delle sezioni, per la tipologia costruttiva e per la messa in opera, assimilabili alle canne fumarie.

3.4.32. Allontanamento dei prodotti della combustione.

Tutti i focolari, siano essi alimentati con combustibile solido oliquido o gassoso, devono essere collegati a canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito fumaio.

3.4.33. Allontanamento di odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura.

Gli odori, i vapori o fumi prodotti da apparecchi di cottura, devono essere captati e allontanati per mezzo di idonee cappe collegate a canne di esalazione. Sono vietati altri accorgimenti tecnici (autofiltranti, ecc) che non prevedono l'allontanamento all'esterno di tali prodotti. Dove condizioni naturali preesistenti non consentono la realizzazione di canne di esalazione, il Responsabile del servizio 1 può consentire l'impiego di altri accorgimenti tecnici ritenuti idonei allo scopo.

3.4.34. Collegamenti a canne fumarie o a canne di esalazione di apparecchi a combustione o di cappe.

I collegamenti alle canne fumarie di apparecchi a combustione o delle cappe, devono rispondere ai seguenti requisiti:

- avere per tutta la lunghezza una sezione non minore di quella dell'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio;
- avere sopra l'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio o della cappa un tratto verticale di lunghezza non minore di 3 volte il diametro della bocca d'ingresso;
- avere per tutto il percorso un andamento ascensionale con pendenza minima del 2%;
- non avere cambiamenti di direzione con angoli non adeguati;
- essere facilmente montabili;
- essere a tenuta ed in materiale adatto a resistere ai prodotti della combustione ed alle loro eventuali condensazioni.

3.4.35. Aspiratori meccanici (ventole): modalità di installazione e divieti.

È vietato l'utilizzo di aspiratori meccanici quando nel locale siano installati più apparecchi a combustione o vi siano aperture di condotti secondari di canne collettive non sigillate.

L'eventuale utilizzo di aspiratori meccanici verso l'esterno (ventola) può essere consentito solo quando vi sia la comprovata impossibilità di installare una idonea cappa collegata ad una canna di esalazione.

3.4.36. Limitazione del tiraggio.

È proibito collocare valvole o sistemi di regolazione nel tiraggio degli apparecchi a combustione situati nei locali soggiorno e letto, a meno della messa in opera di di-

spositivi automatici di autoregolazione approvati da istituti pubblici e/o di altri enti o professionisti di riconosciuta competenza.

Saranno ritenute accettabili altre soluzioni tecniche, che soddisfino in modo analogo alle soluzioni precedentemente indicate, il requisito di limitare all'origine gli inconvenienti igienico sanitari dovuti alla diffusione di vapori, esalazioni, odori.

3.4.37. Canne fumarie e di esalazione: dimensionamento.

Il dimensionamento (diametro o sezione interna) delle canne fumarie o di esalazione è calcolato tenendo conto della loro altezza e delle portate termiche complessive massime collegate. Nel caso di apparecchi alimentati a gas, la sezione o diametro interno è indicata nella tabella seguente:

Altezza in m. canne fumarie (Collegamenti esclusi)			Canne cilindriche		Canne rettangolari o quadrate
$h < 10$	$10 \leq h \leq 20$	$h > 20$	Diametro int.	Sezione interna	Sezione
Portate termiche in kcal/h					
25000	25000	25000	10.0	79	87
30000	30000	30000	11.0	95	105
40000	40000	60000	12.5	123	125
50000	60000	80000	14.0	154	169
60000	80000	105000	15.0	189	208
70000	105000	125000	17.0	226	249
80000	125000	155000	18.0	255	280
100000	155000	180000	20.0	314	345
120000	180000	213000	22.0	380	418
140000	200000	259000	24.0	452	497
160000	240000	300000	26.0	531	584

Per portate termiche maggiori si deve adottare una sezione circolare di:

3.5 cmq ogni 1000 kcal/h per altezze $h < 10$ m.

2.5 cmq ogni 1000 kcal/h per altezze $10 \leq h \leq 20$

2.0 cmq ogni 1000 kcal/h per altezze $h > 20$ m.

3.4.38 Caratteristiche delle canne

Le canne devono essere di materiale impermeabile resistenti alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica, di buona conducibilità termica e coibentate all'esterno.

Devono avere un andamento il più possibile verticale e devono essere predisposte in modo da renderne facile la periodica pulizia; le canne fumarie, a questo scopo, devono avere sia alla base che alla sommità delle bocchette di ispezione.

3.4.39. Messa in opera delle canne fumarie.

Le canne fumarie devono essere collocate entro altri condotti di materiale analogo o anche di cemento con intercapedine in comunicazione con l'aria esterna solo nella parte superiore per evitare il raffreddamento della canna stessa.

3.4.40. Canne fumarie singole: caratteristiche.

Le canne fumarie singole devono ricevere lo scarico da un solo apparecchio di utilizzazione. La tubazione di collegamento non deve sporgere all'interno della canna fumaria onde evitare l'ostruzione anche parziale della stessa, ma arrestarsi prima della faccia interna di questa. L'immissione deve avvenire ad una altezza di almeno 50 cm dalla base della canna.

3.4.41. Canne fumarie collettive: caratteristiche.

Le canne fumarie collettive, a meno che non siano servite da impianto di aspirazione meccanica a funzionamento continuo alla sommità, possono ricevere: o solo prodotti combusti provenienti da impianti per il riscaldamento alimentati con lo stesso combustibile;

- o solo prodotti combusti provenienti da impianti scaldacqua alimentati con lo stesso combustibile;

- o solo vapori o fumi prodotti durante le operazioni di cottura.

Le canne fumarie collettive sono costituite da un condotto principale nel quale immettono condotti secondari di altezza uguale ad un piano con angolo di immissione non minore di 145. Nel caso di utenze all'ultimo piano queste vengono convogliate direttamente nell'orifizio del camino.

Ogni condotto secondario deve ricevere lo scarico di un solo apparecchio di utilizzazione.

Le canne fumarie collettive possono servire al massimo nove piani. Se lo stabile ha più di nove piani, la canna fumaria collettiva che serve i primi otto piani, deve proseguire fino al relativo comignolo senza ricevere altri scarichi di apparecchi situati ai piani superiori; questi devono essere serviti da una seconda canna collettiva che

partirà dal nono piano e che dovrà immettere in un secondo comignolo.

3.4.42. Comignoli: tipi.

I comignoli devono essere del tipo aspiratore statico sui quattro lati.

3.4.43. Comignoli: altezze ed ubicazioni.

Le bocche delle canne fumarie e di esalazione devono risultare più alte di cm 40 rispetto alla falda nel caso di tetti chiusi; negli altri casi e comunque quando vi siano ostacoli o altre strutture distanti meno di 10 m. dalle canne fumarie e/o canne di esalazione, le bocche delle stesse devono risultare più alte di almeno 1 metro rispetto al colmo del tetto, parapetto o qualunque altro ostacolo o struttura vicinore.

In ogni caso restano fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6.15 del D.P.R. 1391 del 22.12.1970 per gli impianti termici.

D) TEMPERATURA ED UMIDITA'

3.4.44. Spessore dei muri esterni.

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 373/76, i muri perimetrali degli edifici devono avere uno spessore adeguato, in relazione ai materiali di costruzione impiegati, per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti meteorici.

Tale condizione si ritiene osservata quando il coefficiente di trasmissione termica globale è uguale o inferiore a 1 kcal/h(mq/C) : condizioni idoneamente certificate.

Nel caso di pareti perimetrali realizzate in materiale vetroso (tipo continuo in vetro) o in metallo, o in altro materiale assimilabile, il coefficiente di trasmissione termica globale non deve essere superiore a 2 kcal/h(mq/C) .

Nella situazione sopra descritta restano escluse da tale calcolo di coefficiente le superfici finestrate di proporzioni regolamentari riferite ad un ottavo della superficie del pavimento.

3.4.45. Impianto di riscaldamento.

Gli spazi adibiti ad abitazione e quelli accessori devono essere serviti da idonei impianti di riscaldamento del tipo centralizzato con corpi scaldanti omogeneamente distribuiti in relazione all'uso dei singoli locali.

L'impianto di riscaldamento deve comunque garantire la possibilità di ottenere anche nei mesi invernali e più freddi una temperatura dell'area interna pari a 18°C (per un minimo esterno di -7°C).

Nei servizi si deve poter raggiungere la temperatura di 20°C .

Si deve poter ottenere la temperatura di cui sopra in modo omogeneo, nella stessa unità di tempo, nei vari locali, misurandola ad almeno m. 1.20 di distanza dalla fonte di calore.

3.4.46. Umidità-Condensa.

L'uso degli intonaci impermeabili, esteso a tutte le pareti interne degli spazi abitativi, è ammesso solo se il locale è munito di mezzi di ventilazione sussidiaria. Requisito fondamentale delle pareti dei locali di abitazione è che sia realizzata una sufficiente permeabilità delle pareti stesse in modo che nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, non devono presentare tracce di condensazione e/o umidità.

L'umidità relativa non dovrà comunque superare il valore massimo del 20% rilevabile alla misurazione con igrometro.

Le superfici impermeabili delle pareti interne, nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, non devono presentare tracce di condensazione dopo 1/2 ora dalla chiusura di eventuali fonti di umidità (quali cottura cibi, introduzione di acqua calda nell'ambiente, ecc.).

3.4.47. Condizionamento: caratteristiche degli impianti.

Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, idrometriche, di velocità e di purezza dell'aria idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche:

a) il rinnovo di aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 20 mc/persona/ora nei locali di uso privato.

I valori di cui sopra possono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino ad 1/3 del totale, purchè l'impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell'aria;

b) temperatura di $20^{\circ}\text{C} + 0 - 1^{\circ}\text{C}$ con U.R. di 40- 60% nella stagione invernale; nella stagione estiva la temperatura operativa dovrà essere compresa tra i $25-27^{\circ}\text{C}$ con U.R. di 40-60% e comunque con una differenza di temperatura fra l'aria interna ed esterna non inferiore a 7°C ;

c) la purezza dell'aria deve essere assicurata da idonei accorgimenti (filtrazione e se del caso disinfezione) atti ad assicurare che nell'aria dell'ambiente non siano presenti particelle di dimensione maggiore a 50 micron e non vi sia possibilità di trasmissione di malattie infettive attraverso l'impianto di condizionamento;

d) la velocità dell'aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0.20 m/s misurata dal pavimento fino ad una altezza di m. 2.

Sono fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità Sanitaria, con particolare riferi-

mento per gli ambienti pubblici, commerciali, luoghi di lavoro, ecc.

3.4.48. Condizionamento: prese di aria esterna.

Le prese di aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad una altezza di almeno m. 3 da suolo se si trovano all'interno di cortili e ad almeno m. 6 se su spazi pubblici.

La distanza da camini o da altre fonti di emissioni deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento.

E) ISOLAMENTO ACUSTICO.

3.4.49. Difesa dal rumore

I materiali utilizzati per la costruzione, ristrutturazione o ampliamento degli alloggi, devono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori da traffico o da altra fonte esterna, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

3.4.50. Parametri di riferimento.

I requisiti atti ad assicurare la difesa contro i rumori nell'edificio, dovranno essere verificati per quanto concerne:

- a) isolamento acustico normalizzato per via aerea fra vari ambienti adiacenti e sovrapposti;
- b) isolamento acustico normalizzato fra ambiente interno e ambiente esterno;
- c) rumorosità provocata dai servizi ed impianti dell'immobile;
- d) rumori da calpestio.

3.4.51. Misurazioni e valutazioni.

Le misure atte a verificare i requisiti di cui al punto precedente devono essere effettuate in opera.

La valutazione dei risultati delle misure, al fine del controllo della loro rispondenza ai limiti richiesti, dovrà avvenire secondo le prescrizioni riportate dalla raccomandazione internazionale ISO 140R e 717R ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La strumentazione ed i metodi di misura dovranno essere conformi alla normativa internazionale I.E.C. (International Electrotechnical Committee) come specificato nell'art. 2.8.2. del Titolo II.

3.4.52. Indici di valutazione di isolamento acustico.

Per i parametri individuati e misurati come precedentemente descritto, gli indici di valutazione di isolamento acustico, che devono essere assicurati e dichiarati dal costruttore e dalla direzione dei lavori prima dell'autorizzazione all'uso della costruzione, a seconda della zona come definita all'art. 2.8.6. del Titolo II, sono quelli riportati nella seguente tabella:

Indice di isolamento acustico delle strutture in dB

Zone	Pareti interne di confine con altri alloggi o vani	Pareti esterne		
		con serramenti	Senza serramenti	Solette
Indust.	40	35	45	42
Mista	40	35	42	42
Residenz.	40	32	40	42
di Tutela	40	30	35	42

3.4.53. Provvedimenti particolari per contiguità dell'alloggio con ambienti rumorosi.

Nel caso di spazi abitativi confinanti con spazi destinati a pubblico esercizio, attività artigiane, commerciali, industriali, ricreative o che si trovano in zone con grosse concentrazioni di traffico, fermo restando il rispetto delle norme di cui al punto 2.8.8. del Titolo II, devono essere previsti e realizzati a cura del costruttore o del titolare dell'attività, indici di fonoisolamento maggiori di 10 dB rispetto ai valori della tabella di cui all'articolo precedente.

Ove le sorgenti di rumore producano inquinamento acustico tale che vengano superati i valori di cui all'art. 2.8.8. dovranno essere realizzati a cura del titolare dell'attività, mezzi idonei a contenere la rumorosità entro tali limiti.

Se del caso, può essere imposto il confinamento delle sorgenti di rumore in altre parti dell'edificio ovvero le stesse dichiarate incompatibili con la destinazione e quindi disattivate.

3.4.54. Rumorosità degli impianti.

Il livello sonoro del rumore provocato in un alloggio da impianti tecnologici (ascen-

sore, impianto termico, impianti di condizionamento, ecc.) installati in altri alloggi o in parti comuni, anche esterne all'edificio, non deve superare i 25 dB (A).

Gli impianti di distribuzione dell'acqua e gli apparecchi idrosanitari devono essere realizzati, mantenuti e condotti in modo da evitare rumori molesti e si dovranno adottare tutti i possibili accorgimenti tecnici e comportamentali per eliminare ogni possibile causa di disturbo.

Gli apparecchi elettrodomestici (cappe, frigoriferi, cucine, lavastoviglie, lavatrici, ecc.) potranno essere usati nel periodo notturno solo a condizione che non alterino la rumorosità nei locali degli alloggi contigui.

3.4.55. Rumore da calpestio.

Senza l'effetto di altre fonti di rumore, nell'alloggio non deve rilevarsi un livello maggiore di 70 dB quando al piano superiore venga messa in funzione la macchina normalizzata generatrice di calpestio.

F) RIFIUTI DOMESTICI.

3.4.56. Obbligo al conferimento.

E' vietato conservare all'interno degli spazi sia di abitazione che di servizio che accessori o vani scala, anche se in adatto contenitore, i rifiuti solidi putrescibili e comunque interno, per un termine superiore alle 24 ore.

Le immondizie domestiche ed in genere gli ordinari rifiuti dei fabbricati, comunque raccolti all'interno delle abitazioni, delle scale, dei corridoi, dei locali e degli annessi recintati, devono essere, a cura degli abitanti, raccolti in appositi contenitori (sacchetti) a ciò destinati senza alcuna dispersione e conferiti tempestivamente ai luoghi di raccolta all'uopo predisposti.

3.4.57. Depositi e raccoglitori.

Ove non siano adottati altri sistemi di raccolta con cassonetti pubblici, i fabbricati devono disporre di un deposito atto a contenere i recipienti (sacchetti) delle immondizie. Tali depositi potranno essere costituiti da appositi locali immondezzaio o da cassoni raccoglitori.

Dovranno essere dimensionati per poter contenere i rifiuti di 3 giorni, calcolati in base al numero massimo di utenti previsti nell'edificio per lt 1.5 per abitante die come indice minimo.

Detti depositi devono essere sempre agevolmente accessibili dall'esterno, raggiungibili sia da scale che ascensori, sia dalla strada dai mezzi di raccolta del servizio pubblico.

3.4.58. Caratteristiche del locale immondezzaio.

In ogni caso, fermo restando che tali depositi devono raccogliere rifiuti domestici già chiusi negli appositi sacchetti, essi dovranno assicurare le seguenti caratteristiche:

- 1) avere superficie adeguata;
- 2) altezza minima interna di m. 2 ed una porta metallica a tenuta di dimensioni di 0.90 x 1.30;
- 3) avere pavimento e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale liscio, facilmente lavabile e impermeabile;
- 4) essere ubicati ad una distanza minima dai locali di abitazione di m. 10, muniti di dispositivi idonei ad assicurare la dispersione dell'aria viziata; potranno essere ammessi nel corpo del fabbricato qualora abbiano apposita canna di esalazione sfociente oltre il tetto;
- 5) devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio e di scarichi regolamentari e sifonati dell'acqua di lavaggio;
- 6) dovranno essere assicurate idonee misure di prevenzione e di difesa antimurine e antinsetti.

3.4.59. Caratteristiche dei cassoni raccoglitori.

I cassoni raccoglitori devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere costruiti in materiale resistente, avere superficie liscia e di facile pulizia, con raccordi interni arrotondati;
- avere dimensioni idonee, essere facilmente accessibili ed usabili da tutti gli utenti con particolare riguardo alle persone svantaggiate o fisicamente impediti;
- avere dispositivi di apertura e di aerazione tali da assicurare una efficace difesa antimurina e antinsetti ed una agevole pulizia, nonchè il regolare lavaggio e periodiche disinfezioni;
- essere ubicati in aree preferibilmente coperte, con platea impermeabile, servite di lancia per il lavaggio e distanti il massimo possibile dai locali abitati. Tali aree potranno anche essere su pubblica via purchè appositamente predisposta ed attrezzata;
- ricevere solo rifiuti domestici chiusi negli appositi sacchetti contenitori;
- essere predisposti per il caricamento automatico; se mobili dotati di idoneo impianto frenante manovrabile dai soli addetti; muniti di segnalazione catarifrangente se ubicati in spazi accessibili al pubblico.

3.4.60. Canne di caduta.

Le canne di caduta sono di regola vietate.

Possono essere ammesse, ove già esistenti, alle seguenti condizioni:

- a) essere esterne ai singoli appartamenti (balconi, scale, ballatoi, ecc.);
- b) assicurare il convogliamento dei rifiuti nei contenitori con accorgimenti idonei ad impedire la dispersione nel locale di deposito;
- c) essere in numero di almeno una per ogni 500 mq di superficie servita; tuttavia se la canna ha un dispositivo terminale con la possibilità di alimentare due contenitori, una canna potrà servire 1000 mq di superficie.

3.4.61. Rifiuti di facile deperibilità.

I titolari di stabilimenti di produzione o lavorazione di sostanze alimentari nelle sedi proprie ed i titolari di laboratori di preparazione di sostanze alimentari, i dirigenti di collettività o di mense collettive, i gestori di pubblici esercizi nei quali si consumino o si vendano generi alimentari che diano rifiuti suscettibili di rapida putrescibilità (ristoranti, trattorie e simili), devono provvedere alla conservazione temporanea dei rifiuti solidi prodotti, in appositi contenitori ritenuti idonei e stabiliti dall'Autorità comunale e distinti da quelli assegnati al fabbricato nel quale hanno sede.

Il servizio pubblico deve provvedere all'allontanamento di questi rifiuti quotidianamente.

È ammesso, nel rispetto delle norme precedenti, l'uso di tali rifiuti quale mangime per animali, fatte salve le competenze veterinarie.

A richiesta dell'interessato e previo parere del Responsabile del Servizio 1, in relazione alle modalità di trattamento finale depurativo degli scarichi fognari, i rifiuti di cui al presente articolo previa triturazione potranno essere immessi in fognatura comunale nel rispetto delle norme di cui alla Legge 319/76 e successive modifiche e integrazioni.

3.4.62. Deroga.

Il Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio 1, si riserva, in presenza di situazioni tecniche o dispositivi diversi da quelli indicati, di giudicare la loro conformità ai requisiti esposti negli articoli precedenti ed ha la facoltà di chiedere a chi propone tali soluzioni la documentazione tecnica ed i chiarimenti necessari per esprimere un eventuale parere favorevole.

3.4.63. Rifiuti non domestici.

Per i rifiuti provenienti da edifici per attività produttive e depositi si richiama il D.P.R. 915/82 e per quanto applicabile la L.R. 94/80 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè quanto previsto dal Titolo II del presente Regolamento e dalla L. 475/88.

G) SCARICHI

3.4.64. *Tipi di scarico.*

Gli scarichi idrici di rifiuto, derivanti da fabbricati, si distinguono in relazione all'origine in:

- a) acque meteoriche (acque bianche);
- b) acque luride civili (nere);
- c) acque di processo industriale.

3.4.65. *Reti interne.*

Tutti gli scarichi devono essere raccolti all'origine e tramite percorsi separati e distinti, in relazione alla loro origine devono essere conferiti al recapito finale ammissibile a norma della Legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni regionali ed a quanto previsto dal Titolo II del presente Regolamento e dalla L.R. 62/85 e Delibera C.I.T.A.I./77.

E' ammessa l'unificazione delle diverse reti immediatamente a monte del recapito finale, ferma restando la possibilità d'ispezione e prelievo campione delle singole reti.

3.4.66. *Acque meteoriche.*

Le acque meteoriche possono recapitare in pubblica fognatura rispettando le norme dell'apposito regolamento comunale.

E' ammesso il loro recapito sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo per subirrigazione, purchè il disperdimento avvenga ad adeguata distanza da tutti i muri degli edifici vicini anche in relazione alla natura geologica del terreno ed al profilo altimetrico. E' ammesso pure il loro recapito in acque superficiali. Nei casi di cui ai commi secondo e terzo, quando trattasi di edifici destinati ad uso produttivo o misto o comunque quando abbiano una superficie impermeabile maggiore di 500 mq, si dovrà provvedere mediante appositi separatori a convogliare le acque di prima pioggia in fognatura comunale, nel rispetto dei limiti previsti, onde consentire il recapito sul suolo e sottosuolo e nelle acque superficiali esclusivamente delle acque meteoriche di piena o di stramazzo.

3.4.67. *Acque di processo.*

Per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi e comunque non adibiti esclusivamente all'uso di abitazione, si fa rimando alle specifiche norme di cui al Titolo II ed alla normativa sopra citata sia per le modalità costruttive che per i limiti di qualità degli stessi.

3.4.68. Accessibilità all'ispezione ed al campionamento.

Tutti gli scarichi e le relative reti devono essere dotate di idonee ispezioni e, prima della loro confluenza o recapito, avere un idoneo dispositivo a perfetta tenuta che ne consenta il campionamento.

Ove prima del recapito siano realizzati impianti di depurazione e trattamento degli scarichi, all'uscita di questi ed immediatamente a

monte del recapito finale, deve essere posto un pozzetto di prelievo per analisi di apertura minima

di cm 40 x 40: tale pozzetto deve essere a perfetta tenuta e permettere un accumulo anche estemporaneo

di acque di scarico per una profondità di almeno 50 cm.

3.4.69. Caratteristiche delle reti e dei pozzetti.

Le condutture delle reti di scarico e tutti i pozzetti nonché le eventuali vasche di trattamento devono essere costruiti in materiale sicuramente impermeabile, resistenti, a perfetta tenuta.

I pezzi di assemblaggio e giunzione devono avere le stesse caratteristiche.

Le reti di scarico devono essere opportunamente isolate dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile: di regola devono essere interrate, salvo che per le ispezioni e salvo casi particolari ove, a motivata richiesta, il Responsabile del Servizio 1, può prescrivere o ammettere percorsi controllabili a vista,

Le vasche non possono, di regola, essere ubicate in ambienti confinati.

H) DOTAZIONE DEI SERVIZI

3.4.70. Servizi igienici e stanze da bagno: dotazione minima per il I servizio igienico.

La dotazione minima dei servizi igienici per alloggio è costituita da:

- un vaso, un lavabo, un bidet, una doccia o vasca da bagno;

La superficie minima da attribuire a tale servizio igienico è di mq 4 se gli apparecchi sanitari sono disposti in un unico vano.

Gli ambienti di cui all'art. 3.4.2. devono essere dotati di adeguati servizi igienici di uso esclusivo con almeno un vaso ed un lavabo, quest'ultimo ubicato nell'antibagno.

3.4.71. Caratteristiche degli spazi destinati ai servizi igienici.

Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona, quali bagni, docce, latrine, anti-latrine ecc., devono avere oltre ai requisiti generali le seguenti caratteristiche:

- pavimenti e pareti perimetrali sino ad una altezza di cm 1.80 di regola piastrellate, comunque costruiti con materiale impermeabile liscio, lavabile e resistente;
- essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;
- avere accessi da corridoi e disimpegnie non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone;
- i locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi di uso pubblico, devono essere muniti di idoneo locale antibagno (antilatrine, antidoccia, ecc.); per secondi servizi è consentito l'accesso diretto al locale bagno esclusivamente nel caso di camera da letto.

3.4.72. Caratteristiche degli spazi destinati a cucina.

Ogni alloggio deve essere servito da un locale di cucina per la preparazione degli alimenti, che oltre alle caratteristiche generali deve avere i seguenti requisiti:

- 1) avere le superfici delle pareti perimetrali a vista piastrellate o rivestite di materiale liscio lavabile ed impermeabile per una altezza di m. 1.80;
- 2) avere la predisposizione per una dotazione minima di impianti e di attrezzature costituita da: lavello, frigorifero, attrezzatura idonea per la cottura ed il riscaldamento dei cibi, cappa sopra ogni punto cottura idonea ad assicurare la captazione e l'allontanamento dei vapori gas ed odori che dovranno essere portati ad esalare oltre il tetto con apposita canalizzazione coronata da fumaio.

Lo spazio cottura, ove previsto, deve avere le caratteristiche di cui sopra, ampiamente comunicante con il locale soggiorno-pranzo. Lo stesso dovrà preferibilmente disporre di regolamentare aerorecupero o in caso contrario dovrà essere installato idoneo impianto di ventilazione forzata.

3.4.73. Acqua potabile.

Ogni edificio deve essere servito da un impianto di distribuzione di acqua potabile realizzato in modo da garantire tutti i bisogni di tutti gli utenti.

Nella progettazione dell'impianto di distribuzione si dovrà tenere in massima considerazione ogni opportuno accorgimento al fine di ridurre le possibili cause di rumorosità molesta.

3.4.74. Obbligo di allaccio al pubblico acquedotto e deroghe.

Ogni edificio deve essere allacciato al pubblico acquedotto.

Ove ciò non sia possibile, il Sindaco, su parere del Responsabile del Servizio 1, autorizza l'approvvigionamento con acque provenienti possibilmente da falde profonde o da sorgenti ben protette e risultanti potabili.

Altri modi di approvvigionamento possono essere ammessi previo trattamento di

potabilizzazione ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio 1.

Per le fonti di approvvigionamento di acqua potabile private, esistenti ed attive, laddove esista la possibilità di allacciamento a pubblico acquedotto il Sindaco, nel caso non siano state autorizzate, provvederà ad ingiungere all'interessato l'obbligo di allacciamento al pubblico servizio, con la conseguente cessazione del prelievo privato; nel caso siano autorizzate gli atti di cui sopra saranno preceduti dalla esplicita richiesta al competente Servizio del Genio Civile affinché non si proceda al rinnovo della autorizzazione o della concessione.

I pozzi privati per uso potabile, autorizzati per le zone non servite da pubblico acquedotto, devono essere ubicati a monte rispetto al flusso della falda e rispetto a stalle, letamaie, concimaie, depositi di immondizie e da qualunque altra causa di inquinamento e da questi risultare a conveniente distanza stabilita dal Responsabile del Servizio 1 in base alle normative vigenti.

3.4.75. Erogazione dell'acqua - Rete di distribuzione.

L'erogazione dell'acqua mediante conduttura a rete deve avvenire in modo diretto senza l'utilizzo di serbatoi di carico aperti.

Sono ammessi serbatoi chiusi di alimentazione parziale serviti da moto-pompe (autoclavi) negli edifici nei quali la pressione di regime dell'acquedotto non è sufficiente ad erogare acqua a tutti i piani: in tal caso è vietata l'aspirazione diretta dalla rete pubblica.

La rete di distribuzione dell'acqua deve essere:

- di idoneo materiale e posata in opera in modo che sia facile verificarne e ripararne i guasti;
- debitamente separata e protetta rispetto ai condotti di fognatura e nelle vicinanze e agli incroci con questi essere posata superiormente ad essi. In merito alle apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili, si richiama la normativa di cui alla Circolare Ministero Sanità n 26 del 30.10.1989 e n 265 del 13.11.1989.

I) REQUISITI DI FRUIBILITÀ A PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE.

3.4.76. Campo di applicazione.

Per quanto concerne la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, ambienti e strutture, si rimanda alle vigenti disposizioni legislative in merito con particolare riferimento a:

- D.P.R. 348/78;
- L. 13/89;
- L. 62/89;

- L.R. 6/89;

- D.M. n 236/89;

Circ. n 1669/U.L. del 22.06.1989

ed a successive modifiche ed integrazioni.

Si rimanda all'Allegato A per la lettura coordinata delle norme di cui alla L. 13/89 e L.R. 6/89.

3.4.77. Estensione della normativa. (*)

SOPPRESSO

3.4.78. Regolamento Generale. (*)

SOPPRESSO

(*) Si applicano all'atto del recepimento della normativa di cui alla L.R. 6/89 ovvero fino all'entrata in vigore della stessa.

ALLEGATO A

NORME PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

Lettura coordinata L. 13/89 e L.R. 6/89.

TITOLO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE NORME.

Tabella 1

	Residenza	Non Residenza
Concessioni Edilizie	SI	SI
Autorizzazioni per singole unità	NO	SI
Autorizzazioni per parti comuni	SI	SI

È fatto obbligo in sede di presentazione del progetto edilizio di produrre una relazione firmata da professionista abilitato circa l'adeguamento alle presenti disposizioni ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, specificando gli accorgimenti adottati e le verifiche eseguite per garantire l'adattabilità, l'accessibilità e la visitabilità, come definito nelle L.N. 13/89 ed inoltre, ove occorra:

- le deroghe che si intendono chiedere alle presenti norme nei limiti comunque della normativa regionale e nazionale che va in tal caso specificatamente richiamata articolo per articolo;
- le ulteriori e successive deroghe che si intendono chiedere alle norme regionali ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6/89.

Inoltre, qualora per la puntuale applicazione delle norme regionali si rendesse necessario derogare alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (art. 9 L.R. 6/89), occorre produrre una richiesta motivata al Sindaco da sottoporre alla C.E.

ACCESSIBILITÀ

Criteri di progettazione per garantire l'accessibilità.

Se la tipologia dell'intervento è tale da ricadere nelle presenti norme (vedi tabella 1), il requisito dell'accessibilità è richiesto per i casi previsti dalla seguente tabella 2.1 e 2.2.

Tabella 2.1

	EDIFICI RESIDENZIALI					
	Unifamiliari		Plurifamiliari?da 1 a 3 livelli fuori terra		Plurifamiliari oltre i 3 nivel fuori terra	
	Unità immob.	Parti comuni	Unità immob.	Parti comuni	Unità immob.	Parti comuni
Accessibile				SI		SI
Visitabile						
Adattabile						

Tabella 2.2

EDIFICI NON RESIDENZIALI		Accessibile	Visitabile	Adattabile
Riunione, Spettacolo, Ristorazione	collocam. non obb.			
	collocam. obbligat.	SI		
Ricettivi e Pararicettivi	collocam. non obb.			
	collocam. obbligat.	SI		
Culto				
Luoghi aperti al pubblico non sopra previsti	collocam. non obb.			
	collocam. obb.	SI		
Luoghi di lavoro (non aperti al pubblico)	collocam. non obb.			
	collocam. obblig.	SI(*)		
Scuole, sanità, cultura, sport, assistenza		SI		

(*) Fatta salva la deroga di cui all'art. 20 della L.R. 6/89

ACCESSIBILITÀ

Criteri di progettazione.

Si richiama il titolo II e III delle presenti norme ed inoltre, specificatamente:

- circa le strutture sociali: si richiama l'art. 4.4. D.M. 236/89
- circa gli edifici sede di aziende o imprese con collocamento obbligatorio: si richiama l'art. 4.5. D.M. 236/89;
- circa eventuali raccordi con la normativa antincendio: si richiama l'art. 4.6. D.M. 236/89;
- per porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali, impianti, servizi igienici, cucina, balconi, terrazze, scale, ascensori, servoscale, autorimesse : si richiamano integralmente le tabelle dimensionali e le specifiche funzionali di cui ai successivi capitoli, così come per quanto attiene agli spazi esterni;
- segnaletica: si richiama l'art. 4.3 del D.M. 236/89.

VISITABILITÀ

Criteri di progettazione per garantire la visitabilità.

Se la tipologia dell'intervento è tale da ricadere nelle presenti norme (vedi tab. 1), il requisito della visitabilità è richiesto per i casi previsti dall'unita tabella 3.1 e 3.2.:

Tabella 3.1.

	EDIFICI RESIDENZIALI					
	Unifamiliari		Plurifamiliari da 1 a 3 livelli		Plurifamiliari oltre 3 livelli	
	Unità immob	Parti comuni	Unità immobili	Parti comuni	Unità immobili	Parti comuni
Accessibile						
Visitabile			SI(*)		SI(*)	
Adattabile						

Tabella 3.2

EDIFICI NON RESIDENZIALI		Accessibile	Visitabile	Adattabile
Riunione o Spettacolo Ristoraz.	Collocamento non obbligat		SI	
	Collocamento obbligatorio			
Ricettivi e Pararicettivi	Collocamento non obbligat		SI	
	Collocamento obbligatorio			
Locali aperti al pubblico previsti precedenti categorie	Collocamento non obbligat		SI (**)	
	Collocamento obbligatorio			
ATTIVITA' SOCIALI (scuole, sanità, assistenza, sport)				
Culto			SI	
Luoghi di lavoro non aperti al pubblico				

(*) Con le eccezioni relative all'edilizia residenziale sovvenzionata di cui all'art. 3.3. del D.M. 236/89 che richiedono l'accessibilità su una percentuale di alloggi fissata.

(**) Per le destinazioni commerciali e terziarie aperte al pubblico, l'adeguamento alle presenti norme può essere limitato agli spazi di relazione, esclusivamente quale deroga alle presenti norme concessa dal Sindaco previo parere dell'USSL.

VISITABILITÀ

Tabella 4

IN CASO DI PROGETTI RIGUARDANTI:	AMBIENTI DA ADEGUARE ALLE PRESENTI NORME
Unità immobiliare residenziale (se richiesta) (*) (**)	Soggiorni, servizi igienici e relativi percorsi
Sale riunioni, spettacolo, ristorazione	Almeno una zona con percorso idoneo/posti riservati (2 300 o frazione), un servizio igienico, il palcoscenico e 1 camerino con bagno
Strutture ricettive	Stanze accessibili con bagno (2 ogni 400) e luoghi comuni
Luoghi di culto	Una zona (con percorso idoneo)
Altri luoghi aperti al pubblico	Gli spazi di relazione (***)

Per arredi fissi e visitabilità condizionata di edifici aperti al pubblico il requisito della visitabilità (e quindi con esclusione delle concessioni edilizie) per gli edifici unifamiliari residenziali (per i quali è richiesta solo l'adattabilità, nonché con l'esclusione delle autorizzazioni edilizie per singole unità immobiliari residenziali in quanto esenti dalle norme) il servizio igienico s'intende conforme alle presenti norme se è consentito almeno il raggiungimento di una tazza W.C. e di un lavabo, da parte di una persona su sedia a ruote. Per il raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare alla diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale per la tazza W.C. e frontale per il lavabo.

Si richiamano, comunque, le eccezioni di cui all'art. 3.3. D.M. 236/89 per l'edilizia convenzionata.

(**) Con le eccezioni relative all'edilizia residenziale sovvenzionata di cui all'art. 3.3 del D.M. 236/89 che richiedono l'accessibilità su una percentuale di alloggi prefissata.

(***) Per le destinazioni commerciali e terziarie aperte al pubblico, l'adeguamento alle presenti norme può essere limitato agli spazi di relazione esclusivamente quale deroga alle presenti norme concessa dal Sindaco previo parere dell'USSL.

ADATTABILITÀ

Criteri di progettazione per garantire l'adattabilità.

Se la tipologia dell'intervento è tale da ricadere nelle presenti norme (vedi tabella 1) il requisito della adattabilità è richiesto nei casi previsti dalle seguenti tabelle 5.1 e 5.2

Tabella 5.1

	EDIFICI RESIDENZIALI				
	Unifamiliari	Plurifamiliari da 1 a 3 piani		Plurifamiliari oltre 3 piani	
		Unità immob.	Parti comuni	Unità immob.	Parti comuni
Accessibile					
Visitabile					
Adattabile	SI				

Tabella 5.2

EDIFICI NON RESIDENZIALI		Accessibile	Visitabile	Adattabile
Riunione, Spettacolo Ristoraz.	Collocamento non obb.			
	Collocamento obbligatorio			
Ricettivi e Pararicet tivi	Collocamento non obb.			
	Collocamento obbligatorio			
Culto				
Locali aper ti pubblico previsti precedenti categorie	Collocamento non obb.			
	Collocamento obbligatorio			
ATTIVITA' SOCIALI (scuole,sa nità,cultu ra,assisten za,sport				
Luoghi di lavoro non aperti al pubblico	Collocamento non obb.	SI (*)		
	Collocamento obbligatorio			

(*) Fatta salva la deroga di cui all'art. 20 della L.R. 6/89.

ADATTABILITÀ

Criteri di progettazione per garantire l'adattabilità

- Gli uffici si considerano adattabili, quando (tramite l'esecuzione differita nel tempo di lavori che non modificano nè la struttura portante nè la rete degli impianti comuni), possono essere resi idonei, acosti contenuti, alle necessità di persone con ridotta od impedita capacità motoria, garantendo il soddisfacimento dei requisiti previsti dalle norme relative alla accessibilità.

- Ai fini dimensionali degli elementi si richiamano le tabelle in uso per l'accessibilità e la visitabilità.

TITOLO II

CRITERI DI PROGETTAZIONE (LIMITI DIMENSIONALI ED OBBLIGHI)

RAMPE

Larghezza rampe con pendenza max da 5% a 8%	RESIDENZA	NON RESIDENZA
	0.90	0.90
Dimensioni ri piani orizzonta li (1 ogni 10 m)	1.50x1.50	1.50x1.50

- non sono ammesse rampe per superare dislivelli superiori a m. 3.20;

- la pendenza delle rampe può essere dell'8% solo per rampe di lunghezza max di m. 2 e del 7% solo per rampe di lunghezza max di m. 5; per tutte le altre la pendenza dovrà essere del 5%;

È facoltà del Sindaco, sentita la C.E. e la USSL, di concedere deroghe alle prescrizioni sopra esposte su richiesta motivata del Tecnico Progettista che faccia specifico riferimento alla normativa applicabile nel caso specifico e sino al raggiungimento dei limiti minimi che la normativa regionale e nazionale eventualmente consentisse, visto anche l'art. 20 L. R. 6/89 ed il differente campo di applicazione di dette normative.

ACCESSI GENERALI

	RESIDENZA	NON RESIDENZA
Dimensioni	1.50	1.50
Spazi antistanti e retrostanti l'ingresso	1.50x1.50	1.50x1.50

PORTE DI INGRESSO ALLE UNITÀ IMMOBILIARI

	RESIDENZA	NON RESIDENZA
Dimensioni minime	0.90	0.90 max 1.20 per anta

PORTE INTERNE

	RESIDENZA	NON RESIDENZA
Dimensioni minime	0.80	0.80

È facoltà del Sindaco, sentita la C.E. e la USSL, di concedere deroghe alle prescrizioni sopra esposte su richiesta motivata del tecnico progettista che faccia specifico riferimento alla normativa applicabile nel caso specifico e sino al raggiungimento dei limiti minimi che la normativa regionale e nazionale eventualmente consentisse, visto anche l'art. 20 della L.R. 6/89 ed il differente campo di applicazione di dette normative.

BALCONI

Spazio libero
(circonferenza di diametro) m. 1.40

SCALE

Larghezza minima rampe m. 1.20

PERCORSI PEDONALI

Larghezza m. 1.50 (*)(**)

(*) circa la pendenza si richiama l'art. 4.1 e l'art. 8.1.20 del D.M. 236/89.

(**) riducibili a m. 0.90 minimo quale deroga concessa dal Sindaco.

BAGNO

	RESIDENZA (*)	NON RESIDENZA
Larghezza spazio minimo libero tra WC e bidet per accostamento laterale ad ambedue elementi del bagno	0.80	0.80
Spazio libero minimo per WC e bidet di cui all'art. 6.1.2 LR 6/89	1.35x1.50	1.35x1.50
Larghezza spazio libero minimo antistante vasca o lavabo		

- gli spazi liberi sopra elencati vanno verificati indipendentemente tra loro e possono sovrapporsi tra loro al fine di garantire l'uso dei singoli elementi del bagno;

È facoltà del Sindaco, sentita la C.E. e la USSL, di concedere deroghe alle prescri-

zioni sopra esposte, su richiesta motivata del tecnico progettista, che faccia specifico riferimento alla normativa applicabile nel loro specifico e sino al raggiungimento dei limiti minimi che la normativa regionale e nazionale eventualmente consentisse, visto anche l'art. 20 della L.R. 6/89 ed il differente campo di applicazione di dette normative.

(*) ove ricada nel campo di applicazione delle norme sulle barriere architettoniche (vedi tabella 1) e nei limiti esplicitamente richiamati nella tabella sulla visitabilità.

ASCENSORI

Obbligo all'installazione.

RESIDENZA		NON RESIDENZA
1-3 PIANI	4 PIANI E OLTRE	2 PIANI E OLTRE
NO	SI	SI

Circa il conteggio del numero dei piani, si rimanda alla normativa nazionale e regionale;

- È facoltà del Sindaco, sentita la C.E. e la USSL, concedere deroghe alle prescrizioni sopra esposte, su richiesta motivata del tecnico progettista, che faccia specifico riferimento alla normativa applicabile nel caso specifico e sino al raggiungimento dei limiti minimi che la normativa regionale e nazionale eventualmente consentissero, visto anche l'art. 20 della L.R. 6/89 ed il differente campo di applicazione.

- Circa la possibilità di surrogare l'ascensore con servoscala, occorre una richiesta motivata del progettista, che comunque richiami la normativa specifica vigente.

ASCENSORI

Limiti dimensionali.

	RESIDENZA	NON RESIDENZA
Dimensioni, superficie netta cabina	1.30x0.95	1.50x1.37
Porta ascensore (luce netta)	0.85	0.90
Piattaforma antistante	1.50x1.50	1.50x1.50

TITOLO III

SPECIFICHE FUNZIONALI (ai fini della realizzazione delle opere).

PORTE: L'altezza delle maniglie deve essere compresa tra 85 e 95 cm (consigliata 90 cm.).

Devono inoltre, essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm., e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm. dal piano del pavimento. L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg.

INFISSI ESTERNI: si richiama l'art. 8.1.3 D.M. 236/89

ARREDI FISSI: si richiama l'art. 8.1.4 D.M. 236/89

TERMINALE DEGLI IMPIANTI: si richiama l'art. 8.1.5 D.M. 236/89

SERVIZI IGIENICI: per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria, deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2, l'accostamento laterale alla tazza WC, bidet, doccia, lavatrice, vasca e l'accostamento frontale al lavabo. A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:

- lo spazio necessario all'accostamento ed al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza WC e al bidet, ove previsto, deve essere minimodi cm 100, misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario (80 cm dal bordo);
- lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve prevedere un minimo di profondità di 80 cm.

Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari:

- i lavabi devono avere il piano superiore posto ad 80 cm dal piano di calpestio ed essere sempre senza colonna, con sifone preferibilmente del tipo accostato od incassato nella oparete;
- i WC e i bidet dovranno essere, preferibilmente, del tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza WC e bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore ed il piano superiore a cm 45-50 dal piano di calpestio.

Qualora l'asse della tazza WC e bidet sia distante più di 40 cm dalla parete si deve prevedere, a 40 cm dall'asse stesso dell'apparecchio sanitario, un maniglione scorriano per consentire il trasferimento;

- la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia-telefono;
Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al cap. II, art. 3, deve inoltre essere prevista l'attrezzabilità con maniglioni e corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza degli apparecchi, con caratteristiche conformi alle specifiche esigenze riscontrabili all'atto dell'assegnazione dell'alloggio e posti in opera in tale occasione.
Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere ed installare un corrimano in prossimità della tazza WC, posto ad un'altezza di cm 80 dal calpestio, di diametro di cm 3-4 se fissato a parete e posto a cm 5 dalla stessa.
Nei casi di adeguamento è consentita l'eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere senza modifiche sostanziali del locale uno spazio laterale di accostamento alla tazza WC e di definire sufficienti spazi di manovra.
Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali è previsto il requisito della visitabilità, il servizio igienico si intende accessibile se è consentito almeno il raggiungimento di una tazza WC e di un lavabo da parte di una persona su sedia a ruote.
Per il raggiungimento dell'apparecchio sanitario s'intende la possibilità di arrivare in diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale per la tazza Wc e frontale per il lavabo.

CUCINE: si richiama l'art 8.1.7 D.M 236/89;

BALCONI E TERRAZZE: si richiama l'art. 8.1.8 D.M. 236/89;

SCALE: si richiama l'art 8.1.10 D.M. 236/89;

ASCENSORE: le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purchè dotata di sistema per l'apertura automatica.
In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi ed il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 secondi.

L'arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza massima di cm + 2.

Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire a porte chiuse.

Le botoniere di comando, interna ed esterna, devono avere i bottoni ad un'altezza massima compresa tra 1.10 e 1.40 metri: per ascensori del tipo a), b) e c) la botoniera interna deve essere posta su una parete laterale ad almeno cm 35 dalla porta della cabina.

All'interno delle cabine, oltre al campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad altezza compresa tra i 1.10 e 1.40 metri ed una luce di emergenza con autono-

mia di almeno 3 ore. I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille; in adiacenza della bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille.

Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove possibile, l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.

SERVOSCALA: si richiama l'art. 8.1.13 D.M 236/89;

AUTORIMESSE: si richiama l'art. 8.1.14 D.M. 236/89;

SPAZI ESTERNI-PERCORSI PEDONALI: il percorso pedonale deve avere un larghezza minima di cm 90 ed avere, per consentire l'inversione di marcia, allargamenti del percorso, da realizzare in piano, almeno ogni 10 metri di percorso lineare (per le dimensioni vedi punto 8.0. 2, spazi di manovra).

Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso di marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno cm 170, su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e prima di qualsiasi interruzione.

Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di cm 10 dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto, almeno ogni 10 metri, da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate.

La pendenza longitudinale non deve superare il 5% ove ciò non sia possibile, sono ammesse pendenze superiori, purchè realizzate in conformità di quanto previsto per le rampe.

Il dislivello ottimale tra il piano di percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di cm 2.5.

Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di cm 15.

Fino ad un'altezza minima di metri 2.10 dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dei fabbricati, che possono essere causa d'infortunio ad una persona in movimento.

SPAZI ESTERNI-pavimentazioni: si richiama l'art. 8.2.2 D.M 236/89;

SPAZI ESTERNI-parcheggi: si richiama l'art. 8.2.3 D.M. 236/89;

Circa le modalità di misura dei singoli elementi si richiama l'art. 8 del D.M. 236/89.

TITOLO IV

COGENZA DELLE PRESCRIZIONI

In sede di progetto possono essere proposte delle soluzioni alternative alle specificazioni ed alle soluzioni tecniche, purchè alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione. a dichiarazione di cui all'art. 1, comma 4, della Legge n13 del 9.1.89 deve essere accompagnata da una relazione corredata da grafici necessari, con la quale viene illustrata l'alternativa proposta e l'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.

Le prescrizioni del presente Regolamento sono derogabili per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

Negli interventi sull'esistente sono ammesse deroghe al presente Regolamento in casi di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.

Le suddette deroghe alle presenti norme sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizzativo, previo parere della C.E. e sentita la USSL.

Per quanto non disciplinato dalle presenti norme si richiamano le disposizioni specifiche contenute nella normativa nazionale e regionale vigente.

OBBLIGO DEL DIRETTORE DEI LAVORI

È fatto comunque obbligo per le concessioni edilizie che il Direttore dei lavori prima della fine degli stessi, produca una perizia giurata che attesti la conformità delle opere alla normativa sulle barriere architettoniche, alla luce anche delle eventuali deroghe concesse dal Sindaco in attuazione delle presenti norme.

CAPITOLO 5

CAVEDI, CORTILI, GIARDINI INTERNI E SUOLO PUBBLICO.

3.5.1. Cavedi, cortili e giardini interni: criteri generali.

Eventuali interventi che interessino cavedi, cortili e giardini interni dovranno tener conto in particolare della circolazione dell'aria e della privacy.

3.5.2. Cavedi.

Soltanto in caso di adattamento di vecchi edifici è ammessa, esclusivamente per la diretta aerilluminazione di latrine, gabinetti da bagno, da disimpegno, la costruzione o creazione di cortiletti interni, detti pozzi luce o cavedo o chiostrine.

3.5.3. Cavedi e giardini interni: comunicazione con spazi liberi.

Devono essere completamente aperti in alto e comunicare in basso direttamente con l'esterno del fabbricato o con altri spazi aperti regolamentari, a mezzo corridoio o passaggi rettilinei a livello del pavimento, mantenuti sempre liberi, di dimensioni non inferiori a m. 1.20 di larghezza e, se coperti, di m. 2.40 di altezza.

3.5.4. Cavedi: caratteristiche.

I cavedi devono avere pareti in tinte chiare ed interamente libere e terminare in basso su pavimento impermeabile munito di scarico delle acque piovane, realizzato in modo da evitare ristagni d'acqua.

E' vietato, in detto scarico, versare acque o materiale di rifiuto proveniente dalle abitazioni.

3.5.5. Cortili, norme di salvaguardia.

E' vietata qualsiasi opera edilizia per effetto della quale risultino peggiorate le condizioni igieniche dei cortili esistenti.

3.5.6. Accessi ai cortili.

I cortili devono avere, di norma, almeno un accesso verso uno spazio pubblico, transitabile agli automezzi: ove tali accessi per automezzi debbano superare dislivelli, occorrerà che abbiano superficie antisdrucciolevole, pendenze e raggi di curvatura tali da permettere una agevole percorribilità ed inoltre avere almeno una piattaforma piana di lunghezza minima di m. 4.00 all'ingresso.

3.5.7. Pavimentazione dei cortili e giardini interni.

Il suolo dei cortili e dei giardini interni deve essere sistemato in modo da permettere lo scolo delle acque e pavimentato per una zona perimetrale larga almeno cm 90, se non pedonabile o 1.50 se pedonabile, in modo da impedire l'infiltrazione d'acqua lungo i muri. Sono ammesse altre soluzioni che assicurino parimenti la difesa dei muri. La restante superficie deve essere sistemata in modo da non dar luogo alla formazione di ristagni di acque.

Ogni cortile deve essere provvisto di presa d'acqua.

3.5.8. Cancelli.

Ove si faccia ricorso a cancelli, porte, portoni motorizzati, dovranno essere adottati i criteri costruttivi ed i dispositivi di protezione contro gli infortuni di cui alla norma UNI del Gennaio 1984 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

3.5.9. Igiene dei passaggi e degli spazi privati.

Ai vicoli ed ai passaggi privati, per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicate le disposizioni riguardanti i cortili.

I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata, dovranno essere tenuti costantemente puliti e sgombri di ogni immondizia e di qualsiasi deposito che possa cagionare umidità, cattive esalazioni o menomare l'aerazione naturale.

Alla pulizia di detti spazi di ragione privata, come di tutte le parti in comune, sono tenuti, in solido, i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano diritto all'uso.

3.5.10. Suolo pubblico: norme generali.

Tutte le strade o altri suoli ad uso pubblico, devono essere provvisti di canalizzazione per il facile e pronto scolo delle acque meteoriche.

E' proibito gettare, spandere o accumulare immondizie o rottami di qualsiasi genere, acque sporche, materiali di scavo o demolizione o altro materiale che provoca offesa, imbrattamento o molestia, sulle strade, sulle piazze, nei cortili e su qualsiasi area di terreno scoperto nell'ambito pubblico o privato, come anche in fossi e canali.

3.5.11. Concessione di suolo pubblico.

Oltre all'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, la concessione del suolo pubblico per parchi di divertimento o per attività estemporanee varie, come fiere, festival, circhi, mercati, esposizioni, accampamenti di no-

madi, raduni, ecc., è data dal Sindaco previo parere del Responsabile del Servizio 1, concernente principalmente:

- a) la disponibilità di acqua potabile e di servizi igienici e loro regolamentari scarichi;
- b) la disponibilità di contenitori idonei per la raccolta dei rifiuti residui alimentari, carta, involucri, ecc.);
- c) le indicazioni ed i mezzi per lo sgombero di infortunati, feriti o comunque colpiti da malore;

Per le attività soggette, restano fatte salve le prescrizioni in materia della C.P.V.L.P.S. nonchè, se del caso, dei Vigili del Fuoco.

CAPITOLO 6

SOPPALCHI, SEMINTERRATI, SOTTERRANEI, SOTTOTETTI, SCALE.

3.6.1. Soppalchi: superficie ed altezza.

La superficie dei soppalchi sarà relazionata alla superficie del locale ed all'altezza delle parti sia inferiori che superiori.

L'altezza netta media interna fra pavimento finito e soffitto finito, sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, non potrà essere inferiore a m. 2.10; in tal caso la superficie del soppalco non supererà $1/3$ della superficie del locale.

Qualora l'altezza come sopra definita, sia per il locale sottostante che per il locale soprastante sia almeno m. 2.30, la superficie del soppalco potrà raggiungere $1/2$ della superficie del locale.

Saranno ammesse gradazioni di superficie intermedie, su parere favorevole del Responsabile del Servizio 1; in ogni caso la superficie del soppalco, ivi comprese le superfici per l'accesso, non supererà mai gli indici di cui al comma precedente.

In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere mai inferiore a m. 2.00.

Non è ammesso comunque l'utilizzo del soppalco sia nelle parti sottostanti che soprastanti, se non in conformità dei requisiti di cui al cap. 4 del presente titolo, per quanto riguarda la destinazione d'uso dei locali ivi indicati.

3.6.2. Aeroilluminazione dei soppalchi.

La parte soprastante deve essere totalmente aperta e munita di balaustra avente altezza non inferiore a m. 1.00. Gli ambienti realizzati mediante soppalchi devono risultare regolamentari per quanto riguarda la superficie aeroilluminante; devono essere inoltre, assicurate tutte le caratteristiche ed i requisiti di cui al capitolo 4 del presente titolo ad eccezione dell'altezza. Resta inteso, in ogni caso, che le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate.

3.6.3. Seminterrati e sotterranei: definizioni.

S'intende per seminterrato quel locale che per parte della sua altezza si trova sotto il piano del marciapiede del fabbricato; per sotterraneo, si intende quel locale che si trova completamente sotto il piano del marciapiede del fabbricato.

Sia i locali seminterrati che sotterranei non possono essere destinati ad uso abitativo.

3.6.4. Caratteristiche d'uso dei locali seminterrati e sotterranei.

I locali di cui all'articolo precedente possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone quali servizi igienici, magazzini di vendita, uffici, mense, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali (fatte salve le particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni), quando abbiano i seguenti requisiti:

- a) altezza e superficie minima utile secondo gli indici previsti per le specifiche destinazioni;
- b) dispositivi tecnici tali da assicurare sia lateralmente che interiormente una buona impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici: detti requisiti sono da ritenersi soddisfatti quando i locali abbiano vespaio di m. 0.50 di altezza (in alternativa possono essere realizzate opere di protezione diverse a condizione che venga documentato il raggiungimento dello stesso risultato), pavimento unito ed impermeabile, muri protetti efficacemente dall'umidità del terreno, isolamento termico a norma della L.373/76, sia per i pavimenti che per le pareti, indici di fonoisolamento di cui al capitolo 4 del presente Titolo;
- c) adeguate condizioni di aerilluminazione diretta come previsto nel capitolo 4 del presente titolo; alternativamente, qualora sia tecnicamente impossibile, condizionamento ambientale che assicuri i limiti previsti per le specifiche destinazioni d'uso;
- d) scarico regolamentare della acque residue in collettori che non possono dar luogo a rigurgiti;
- e) idonee canne di ventilazione sfocianti oltre il tetto;
- f) le condutture eventualmente presenti devono essere adeguatamente isolate e protette;
- g) ottenere in relazione alle specifiche destinazioni, le previste autorizzazioni in materia di sicurezza, prevenzione, igiene del lavoro, ecc.

Dette autorizzazioni devono essere ottenute prima dell'inizio dell'attività.

3.6.5. Autorizzazioni all'uso a scopo lavorativo dei locali seminterrati e sotterranei.

L'uso a scopo lavorativo degli ambienti di cui ai precedenti articoli 3.6.3. e 3.6.4. deve essere,

ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 303/56 autorizzato dall'E.R. sentito il parere del Responsabile del Servizio 1 che viene rilasciato previa intesa tra organi tecnici competenti specificatamente in materia di igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

3.6.6. Sottotetti: isolamento e licenza d'uso.

I locali di abitazione posti sotto i tetti o terrazzi devono essere adeguatamente isolati

mediante la messa in opera di materiale isolante tale da assicurare le condizioni previste dalle Norme della Legge 373/76. I vani sottotetto o parti di esso che abbiano i requisiti di abitabilità previsti dal capitolo 4 del presente titolo possono essere autorizzati all'uso quali locali di abitazione principale, accessori e di servizio, in tal caso dovranno essere stati specificatamente previsti in progetto e autorizzati in fase di concessione.

3.6.7. Scale di uso collettivo a servizio di più alloggi: aeroilluminazione.

Le scale che collegano più di due piani compreso il piano terra, devono essere aerate ed illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a mq 1 per ogni piano.

Potrà essere consentita l'illuminazione dall'alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere pari a mq 0.40 per piano servito.

Gli eventuali infissi devono essere comodamente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione. I vetri che costituiscono pareti del vano scala, devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.

Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l'apertura di finestre per l'aerazione di locali contigui.

Sono escluse dalla regolamentazione di cui al presente articolo e successivi le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche.

3.6.8. Caratteristiche dei materiali delle scale di uso collettivo.

Le pareti dei vani scala devono essere rivestite con materiali lavabili che consentano una facile pulizia e di almeno cm 180 di altezza.

Stesse caratteristiche devono avere il gradino - alzata pedata e pianerottoli - nonchè il parapetto o la blaustra completi di scorrimento.

3.6.9. Sicurezza e numero delle scale.

Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di scorrimento con altezza non inferiore a cm 90 e parapetti che dovranno essere realizzati con aperture di larghezza minima non superiore a cm 11 ed in modo da non favorire l'arrampicamento.

E' vietata l'apertura di porte in adiacenza al gradino della rampa e comunque la distanza fra i punti più vicini fra il primo gradino della rampa in discesa e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a m. 0.50.

Ogni edificio deve essere dotato di una scala se la sua superficie coperta non supera i 200 mq. Per l'eccedenza, sarà predisposto un maggior numero di scale continue,

dalla base alla sommità, in ragione di n 1 scala per ogni 400 mq o frazione.

3.6.10. Larghezza delle scale.

La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti, comunque non deve essere inferiore a m. 1.20 se di uso comune o pubblico, fatto salvo quanto previsto dal punto 3.4.76. del presente Regolamento.

Nel caso di scale che collegano locali di abitazioni, le stesse non dovranno avere larghezza inferiore a m. 1.00. Se colleganti vani abitativi con cantine, sottotetti dello stesso alloggio, ecc., può essere consentita una larghezza di rampa inferiore e comunque non minore di cm 80.

3.6.11. Dimensioni delle scale di uso comune.

I gradini delle scale devono avere le seguenti dimensioni:

- alzata minima di cm 16, massima di cm 18; l'altezza massima dell'alzata è consentita solo per casi particolari e comunque solo per progetti di ristrutturazione;
- pedata di profondità tale che la somma di essa con due alzate sia non inferiore a cm 63.

Per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte almeno ogni 10 alzate con idonei pianerottoli che per le nuove costruzioni non devono essere di lunghezza inferiore a m 1.20 salvo quanto disposto al successivo articolo.

3.6.12. Scale a chiocciola.

Per gli edifici di nuova costruzione ove sia prevista la realizzazione di scala a chiocciola per il collegamento di due o più piani, tra diversi alloggi o comunque ad uso comune, questa dovrà avere una pedata di profondità minima di cm 25 escluse eventuali sovrapposizioni, per una larghezza di almeno m. 1.00 per ogni gradino; l'alzata deve osservare gli indici di altezza indicati all'articolo precedente.

Le scale a chiocciola che collegano locali abitativi di uno stesso alloggio dovranno avere pedata di profondità minima di cm 25 e larghezza di almeno m. 1.00. Le scale a chiocciola che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti o con spazi accessori, ecc. devono avere una apertura di diametro non inferiore a m. 1.20.

3.6.13. Chiusura delle scale di uso comune.

Nelle nuove costruzioni la scala di accesso all'alloggio, se unica, deve essere coperta; dovrà inoltre essere chiusa su ogni lato fermo restando quanto previsto dagli artt. 3.6.7. e 3.6.9. qualora sia l'unico collegamento per gli alloggi situati su più di due piani.

CAPITOLO 7

ESERCIZI DI OSPITALITA' ED ABITAZIONE COLLETTIVA

3.7.0. Norme generali.

Gli esercizi di ospitalità e le abitazioni collettive, ad esclusione di quelle regolate da norme speciali, indicate e disciplinate dalla legge 17 Maggio 1983, n 217 e dalla legge regionale 8 Febbraio 1982, n 11 e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione per i campeggi ed i villaggi turistici di cui al successivo Capitolo 15, ferme restando le autorizzazioni amministrative e sanitarie previste per l'apertura e l'esercizio, oltre ai requisiti dalla precitata legislazione devono rispondere anche ai requisiti ed alle norme riportate ai successivi articoli.

a) ALBERGHI, MOTEL, AFFITTACAMERE.

3.7.1. Superficie cubatura minima delle camere.

Le superfici minime delle camere dovranno essere conformi a quelle previste dal D.P.R. 30 Dicembre 1970, n 1437 e, pertanto:

- la superficie minima utile netta delle camere ad un letto è fissata in mq 8 e quella delle camere a due letti in mq 14.

Le dimensioni di cui sopra, vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.

L'altezza minima netta delle camere non dovrà essere inferiore a m. 2.70.

Fermo restando che le camere da letto non possono ospitare più di quattro letti, nel qual caso deve essere considerato appartamento, oltre il secondo letto e per ogni letto in più, la cubatura minima va aumentata di mc 18 con non meno di mq 6 di superficie.

3.7.2. Requisiti di abitabilità.

Per quanto concerne i requisiti di illuminazione, isolamento acustico, temperatura, condizionamento e tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rimando ai requisiti previsti per le civili abitazioni di cui al Capitolo 4 del presente Titolo.

Dovranno essere rispettati i requisiti per le persone fisicamente impedite, così come previsti nel Capitolo 4.

Devono inoltre essere rispettate le norme vigenti in materia di prevenzione incendi ed ogni altra norma in materia di sicurezza ivi comprese quelle relative agli obblighi di conformità per i materiali, gli impianti elettrici e gli impianti di servizio.

3.7.3. Servizi igienici.

Diregola ogni camera deve essere dotata di servizio igienico completo di lavabo, W.C., bagno o preferibilmente doccia, cestino rifiuti. I servizi comuni, sono ammessi nei soli alberghi classificati con una stella così come individuati nell'allegato A alla legge regionale 8 Febbraio 1982, n 11 "Disciplina della classificazione alberghiera" e successive modificazioni e per gli esercizi aventi le stesse caratteristiche. In questo caso, fermo restando che comunque la camera dovrà essere provvista di lavabo, dovrà essere previsto un bagno completo per ogni 10 posti letto aventi le caratteristiche e le superfici così come previste per la civile abitazione.

3.7.4. Locali comuni: ristoranti, bar, ecc.

Tutti gli spazi comuni, dovranno osservare gli indici minimi dei requisiti degli alloggi per civile abitazione, in particolare per quanto concerne l'illuminazione, l'isolamento acustico, la temperatura ed il condizionamento. Gli eventuali locali di preparazione e consumazione pasti (alberghi provvisti di ristorante), bar, ecc, dovranno osservare tutte le indicazioni previste nel Titolo IV del presente Regolamento.

b) CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE, RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (ALBERGHI RESIDENZIALI).

3.7.5. Requisiti.

Le case ed appartamenti per vacanze e le residenze turistico alberghiere devono possedere tutti i requisiti di abitabilità previsti per le civili abitazioni e riportati al Capitolo 4 del presente Titolo.

c) OSTELLI PER LA GIOVENTU', CASE PER FERIE, COLLEGI.

3.7.6. Caratteristiche.

Gli ostelli per la gioventù, le case per ferie, i collegi devono disporre di:

- a) dormitori separati per i due sessi aventi cubatura tale da assicurare almeno mc 18 per persona; nel caso di dormitori fino a 4 persone, dovranno essere assicurati gli indici minimi previsti per gli alberghi. Tale volume è riducibile a 15 mc per i collegi per bambini fino ad una età di anni 12;
- b) aree sociali destinate a soggiorno ed eventualmente a studio;
- c) refettorio con superficie da mq 0.70 a mq 1.20 per persona in relazione all'età;
- d) cucina avente tutte le caratteristiche riportate nel Titolo IV del presente Regolamento;
- e) lavanderia e comunque un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sudicia;

f) una latrina ogni 10 persone, 1 lavabo ogni 5 persone, una doccia ogni 10 persone. Tali servizi, distinti per i due sessi, devono essere realizzati secondo le modalità ed avente le caratteristiche previste nel Capitolo 15,

g) locale infermeria con numero di posti letto pari al 5% della ricettività totale dell'abitazione, sistemati in camerette di non più di due letti, separate per sesso, dotate di servizi igienici propri con accesso opportunamente disimpegnato;

h) locale isolato per la temporanea sosta di individui ammalati, o sospettati di esserlo, di forme contagiose, dotato di servizio igienico proprio;

i) servizio per la disinfezione e la disinfestazione della biancheria, delle suppellettili e delle stoviglie in uso ai soggetti di cui al precedente punto h).

Tutti gli ambienti devono avere pavimento di materiale compatto ed unito, facilmente lavabile, pareti rivestite di materiale impermeabile fino ad una altezza di m. 2 e devono inoltre possedere tutti i requisiti (illuminazione, isolamento acustico, temperatura e condizionamento) previsti per gli alloggi di civile abitazione di cui al Capitolo 4 del presente Titolo.

Dovranno essere osservati i requisiti per persone fisicamente impedito, così come previsti dalla normativa vigente (vedi anche Capitolo 4).

3.7.7. Alloggi Agro - Turistici.

Fermo restando quanto disposto dalla legge 5 Dicembre 1985, n 730 "Disciplina dell'Agriturismo", i complessi o gli alloggi destinati a tale attività devono possedere i requisiti minimi, per gli aspetti igienico- sanitari, di cui all'art. precedente ad eccezione dei punti g), h), i) che si applicano solo per attività che prevedano la presenza di un numero di ospiti maggiore di 50.

Tali requisiti si applicano in via provvisoria fino all'adeguamento alla normativa igienico-sanitaria che verrà stabilita dalla Regione ai sensi dell'art. 5 della legge 730/85.

d) DORMITORI PUBBLICI - ASILI NOTTURNI, OSPIZI.

3.7.8. Dormitori pubblici - asili notturni: caratteristiche.

Trattasi di esercizi di ospitalità a carattere temporaneo, di tipo collettivo, con attrezzature essenziali.

I dormitori pubblici o asili notturni, sempre separatamente per i due sessi, devono avere almeno:

- una cubatura tale da assicurare minimo mc 18 per posto letto;
- una disponibilità di servizi igienici collettivi aventi le caratteristiche previste al Capitolo 9 per gli Alberghi diurni e che assicurano almeno un bagno completo per

ogni 10 letti, un lavabo ogni 5 letti;

- un esercizio di disinfezione e disinfestazione degli individui, della biancheria e dei letti con locali per la bonifica individuale.

Tutti gli ambienti devono inoltre avere tutte le caratteristiche previste all'ultimo comma dell'art.3.7.6.

3.7.9. Ospizi: standards strutturali e gestionali.

In merito agli ospizi ed esercizi di ospitalità collettiva, si rimanda al piano socio-assistenziale regionale vigente.

CAPITOLO 8

LOCALI DI RITROVO E PER PUBBLICI SPETTACOLI.

3.8.0. Normativa generale.

I locali di cui al presente Capitolo devono rispettare le norme previste in materia di igiene e sicurezza previste dalla normativa nazionale in vigore, in particolare quelle dettate dalla Circolare del Ministero dell'Interno n 16 del 05.02.1951 ed inoltre quanto di seguito previsto.

Per quanto altro non previsto nel presente Capitolo sono fatte salve le norme generali di Regolamento.

Restano altresì fatte salve le prescrizioni in materia della Commissione provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo nonché le norme di sicurezza e le competenze dei Vigili del Fuoco in proposito.

3.8.1. Cubatura minima.

I teatri, i cinema ed in genere tutti gli ambienti adibiti a pubblico spettacolo, ritrovo o riunioni, devono essere di adeguata cubatura in relazione al numero di posti e devono inoltre essere ben ventilati, se occorre anche con mezzi meccanici e con impianti di condizionamento dell'aria. La cubatura dello spazio destinato agli spettatori non deve essere in ogni caso inferiore a mc 4 per ogni potenziale utente.

3.8.2. Servizi.

Ogni locale di cui al precedente punto, deve essere provvisto di almeno due servizi igienici preferibilmente del tipo alla turca, con regolare antilatrina, divisi per sesso fino a 200 possibili utilizzatori contemporanei del locale, con l'aggiunta di un ulteriore servizio igienico per ogni successivo incremento di 100 possibili utenti.

Nell'antilatrina deve essere collocato un lavabo ad acqua corrente e potabile. I locali adibiti a servizi igienici devono avere le caratteristiche e le attrezzature previste per gli esercizi ricettivi di cui al Capitolo 15 del presente Regolamento.

3.8.3. Requisiti.

Gli edifici di cui al presente capitolo devono possedere tutti i requisiti previsti per le civili abitazioni dal presente Regolamento, ad eccezione di quelli di aerilluminazione naturale diretta per il conseguimento dei quali si farà ricorso ad idonei impianti tecnici. Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere mantenuti in esercizio in modo da ottenere condizioni ambientali di benessere previste dal Capitolo 6 del presente Titolo.

Gli impianti di ventilazione devono assicurare un ricambio d'aria per una portata non inferiore a mc 30 persona/ora.

3.8.4. Divieto di fumare.

Nei locali di cui all'art. 3.8.1. devono essere applicati cartelli luminosi o fluorescenti recanti la scritta "VIETATO FUMARE", in numero adeguato alla tipologia ed alla dimensione del locale, disposti all'interno dello stesso in posizione ben visibile ai frequentatori e, almeno uno, sempre ben visibile, nell'ingresso salvo il disposto dell'art. 4 della Legge 11 Novembre 1975, n 584.

CAPITOLO 9

STABILIMENTI BALNEARI, ALBERGHI DIURNI, PISCINE.

3.9.1. Autorizzazione.

Ferma l'autorizzazione Amministrativa di cui all'art. 86 del T.U. 18 Giugno 1931, n. 773, chiunque intenda aprire e mantenere in funzione stabilimenti balneari, piscine o alberghi diurni, deve ottenere anche una speciale Autorizzazione Sanitaria rilasciata dall'E.R. su conforme parere del Responsabile del Servizio 1 che la concede quando gli stessi abbiano anche le caratteristiche riportate negli articoli successivi. In merito alle caratteristiche generali tipologiche e di esercizio delle piscine, si richiama il rispetto della normativa nazionale (Circolare n. 16/1951 Ministero Interni, Circolare n. 128/1971 Ministero Sanità, n. 86/1982 Ministero Sanità) e regionale (Circolare n. 28/1977 Regione Lombardia) e successive eventuali modifiche ed integrazioni in materia.

Dovrà comunque essere rispettata anche la vigente normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche e le relative prescrizioni tecniche di attuazione (vedi anche Capitolo 4 art. 3.4.76.)

Si richiama inoltre, se del caso, il rispetto del D.M. 25.08.1989.

a) STABILIMENTI BALNEARI.

3.9.2. Numero utenze ammissibili.

Stabilito che per ogni persona, in uno stabilimento balneare, deve essere assicurata una superficie minima di mq 5, si considera come numero massimo di utenze ammissibili, il rapporto tra la superficie dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati a servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro occorrente) e la superficie minima per ogni singolo utente.

3.9.3. Cabine spogliatoio - Numero minimo, caratteristiche, dotazione.

Il numero minimo delle cabine-spogliatoio non può essere inferiore ai 2/3 del numero delle utenze massime ammissibili.

Le cabine spogliatoio, in qualsiasi materiale realizzate, devono avere una altezza non inferiore a m. 2.20, una superficie minima di mq 2.50.

Le cabine devono avere almeno la seguente dotazione minima:

- 1 sedile;
- 1 appendiabiti;
- 1 specchio;

- 1 cestino porta rifiuti;
- impianto di illuminazione artificiale;
- punto presa per asciugacapelli.

La pavimentazione delle cabine deve essere completamente liscia e facilmente lavabile per una corretta pulizia.

Lungo tutto il lato di accesso alle cabine, dovrà essere realizzato un marciapiede idoneo di larghezza minima di m. 1.

Le operazioni di pulizia delle cabine, devono essere effettuate con periodicità giornaliera.

3.9.4. Numero minimo dei servizi: caratteristiche e dotazione minima.

Il numero minimo dei W.C., complessivamente, non può essere inferiore a 1/10 del numero delle cabine spogliatoio.

I servizi devono essere separati per i due sessi; per gli uomini, 1/3 del numero dei W.C. può essere sostituito con orinatoi a parete.

Tutti i W.C., siano essi destinati agli uomini che alle donne, devono essere provvisti di adeguati spazi antibagno dove dovranno essere posti più lavabi o un unico lavabo con almeno un punto di erogazione ogni 5 servizi ed aventi dotazione e caratteristiche come indicato negli artt. 3.9.32 e 3.9.33.

Le pareti verticali dei servizi devono essere piastrellate o rivestite con materiale impermeabile e di facile pulizia e disinfezione per un'altezza non inferiore a m. 2.

La pavimentazione deve essere in materiale antisdrucciolevole e di facile pulizia munita di apposito fognolo sifonato.

Tutte le pareti devono avere spigoli arrotondati.

I locali di servizio devono essere aerati direttamente o mediante canne di ventilazione.

I servizi devono essere provvisti di prese d'acqua e relative lance in numero sufficiente.

Per quanto non previsto nel presente articolo i servizi igienici devono avere caratteristiche e strutturazioni uguali a quelle previste nel Capitolo 15 del presente Titolo.

3.9.5. Docce.

Il numero di docce, che preferibilmente dovranno essere all'aperto, non deve essere inferiore a 1 ogni 25 utenti.

Le docce dovranno avere una piattaforma di almeno 1 X 1 con fognolo o pilette sifonate.

3.9.6. Raccoglitori di rifiuti.

Su tutta l'area dello stabilimento dovrà essere sistemato un adeguato numero di rac-

coglitori di rifiuti, che giornalmente, a cura della gestione, dovranno essere vuotati.

3.9.7. Pronto soccorso.

Tutti gli stabilimenti balneari devono essere provvisti di un locale di superficie minima di mq 12, attrezzato a pronto soccorso, con presidi farmacologici e attrezzature necessarie, dotato di apparecchio telefonico collegato direttamente con l'esterno. In tutti gli stabilimenti balneari e piscine aperte al pubblico, dovrà essere prevista la presenza continuativa di un bagnino abilitato al salvataggio ed alle prime norme di pronto soccorso.

3.9.8. Luoghi di ristorazione.

Qualora negli stabilimenti balneari fossero posti in esercizio bar, ristoranti, ecc, questi dovranno avere, oltre alle necessarie e preventive autorizzazioni, anche tutte le caratteristiche previste nel Titolo IV del presente Regolamento.

b) ALBERGHI DIURNI.

3.9.9. Superficie minima dei locali.

I camerini degli alberghi diurni devono avere altezza regolamentare, una superficie di base non inferiore a mq 4 per i bagni a vasca; in caso di bagni a doccia i camerini devono essere preceduti da uno spogliatoio di superficie non inferiore a mq 1 o, in alternativa, possono essere consentiti adeguati spazi anti-doccia per riporre gli indumenti.

Sia negli spazi destinati ai bagni a vasca sia nelle zone doccia, devono essere previsti aerotermini o termo-ventilatori; nel caso di doccia con spazio anti-doccia gli aerotermini o termoventilatori realizzati in numero pari ai posti doccia, dovranno essere previsti in un apposito spazio preferibilmente antistante alle stesse docce.

3.9.10. Servizi igienici.

Gli alberghi diurni devono essere provvisti di servizi igienici, distinti per sesso, in numero non inferiore ad 1 per ogni 10 camerini e di un adeguato numero di lavabi con erogazione di acqua potabile.

Tutti i comandi per l'erogazione dell'acqua, devono essere non manuali, possibilmente a pedale o a cellule fotoelettriche con distributori di salviette di panno non riutilizzabili o di carta, ovvero asciugatoi termoventilanti; distributori di sapone liquido o in polvere; un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

I pavimenti devono essere a superficie unita ed impermeabile, con opportuna pen-

denza verso una bocca di scarico delle acque di lavatura raccordata alla fognatura.

3.9.11. Caratteristiche dei locali: pareti e pavimenti.

Le pareti ed i pavimenti dei camerini, degli spogliatoi, secondo il tipo di bagno, nonché dei servizi igienici, devono essere piastrellati (sulle pareti fino ad un'altezza di m. 2) e comunque costituiti di materiale impermeabile, di facile lavatura e disinfezione, con angoli interni fra il pavimento e le pareti arrotondati.

Il pavimento, inoltre, deve avere adeguata pendenza verso pilette sifonate e fognolo che permetta il facile scolo delle acque di lavaggio, nonché essere antisdrucciolevole.

Infine, tutte le superfici impermeabili delle pareti interne e perimetrali, nelle normali condizioni di uso ed occupazione, non devono presentare tracce di condensa.

3.9.12. Caratteristiche dell'arredamento.

Tutte le suppellettili al servizio dei camerini, degli spogliatoi o spazi antiodocce nonché dei servizi igienici, devono essere costituite da materiale impermeabile ed avere superficie liscia idonea ad una facile detersione e disinfezione.

3.9.13. Aerazione.

Fermo restando che per i servizi è consentita un'altezza di m. 2.40, l'altezza dei vani di soggiorno sia del personale che eventualmente degli ospiti deve essere di almeno m. 2.70.

L'aerazione dei vani di cui agli artt. precedenti è ammessa sia a mezzo superficie finestrata che in aspirazione forzata; in quest'ultimo caso deve essere assicurato un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora in espulsione continua.

Se l'aerazione avviene per mezzo di finestra, questa deve essere preferibilmente di tipo a vasistas, allo scopo di evitare le formazioni di correnti d'aria.

3.9.14. Condizionamento.

Gli impianti di condizionamento dell'aria, obbligatori per i locali interrati, devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria idonee ad assicurare condizioni di benessere delle persone ed in particolare garantire i requisiti di cui all'art. 3.4.47 del Capitolo 4 del presente Titolo.

3.9.15. Locali depositi.

Tutti gli alberghi diurni devono essere provvisti di apposito locale di deposito di materiale per le pulizie e per la biancheria di ricambio.

3.9.16. Disinfezione.

I bagni e le docce, dopo ogni uso vanno detersi e disinfettati con i materiali idonei. La disinfezione dei servizi igienici deve, invece, essere effettuata giornalmente con detersione ad ogni occorrenza.

3.9.17. Cambio biancheria.

Dopo ogni bagno o doccia si dovrà provvedere al cambio della biancheria che dovrà essere effettuato a cura del gestore. La biancheria in dotazione al servizio, per essere riutilizzata, deve essere sottoposta a lavaggio.

3.9.17. Bis Altre prestazioni dell'albergo diurno.

Per tutte le altre prestazioni tipiche dell'albergo diurno per la cura della persona, si fa rimando alla specifica normativa.

c) PISCINE DI USO COLLETTIVO.

3.9.18. Caratteristiche della vasca.

Le pareti ed il fondo della vasca devono essere perpendicolari e rivestite in modo da assicurare l'impermeabilità con materiale idoneo (piastrellatura in mosaico o altro). Alloscopo di garantire una facile pulizia e disinfezione, i materiali usati devono essere preferibilmente di colore chiaro.

La piscina, per almeno una profondità di m. 0.80, deve avere pareti perfettamente verticali e lisce anche allo scopo di assicurare una regolare virata.

Su almeno metà del perimetro della piscina in posizione idonea devono essere realizzate delle canalette per lo sfioro delle acque che devono essere scaricate nel rispetto della normativa vigente.

La vasca deve essere circondata, lungo tutto il perimetro, da una banchina di larghezza non inferiore a m. 1.50 costituita o rivestita di materiale antisdrucchiolante.

3.9.19. Acqua di alimentazione: caratteristiche.

Qualunque sia il sistema di alimentazione, l'acqua in entrata deve possedere buone caratteristiche igieniche. In particolare gli indici batterici devono essere assenti o contenuti entro i limiti normalmente ammessi per le acque potabili.

Le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche devono dimostrare l'assenza di sostanze tossiche, irritanti, inquinanti o comunque che possano risultare nocive ai bagnanti.

E' prevista la possibilità di aggiungere all'acqua in entrata piccole quantità di so-

stanze algicide, come ad esempio il solfato di rame in quantità variabile da 1 a 2 /mc.

3.9.20. Alimentazione delle piscine.

In base alle modalità con cui viene effettuata, le piscine possono essere alimentate:

- a circuito aperto;
- a circuito chiuso;
- altri sistemi, che dovranno essere valutati, caso per caso, dal Servizio 1 ai fini della prescritta autorizzazione.

3.9.21. Piscine con alimentazione a circuito aperto.

L'acqua viene prelevata da un corpo idrico situato in prossimità della vasca e viene fatta passare, quindi, attraverso la vasca natatoria e poi inviata allo scarico.

L'uso di queste piscine è consentito solo quando l'acqua di alimentazione è idonea alla balneazione o è sottoposta, prima dell'ingresso in vasca, ad idoneo trattamento di disinfezione e che il tempo di permanenza dell'acqua nella vasca non superi il limite di 6 ore e che, sempre per ogni bagnante, sia previsto un volume di acqua non inferiore a mc 5.

3.9.22. Piscine con alimentazione a ciclo chiuso.

Questo sistema consiste nel fatto che l'acqua viene fatta continuamente passare attraverso un apposito impianto di trattamento che restituisce all'acqua già utilizzata i suoi dovuti requisiti, dopo di che essa viene rinviata all'uso.

Le perdite dovute ad evaporazione, sgocciolamento dei bagnanti, ecc., vengono quotidianamente reintegrate con nuove acque provenienti dal sistema esterno di alimentazione.

3.9.23. Depurazione, riciclo, afflusso e ricambi d'acqua.

L'acqua di afflusso alle piscine alimentate a circuito chiuso deve essere ininterrottamente depurata.

Il riciclo completo dell'acqua deve avvenire in meno di 8 ore. L'acqua di alimentazione deve affluire nella vasca con una portata di base sufficiente a sostenere il numero di cicli di rinnovo; a questa portata deve in ogni caso sommarsi l'integrazione necessaria a compensare le perdite per evaporazione, per sfioro o per altre cause, in misura non inferiore al 10% della portata base. La sostituzione dell'acqua della piscina va effettuata parzialmente o totalmente quando sono superati i parametri di concentrazione di cui alla Circolare del Ministero della Sanità n 128 del 16 Giugno 1971.

L'impianto dovrà essere comunque dimensionato in modo da garantire lo svuotamento della vasca in 4 ore ed il ricambio totale in 6 ore.

3.9.24. Caratteristiche delle canalette di sfioro.

Le canalette di sfioro svolgono la funzione di scarico di troppo pieno, di raccolta dei materiali galleggianti (grasso, capelli, ecc.) e viene indicata ai bagnanti come sede appropriata per sversarvi le secrezioni nasali e salivari.

Nella stessa canaletta, possono essere fatte convergere le acque che si raccolgono sul pavimento immediatamente circostante ai bordi della vasca.

La tubazione principale di raccolta degli scarichi collegati alla canaletta di sfioro, deve essere raccordata allo scarico finale.

3.9.25. Accesso in vasca.

Per le piscine pubbliche all'ingresso, sotto la responsabilità del gestore, deve essere raccomandato che tutti gli utenti si servano delle docce individuali e comunque l'accesso alla vasca deve avvenire unicamente attraverso un passaggio obbligato munito di docce e zampilli e ad acqua corrente sul pavimento per una profondità di cm 15 minimo per una lunghezza non inferiore a m. 3, allo scopo di garantire una buona pulizia del bagnante.

Se la piscina è dotata anche di uno spazio contiguo a prato o comunque non pavimentato o di diretto accesso ai locali di ristoro, il ritorno in vasca dovrà essere realizzato con apposito ingresso provvisto di una vasca ad acqua corrente di altezza non inferiore a cm 15 e lunga almeno m. 2.

3.9.26. Uso della cuffia.

In tutte le piscine aperte al pubblico è fatto obbligo al gestore di far utilizzare agli utenti la cuffia che dovrà essere esibita all'ingresso.

3.9.27. Temperature dell'acqua e dell'ambiente.

La temperatura dell'acqua in vasca deve presentare valori generalmente compresi tra i 20 e 22°C negli impianti al coperto e tra i 18 e 25°C in quelli all'aperto.

La temperatura dell'aria in piscine riscaldate artificialmente (coperte) deve essere superiore di 4-5°C rispetto alla temperatura dell'acqua della vasca; comunque non deve mai essere superiore a 30°C e inferiore a 24°C.

3.9.28. Recettività del complesso.

La recettività del complesso-piscina si calcola in relazione al volume di acqua nella misura di mc 3

per ogni bagnante, oppure in relazione allo specchio dell'acqua, nella misura di mq 2 per ogni bagnante.

3.9.29. Tipi di spogliatoi.

Gli spogliatoi possono essere:

- a rotazione;
- singoli;
- collettivi.

E' consigliabile sempre la realizzazione degli spogliatoi a rotazione; solo eccezionalmente, previo parere del responsabile del Servizio 1 della U.S.S.L. territorialmente competente, che detterà di volta in volta le necessarie prescrizioni, possono essere realizzati spogliatoi singoli (costituiti da cabine noleggiate e usate da una sola persona, di dimensioni minime di m. 1 per 1) o spogliatoi collettivi.

3.9.30. Caratteristiche dello spogliatoio a rotazione.

Gli spogliatoi a rotazione sono costituiti da cabine in numero non inferiore al 15% del numero massimo degli utenti calcolata ai sensi dell'art. 3.9.8., detratto il numero di cabine singole e spogliatoi collettivi ove presenti. Le cabine a rotazione devono avere dimensioni minime di m. 1.5x1.5 e avere due porte poste sui lati opposti: l'una si apre sul percorso a piedi calzati, l'altra su quello a piedi nudi come meglio specificato al successivo ultimo comma; le porte inoltre devono essere realizzate in modo che,

a cabine libere, le stesse siano sempre aperte, mentre a cabine occupate si blocchino dall'interno.

Le pareti devono avere un'altezza di m. 2 complessiva di uno spazio libero fra pavimento e parete di altezza pari a cm 30 per rendere più facili le operazioni di pulizia e disinfezione. Tutte le superfici verticali ed orizzontali, oltre ad avere gli spigoli arrotondati devono essere costituite o rivestite interamente con materiale lavabile.

Le cabine degli spogliatoi a rotazione oltre ad avere le porte a chiusura simultanea come sopra detto, devono essere dotate di un sedile; il tutto deve essere di materiale liscio, facilmente lavabile e di buona resistenza.

Negli spogliatoi a rotazione, devono essere previste due corsie corridoio affinché il bagnante, dopo il pagamento del biglietto e dopo l'attraversamento di un apposito spazio di separazione, si inoltri nel corridoio a piedi calzati ed entri nella cabina libera, individuabile perchè a porta aperta; dopo aver riposto gli indumenti, esca dalla porta verso il percorso a piedi nudi fino all'accesso alla vasca così come descritto nell'art. 3.9.25.

Sul percorso a piedi nudi e prima dell'ingresso all'accesso della vasca, dovrà essere

previsto apposito spazio o locale per il recapito degli indumenti.

3.9.31. Rientro del bagnante dalla vasca.

Il rientro dei bagnanti deve avvenire direttamente agli spazi dei servizi (docce, servizi, spogliatoi) senza dover riattraversare la zona "accesso alla vasca".

3.9.32. Proporzionamento delle docce e dei W.C.

Le piscine aperte al pubblico devono avere, almeno:

1) per uomini:

a) 2 W.C. (o, in alternativa, 1 W.C. e 2 orinatoi) ogni 60 utenti;

c) 1 doccia ogni 20 utenti;

2) per donne:

a) 1 W.C. ogni 30 utenti;

b) 1 doccia ogni 20 utenti;

3) per portatori di handicap:

sulla base della vigente normativa.

3.9.33. Caratteristiche delle zone docce e dei W.C.

La zona doccia deve comunicare con una zona provvista di termoventilatori ad aria calda o asciugacapelli obbligatori in numero pari ai posti doccia.

I locali W.C. devono avere superficie non inferiore a mq 1.50, essere provvisti di turca o tazza con distributori di idonei coprisedili a perdere.

E' consigliabile realizzare uno spazio unico antilatrina dove dovranno essere sistemati più lavabi od un unico lavabo con almeno un punto di erogazione di acqua calda e fredda per ogni 3 servizi.

Le pareti verticali dei servizi e delle docce, devono essere piastrellate o rivestite con materiale impermeabile e di facile pulizia e disinfezione fino ad un'altezza di m. 2.

Le pareti verticali ed orizzontali devono avere spigoli arrotondati.

In tutti i servizi devono essere previste sufficienti prese d'aria con relative lance per le operazioni di lavaggio e apposita piletta o fognolo sifonati.

I comandi per l'erogazione dell'acqua devono essere preferibilmente non manuali, possibilmente a pedale o a gomito o a cellula fotoelettrica. Devono inoltre essere previsti, negli spazi antilatrine, distributori di sapone liquido o in polvere e salviette a perdere e/o termoventilatori asciugamani; in tutti i locali servizi deve essere sistemato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

Tutte le altre suppellettili eventuali, non comprese nel presente articolo, dovranno

essere costituite da materiale liscio e facilmente lavabile.

3.9.34. Aerazione e illuminazione dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi.

Tutti i locali dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi, devono avere idonea illuminazione e aerazione ottenuta mediante finestratura possibilmente a vasistas.

Qualora per alcuni locali l'illuminazione naturale avvenga con apertura sollevata dal margine superiore della tramezzatura, occorrerà installare idonei dispositivi meccanici di aspirazione forzata allo scopo di garantire i necessari ricambi d'aria; in questo caso occorre il preventivo parere del Responsabile del Servizio I della U.S.S.L. territorialmente competente.

3.9.35. Insonorizzazione.

Le pareti delle piscine coperte, limitatamente alla zona vasca, dovranno essere opportunamente insonorizzate allo scopo di evitare risonanza.

3.9.36. Obblighi del gestore.

In tutte le piscine aperte al pubblico è fatto obbligo, a cura del gestore, esporre, in zona ben visibile (alla cassa):

- 1) il numero massimo di utenti ammissibili in relazione alla recettività del complesso;
 - 2) il numero massimo di utenti presenti nel turno e sulla base del quale viene determinata la clorazione;
 - 3) i valori di cloro misurati nella vasca con specificato il limite massimo ammesso.
- Questi valori, oltre ad essere esposti anche in un punto ben visibile della vasca, dovranno essere registrati di continuo o a scadenze periodiche ravvicinate ed opportunamente conservati per un periodo di almeno 6 mesi.

3.9.37. Zone riservate ai tuffi.

Per le zone riservate per gli impianti per i tuffi, devono essere osservate le norme di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n°16 del 15 Febbraio 1951.

3.9.38. Pronto soccorso.

In tutte le piscine aperte al pubblico dovrà essere opportunamente realizzato un locale, di superficie minima di mq 12, attrezzato a pronto soccorso con presidi farmacologici e attrezzatura necessaria e dotato di apparecchio telefonico collegato direttamente con l'esterno.

In tutti gli stabilimenti balneari e piscine aperte al pubblico dovrà essere prevista la

presenza continuativa di un infermiere o di un bagnino abilitato al salvataggio ed alle prime norme di pronto soccorso.

3.9.39. *Piscina con accesso agli spettatori.*

Se la piscina è dotata di spazi per gli spettatori, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, a seconda della capienza e a seconda della destinazione, potranno essere fatte prescrizioni aggiuntive in ordine al numero dei servizi per il pubblico.

3.9.40. *Deposito materiale.*

In tutte le piscine aperte al pubblico si dovrà realizzare uno spazio chiuso per il deposito dei materiali occorrenti per le operazioni di pulizia disinfezione di tutto l'impianto.

3.9.41. *Piscine coperte.*

Nelle piscine coperte dovranno essere adottati idonei accorgimenti atti a garantire il mantenimento di condizioni di temperatura e umidità uniformi in ogni punto del complesso.

CAPITOLO 10

CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE.

3.10.1. Definizione e norme generali.

Per casa rurale o colonica, s'intende una costruzione destinata ad abitazione, al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista dei necessari servizi a quest'ultima inerenti.

Le costruzioni rurali, per la parte adibita ad abitazione, sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente Regolamento.

Nella costruzione di case rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residenziale da quella aziendale.

Le stalle e gli altri ricoveri per animali in genere non devono comunque comunicare con i locali di abitazione e non devono avere aperture sulla stessa facciata ove esistono le finestre delle abitazioni a distanza inferiore a m. 3 in linea orizzontale se già esistenti e a distanza non inferiore a m. 20, in linea orizzontale, se di nuova costruzione.

Non è comunque consentito destinare ad uso alloggi i locali soprastanti i ricoveri per animali.

I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori avventizi devono possedere gli stessi requisiti di abitabilità previsti nel Capitolo 4 del presente Titolo.

3.10.2. Locali per lavorazioni e depositi.

I locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni o manipolazioni agricole capaci di modificare negativamente l'aria confinata (ad es. essicatori, zone preparazione mangimi, ecc.) devono essere separati dai locali di abitazione mediante mezzi divisorii impermeabili; nelle nuove costruzioni, detti locali devono essere ubicati in un corpo di fabbrica separato da quello ad uso abitativo.

I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento di cotto o di gettata, difesi dalla pioggia ed impermeabili.

Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa dai roditori ed insetti.

E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri presidi che dovranno essere invece custoditi in idonei locali o armadi chiusi.

3.10.3. Dotazione di acqua potabile.

Ogni abitazione deve essere dotata di acqua corrente dichiarata potabile. Nei casi in cui non è disponibile acqua proveniente dall'acquedotto pubblico, l'approvvigionamento idrico deve essere assicurato da acqua di pozzo, con impianto di sollevamento a motore e condotte a pressione che deve essere, a cura del proprietario, sottoposto a periodici accertamenti chimici e batteriologici, secondo quanto disposto dal Titolo IV del presente Regolamento e dal D.P.R. 236/88 e successive modifiche ed integrazioni.

I pozzi devono essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento nel rispetto della suddetta normativa.

3.10.4. Scarichi.

I cortili, le aie, gli orti, i giardini, anche se già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.

In ogni casa rurale, anche già esistente, si deve provvedere al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

Le concimaie, le vasche di stoccaggio per deiezioni animali ed in genere tutti i serbatoi di raccolta di liquami decadenti dalle attività, devono essere realizzati con materiale impermeabile a doppia tenuta e debbono avere accessi protetti. Per il recapito finale devono rispettare le norme del Titolo II del presente Regolamento, nonché le norme della Delibera CITAI del 4 Febbraio 1977 e dell' 8 Maggio 1980 e della L.R. 62/85 e successive integrazioni. Devono, inoltre, essere collocati idrogeologicamente a valle, a distanza di m. 200 dai pozzi di prelevamento così come previsto dal D.P.R. 236/88. Distanze inferiori potranno essere accettate qualora venga prodotta relazione tecnica redatta da esperto abilitato (geologo, ingegnere, ecc.) che certifichi, in rapporto alle caratteristiche complessive della zona, idonea protezione della falda. Inoltre, devono essere ubicati ad una distanza minima dalle abitazioni di m. 50 e comunque tale da non arrecare molestia al vicinato. Tale distanza potrà essere eventualmente aumentata in relazione al tipo di allevamento, alla sua consistenza ed alle situazioni locali.

3.10.5. Rifiuti solidi.

Gli immondezzai sono consentiti solo presso le abitazioni rurali sparse, ove non viene effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti e devono avere pareti e pavimento impermeabili, coperchio a tenuta ed essere vuotati prima della colmataura.

Gli immondezzai devono distare almeno m. 20 dalle finestre e dalle porte dei locali di abitazione e di lavoro.

Il trasporto deve comunque avvenire in modo da evitare il disperdimento dei rifiuti stessi.

3.10.6. Ricoveri per animali: procedure.

La costruzione dei ricoveri animali è soggetta ad approvazione da parte del Sindaco che la concede sentito il parere del responsabile del Servizio 1 per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato e del Servizio Veterinario sull'idoneità come ricovero, anche ai fini della profilassi delle malattie diffuse degli animali ed ai fini del benessere della specie allevata.

Per i ricoveri animali già esistenti ed ubicati in aree urbanizzate non sono ammessi ampliamenti strutturali né aumenti di consistenza dell'allevamento stesso.

L'attivazione dell'impianto è subordinata all'autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo accertamento favorevole dei Responsabili dei Servizi 1 e 4, secondo le rispettive competenze.

L'autorizzazione deve indicare la specie o le specie di animali nonché il numero dei capi svezzati che possono essere ricoverati.

Qualora trattasi di:

- allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
- allevamenti di carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
- canili gestiti da privati o da enti allo scopo di ricovero, di commercio o di addestramento (R.R. n 3 del 26.8.89);
- allevamento industriale di animali da pelliccia e destinati al ripopolamento di riserve di caccia;

detta autorizzazione è subordinata al nulla osta previsto dall'art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n 320 e attualmente rilasciato dall'E.R. dei servizi di zona competente per territorio.

3.10.7. Caratteristiche generali dei ricoveri.

I nuovi ricoveri per più di due capi adulti devono essere esclusivamente ubicati in zone consentite dal P.R.G. vigente e comunque devono distare almeno m. 100 dalla zona residenziale se si tratta di allevamento di bovini, equini, cani e m. 200 se si tratta di allevamento suinicolo, avicolo e cunicolo. I ricoveri per gli animali, fermo restando l'obbligo del rispetto di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 303/56 e dell'art. 3.10.4. del presente Titolo, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, approvvigionati di acqua potabile, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami nel rispetto della normativa vigente e di idonee protezioni contro gli insetti

ed i roditori, devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfestabili. I ricoveri devono inoltre avere cubatura interna ritenuta idonea, per il numero dei capi ammessi, da parte del Responsabile del Servizio Veterinario. Ove la cubatura non sia ritenuta idonea, il Responsabile del Servizio Veterinario impone la limitazione del numero dei capi ammissibili.

I recinti all'aperto devono essere provvisti, in tutto od in parte su indicazione del Servizio 1 e del Servizio 4, di pavimentazione impermeabile realizzata in modo da evitare ristagni dei liquami e raccordata ad idonea vasca per la raccolta dei liquami stessi.

Tutte le stalle, le porcilaie ed altri locali adibiti al ricovero di bestiame devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio. Tutti i locali per il ricovero del bestiame devono avere inoltre superfici finestrate apribili in modo da garantire l'illuminazione e l'aerazione del locale secondo le esigenze del tipo di allevamento praticato.

3.10.8. Stalle.

Le stalle per bovini ed equini devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei scolii.

Le stalle adibite a più di due capi devono essere dotate di concimaia ai sensi dell'art. 233 del R.D. 27 Luglio 1934, n 1265 ed avere tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni. Le stalle per vacche lattifere devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e depositi dei recipienti; dotate di adeguati servizi igienici aventi i requisiti di cui al D.P.R.327/80 ed al Titolo IV del presente Regolamento per il personale di custodia e per i mungitori eventuali.

Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal R.D. 9 Aprile 1929, n 994, deve essere attiguo alla stalla, avere pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque all'esterno, pareti rivestite di materiale impermeabile e facilmente lavabile, fino ad una altezza di m 2.20, finestre apribili all'esterno e reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti, spogliatoio, lavandino e doccia per gli operatori addetti.

3.10.9. Porcili.

I porcili, anche a carattere familiare (fino a due capi), sono vietati nelle zone residenziali.

I porcili al di fuori delle aree residenziali sono ammessi se esclusivamente a carattere familiare (fino a due capi), purchè realizzati in muratura e ad una distanza minima di m. 15 dalle abitazioni e dalle strade e con aperture sufficienti per il rinnovo dell'aria. Devono inoltre avere mangiatoie e pavimenti ben connessi e di materiale impermeabile.

Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta.

Tutti gli scarichi dovranno rispettare la vigente normativa in materia.

3.10.10. Pollai, conigliate, ecc..

E' vietato l'allevamento di polli, conigli ed altri volatili all'interno di case, soffitte, scantinati, garages ed altri vani adiacenti alle abitazioni.

E' vietato inoltre l'allevamento di cavalli, cani, bovini, equini, suini, polli, conigli e di altri volatili nelle zone residenziali (così come definite nelle norme di attuazione del P.R.G.).

All'interno del centro edificato, con esclusione delle zone residenziali, è ammessa la detenzione di polli, conigli o volatili purchè in numero limitato all'uso familiare (non più di n 12 capi adulti complessivi) e comunque a distanza dalle abitazioni viciniori non inferiore a m. 10 e ove ritenuto necessario dal Responsabile del Servizio 1 e adeguatamente isolato, anche a mezzo di barriere a verde permanente, dalle abitazioni viciniori.

3.10.11. Abbeveratoi, vasche per il lavaggio.

Gli eventuali abbeveratoi, vasche per il lavaggio ed il rinfrescamento degli ortaggi, devono essere a sufficiente distanza a valle dei pozzi e devono essere alimentate con acqua potabile; devono inoltre essere circondate da una platea di protezione in cemento adatta a raccogliere ed a convogliare le acque usate o di supero con condotti di materiale impermeabile fino ad una distanza di m. 50 dai pozzi per essere disperse sul fondo in modo da evitare impaludamenti e ristagni.

Sono vietate le bocche di riempimento sommerso.

CAPITOLO 11

EDIFICI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DEPOSITI.

3.11.1. Norme generali.

Fatto salvo il rispetto delle vigenti leggi in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro e diverse disposizioni di legge a norme dell'art. 24 della Legge 833/78, nonchè il rispetto della normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche (art. 3.4.76 del presente Regolamento), gli edifici destinati all'uso generico di laboratori, opifici, depositi, ove sia prevista la presenza continuativa di addetti od altro che si configuri come ambiente di lavoro, devono in via preliminare avere le caratteristiche costruttive, indicate nei successivi articoli del presente Capitolo.

Resta inteso che, per gli ambienti di lavoro a destinazione specifica, vale esclusivamente quanto previsto dal Capitolo 1 del presente Titolo.

3.11.2. Isolamento.

I locali di lavoro devono essere ben riparati dagli agenti atmosferici e dall'umidità (art. 7 D.P.R. 303/56).

I locali di lavoro in ambiente chiuso devono avere una soffittatura e/o pareti laterali costituiti da strutture murarie o di analoghe caratteristiche, tali da assicurare i limiti di termocoibentazione, previsti per le civili abitazioni in ogni punto dell'edificio.

3.11.3. Sistemazione dell'area esterna.

L'area attorno all'edificio dovrà essere opportunamente sistemata. Dovrà essere realizzato lungo tutto il perimetro dell'edificio un marciapiede impermeabile di larghezza minima non inferiore a cm 90 e, se pedonabile, non inferiore a cm 150, posto a cm 10 di quota inferiore al piano di pavimento; se nell'area si prevedono depositi di materiali, il terreno dovrà essere opportunamente sistemato ed impermeabilizzato, qualora il materiale stesso possa rilasciare sostanze inquinanti; dovranno inoltre essere previsti e realizzati, nel rispetto delle norme previste dalla Legge 319/76 e dalle LL.RR. in materia, idonei impianti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, di dilavamento e di lavaggio, nel rispetto anche di quanto previsto dal Titolo II e della normativa vigente.

3.11.4. Pavimentazione.

Il pavimento dei locali di lavoro deve essere isolato dal terreno allo scopo di evitare la presenza di umidità all'interno degli opifici; il piano di calpestio deve essere più alto di almeno 15 cm rispetto al piano di campagna circostante ogni ingresso (In al-

ternativa possono essere realizzate opere di protezione diverse a condizione che venga documentato il raggiungimento dello stesso risultato). Sotto il pavimento, qualora non esista cantina, sarà realizzato idoneo vespaio, regolarmente aerato.

Per motivate esigenze tecniche e produttive, su parere del Responsabile del Servizio 1, si potrà derogare dall'obbligo del vespaio.

Il pavimento dei locali di lavoro deve essere realizzato in materiale impermeabile, resistente, con superficie unita, raccordata alle pareti con spigoli arrotondati, di facile pulizia e tale da evitare in ogni caso polverosità.

3.11.5. Illuminazione.

Dovrà essere assicurata una superficie di illuminazione naturale pari a $1/8$ della superficie del pavimento se laterale; ad $1/10$ se a livello della copertura, con tetti preferibilmente tipo sched.

Dovrà inoltre essere assicurata una superficie di aerazione naturale apribile con comandi ad altezza d'uomo, comprensiva degli ingressi, non inferiore ad $1/12$ della superficie del pavimento.

La disposizione delle aperture dovrà essere adeguata all'ottenimento del miglior risultato; allo scopo è opportuno prevedere delle superfici apribili contrapposte, aperture a vasistas, posizionamento in corrispondenza dei prevedibili punti di produzione e di attività lavorativa con svolgimento di calore.

3.11.6. Dotazione di servizi per il personale.

I locali di servizio devono essere previsti in numero e posizione adeguata sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.

In ogni ambiente di lavoro, ove sia previsto un numero di addetti fino a tre unità, sarà necessario almeno un vano latrina con antibagno provvisto di lavabo. L'antibagno dovrà essere di dimensioni adeguate e potrà essere usato anche come spogliatoio.

Ove sia previsto un numero di addetti, titolari e/o soci compresi, maggiore di tre unità, si dovranno prevedere almeno due vani latrina con relativo antibagno.

La dotazione di servizi per ambienti di lavoro che presumibilmente avranno un numero di addetti compreso tra le 11 e 40 unità, dovrà essere di almeno tre vani latrina con antibagno e di almeno un locale spogliatoio, separato per sesso, di adeguata superficie.

Ogni successivi 30 dipendenti, si dovrà prevedere un ulteriore gabinetto.

Il numero totale dei gabinetti può essere ridotto a $2/3$ qualora vengano previsti, in numero adeguato, degli orinatoi.

I vasi dovranno essere, preferibilmente, del tipo alla turca.

3.11.7. Caratteristiche dei servizi igienici.

Il vano latrina deve essere di superficie minima di mq 1; l'antibagno di superficie minima di mq 1; laddove non sia previsto apposito spogliatoio e si usi l'antibagno come tale, la superficie minima di esso non dovrà essere inferiore a mq 3.

I gabinetti devono essere suddivisi per sesso: devono essere regolarmente riscaldati e con regolari requisiti di aeroilluminazione naturale diretta anche per l'antibagno usato come spogliatoio, essendo ammissibile la ventilazione forzata solo ove sia dimostrata una impossibilità tecnica alla prima soluzione. Le porte di accesso ai servizi igienici dovranno avere apertura verso l'antibagno.

I pavimenti dei vani servizi e degli spogliatoi plurimi dovranno essere serviti da una piletta di scarico sifonata.

Le pareti dei servizi igienici (latrina- antilatrina) devono essere rivestite con piastrelle lisce fino ad un'altezza di m. 2; la rubinetteria dovrà essere preferibilmente di tipo non manuale. E' vietata l'installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera negli spogliatoi e nei servizi igienici.

3.11.8. Caratteristiche degli spogliatoi: superfici minime.

Gli spogliatoi devono avere una superficie minima adeguata alle necessità e comunque non inferiore a mq 1 per ogni addetto. Devono avere pareti rivestite di materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza di m. 1.80 dal pavimento; devono avere regolamentare aeroilluminazione naturale o idonea ventilazione forzata.

3.11.9. Spogliatoi: dotazione minima.

Nei locali spogliatoi, che devono essere adeguatamente e regolarmente termoregolati, devono prevedersi lavatoi e punti per l'erogazione di acqua potabile nel rispetto degli indici di cui al D.P.R. 303/56; almeno una doccia con antidoccia in relazione a venti utilizzatori potenziali contemporanei e spazio adeguato per appositi armadietti a doppio scomparto per ogni lavoratore previsto.

Sia gli spogliatoi che i servizi igienici devono essere accessibili alle maestranze, preferibilmente attraverso passaggi coperti.

3.11.10. Mense: caratteristiche.

Fermo restando il divieto di consumare pasti negli ambienti di lavoro, per le caratteristiche delle mense e dei refettori che devono essere previsti laddove sia presumibile la presenza di almeno 30 addetti durante l'intervallo per la refezione, si fa rimando alla normativa prevista per gli ambienti ove si producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande.

Nella sala da pranzo deve comunque essere assicurato uno spazio di mq 1 per perso-

na e l'uso di materiali ed attrezzi che riducano al minimo possibile la rumorosità.

3.11.11. Divieto di installazione distributori alimenti e bevande.

Negli ambienti di lavoro ove avvengano lavorazioni con emissioni di polveri, gas, vapori o che risultano particolarmente insudicianti, non sono ammessi distributori automatici di alimenti e bevande che devono essere confinati in appositi locali o box adeguatamente attrezzati.

3.11.12. Prescrizioni integrative.

In fase di preventivo parere, in merito al nulla osta all'attività lavorativa ed in relazione alle caratteristiche di essa, il Servizio di Igiene Pubblica, Ambientale e Tutela salute luoghi di lavoro, formulerà motivate richieste di prescrizioni integrative all'autorità locale a cui il richiedente dovrà adeguarsi prima dell'inizio dell'attività, ancorchè l'ambiente sia stato già autorizzato ad essere usato per attività lavorative.

3.11.13. Locali sotterranei e seminterrati.

E' vietato adibire al lavoro locali sotterranei o seminterrati e comunque carenti di aria e luce diretta.

Lo svolgimento del lavoro nei suddetti locali, potrà essere consentito previa autorizzazione dell'E.R., ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 303/56 allorquando siano rispettati gli altri disposti del presente Regolamento ed in particolare le previsioni di cui al Capitolo 6 del presente Titolo e si provveda con mezzi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio 1 alla aerazione, illuminazione ed alla protezione dall'umidità.

Restano comunque vietate in detti locali le lavorazioni che diano luogo ad azioni nocive. L'ambiente di lavoro deve essere predisposto in modo tale da assicurare la possibilità di separare convenientemente le varie lavorazioni ed isolare quelle che producono elementi di rischio o di nocività.

3.11.14. Isolamento acustico.

Tutte le fonti di rumorosità devono essere protette e le strutture dell'edificio devono comunque assicurare un potere di fonoisolamento non inferiore ai 2/3 di quanto previsto per le costruzioni di civile abitazione.

3.11.15. Trasporti interni.

Negli ambienti di lavoro non devono essere previsti sistemi di trasporto interno che utilizzino motore a scoppio. Può essere prevista un'area per le operazioni di carico-scarico di automezzi a condizione che siano stati predisposti adeguati sistemi di aspirazione ed allontanamento dei gas di scarico dei motori.

CAPITOLO 12

LAVANDERIE, BARBIERI, PARRUCCHIERI ED ATTIVITA' AFFINI.

3.12.0. Campo di applicazione.

Fermo restando quanto già previsto all'art. 3.0.0. del Capitolo 1 del presente Titolo, le norme di cui agli articoli successivi devono essere applicate anche per le situazioni in cui si verifica il cambio della titolarità dell'autorizzazione.

3.12.1. Lavanderie: autorizzazione.

Chiunque intenda impiantare o gestire una lavanderia aperta al pubblico, di qualsiasi tipo, ad umido o a secco, deve richiedere la preventiva autorizzazione del Sindaco che la rilascia dietro parere del Responsabile del Servizio 1, circa l'idoneità dei locali e delle attrezzature, in via preliminare al rilascio della licenza commerciale.

L'autorizzazione di cui sopra deve essere richiesta anche nei casi ove si è proceduto alla ristrutturazione totale dei locali, delle apparecchiature dell'attività e, nel caso si proceda al cambio di titolarità dell'autorizzazione, se ne deve dare comunicazione al Servizio 1.

Nella domanda devono essere indicati:

- il sistema di lavaggio;
- gli impianti e gli apparecchi in dotazione e l'utenza che si intende servire con particolare riferimento alle collettività (aziende industriali, ospedali, aziende ristoratrici, ecc.);
- il personale addetto.

Per le lavanderie ad umido inoltre dovranno essere specificate:

- quali acque verranno usate;
- come si procederà al loro smaltimento.

3.12.2. Caratteristiche delle lavanderie ad umido.

Le lavanderie ad umido, oltre al reparto dove si effettua il lavaggio, la centrifugazione ed eventualmente l'asciugatura, devono disporre almeno di:

- a) un locale o uno spazio per la raccolta e la sosta della biancheria;
- b) un locale o uno spazio per la stiratura ed il deposito della biancheria puita;
- c) un gruppo di servizi composto da almeno un servizio igienico dotato di disinpe-
gno, completo di lavabo per il personale.

Si potrà derogare ai requisiti di cui ai punti a) e b) quando la lavanderia è organizzata in modo che il conferimento, il lavaggio ed il ritiro della biancheria sia effettuato direttamente all'entrata, senza sosta della biancheria, con l'utilizzo di macchine automatiche o a gettone.

3.12.3. Lavanderie industriali: caratteristiche dei locali.

I locali delle lavanderie industriali devono avere:

- pavimenti impermeabili, con gli angoli arrotondati a sagoma curva alle pareti, muniti di scarico delle acque a chiusura idraulica;
- pareti a tinte chiare ed impermeabili fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento;
- altezza, illuminazione e ventilazione regolamentare.

3.12.4. Lavanderie a secco: caratteristiche dei locali e norme di conduzione.

Per le lavanderie a secco, in quanto classificate industrie insalubri di II classe, il Responsabile del Servizio 1 propone all'Autorità competente i provvedimenti che devono essere adottati a tutela della salute pubblica.

Tali lavanderie devono disporre di norma di almeno due locali (di adeguato spazio opportunamente delimitato anche mediante macchine o attrezzature che definiscano le varie fasi lavorative) situati al piano terreno, ampi, illuminati ed aerati direttamente dall'esterno e dotati di servizio ad uso esclusivo del personale con antilatrina regolamentare e lavabo comunicante direttamente con il locale lavoro.

I locali o lo spazio, oltre che di ventilazione naturale, a riscontro in tutti i casi ove ciò sia possibile, devono essere dotati di un impianto di ventilazione sussidiaria forzata che assicuri almeno 5 ricambi/ora di aria totale. La presa d'aria esterna dovrà essere collocata ad almeno tre metri dal suolo se apertesi su spazio privato o ad almeno metri sei se apertesi su spazio pubblico; la bocca o le bocche di evacuazione dovranno sfociare oltre il tetto come per le canne fumarie.

Il condotto di scarico dei vapori delle lavatrici a ciclo aperto con abbattimento mediante filtri a carbone attivo, deve sboccare all'esterno del laboratorio mediante apposita canna di espulsione indipendente e sfociante oltre il tetto del fabbricato ed essere munito di dispositivo di depurazione idoneo all'abbattimento e raccolta completa del solvente.

Per i provvedimenti di natura tecnica, per vincoli urbanistici, potranno essere adottate soluzioni diverse e alternative. Durante la conduzione devono osservarsi le seguenti norme:

- il carico del solvente deve essere effettuato sempre mediante travaso a ciclo chiuso;
- la pulizia dei filtri deve essere effettuata all'aperto da persona munita di adeguate protezioni individuali (guanti, maschera);
- la fanghiglia residua deve essere raccolta in recipienti a chiusura ermetica e smaltita tramite ditte specializzate ed autorizzate, nel rispetto della normativa vigente;
- la ditta dovrà essere in possesso di registro di carico e scarico aggiornato in merito alla movimentazione dei rifiuti speciali prodotti ed al conferimento, dei rifiuti stessi, a ditte esterne;

- gli ambienti di lavoro devono essere abbondantemente aerati prima dell'inizio ed alla fine di ogni ciclo.

3.12.5. Libretti di idoneità sanitaria.

SOPPRESSO

3.12.6. Veicoli per il trasporto della biancheria.

I veicoli impiegati per il trasporto della biancheria devono essere rivestiti internamente di materiale impermeabile e lavabile. Essi devono essere ritenuti idonei dal Servizio 1 e all'uopo certificati a mezzo di visite periodiche.

Nel caso di trasporto di un numero limitato di capi è consentito il semplice uso di pacchi sigillati, fermo restando quanto previsto per la biancheria sporca.

La biancheria sporca deve comunque essere racchiusa in sacchi, tenuti separatamente durante il trasporto.

3.12.7. Biancheria infetta.

E' vietato alle lavanderie raccogliere e pulire biancheria ed altri effetti personali o letteracci di ammalati di malattie trasmissibili, che dovranno essere conferiti separatamente ad appositi servizi di lavanderie riconosciuti idonei dall'E.R. sul cui territorio si svolge l'attività, a prescindere dalla provenienza della clientela.

3.12.8. Barbieri, parrucchieri ed attività affini: autorizzazioni.

L'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e l'esercizio di casa estetica, di istituti di bellezza e di attività affini, che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, quali estetica, truccatore estetista, visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico, con l'esclusione di ogni procedimento sul corpo che necessiti di attrezzature non normali per i quali occorrerà l'autorizzazione prevista dall'art. 194 T.U.LL.SS R.D. 1265/34, è disciplinata da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale ed approvato in conformità alla Legge 14 febbraio 1963, n 161, modificata con Legge 23 dicembre 1970, n 1142; si richiama, inoltre, la Legge 4 gennaio 1990, n 1.

3.12.9. Caratteristiche dei locali.

I locali oltre ad essere strutturalmente regolamentari e adeguatamente ventilati ed illuminati, devono avere:

- una superficie di almeno mq 5 per ogni posto di lavoro, con un minimo di mq 15 per il primo posto;
- pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio e facilmente lava-

bile fino ad una altezza di m. 2 dal pavimento;

- lavabi fissi con acqua corrente e potabile;
- arredamento di facile pulizia;
- dotazione di biancheria pulita per ogni cliente in appositi armadietti;
- per gli esercizi che fanno uso dei caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e dell'attività, potranno essere imposti, su proposta del Responsabile del Servizio 1, mezzi di ventilazione sussidiaria.

Inoltre dovranno essere disponibili:

- l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi di lavoro, da attuarsi mediante immersione in alcool iodato al 2% od altro procedimento ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio 1;
- appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per i rifiuti.

I negozi di barbiere e parrucchiere devono avere almeno un servizio igienico ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno e dotato di regolamentare antibagno con lavabo. Per l'attrezzatura e la rubinetteria, valgono le norme di cui al D.P.R. 327/80.

3.12.10. Attività in ambienti privati.

Quando le attività sono svolte in ambiente privato, i locali devono avere le stesse caratteristiche previste dall'art. precedente.

3.12.11. Libretti di idoneità sanitaria.

SOPPRESSO (sostituito dall'art. seguente)

3.12.11. Norme igieniche.

Durante il lavoro deve essere indossata una sopraveste o divisa pulita e le mani devono essere lavate prima di ogni servizio.

3.12.12. Attività di tosatura animali: autorizzazione.

Gli esercizi di tosatura e di tolettatura di animali domestici, dovranno essere autorizzati dal Sindaco previo parere del Responsabile Servizio Veterinario.

Tali esercizi dovranno disporre di pavimenti a superficie liscia e facilmente lavabile, pareti di materiale liscio e facilmente lavabile fino ad una altezza minima di m. 1.60.

Tali esercizi dovranno disporre, inoltre, di piletta sifonata su pavimento del locale di lavaggio, avere idonei filtri e mezzi di captazione sfocianti oltre il tetto per l'allontanamento di odori, vapori, gas che si sviluppano durante l'attività, ed avere, inoltre, regolamentari scarichi idrici con pozzetti di decantazione ed intercettazione dei peli.

Tutti i residui organici dell'animale devono essere raccolti in appositi sacchi chiusi ed identificabili da smaltire nel rispetto della normativa vigente.
In ogni caso tali attività non dovranno recare nocumento al vicinato.

CAPITOLO 13

AUTORIMESSE PRIVATE E PUBBLICHE.

3.13.1. Autorimesse private: caratteristiche.

Le autorimesse private, devono essere provviste di pavimento impermeabile e piletta di scarico per evitare il ristagno dei liquami. Le porte devono avere feritoie in alto ed in basso, di dimensioni adeguate ad assicurare un sufficiente ricambio d'aria: deve essere garantita una superficie libera aperta, che deve aprirsi su corselli o spazi di manovra, nel rispetto di quanto previsto dal D.M.I. del 01.02.1986.

L'altezza minima netta interna delle autorimesse non può essere inferiore a m. 2.00. E' fatto assoluto divieto, nelle autorimesse, far passare a vista tubazioni di distribuzione di gas, a meno che non siano conformi alle norme UNI-CIG.

Le pareti delle autorimesse devono essere realizzate con materiali idonei allo scopo di garantire i necessari requisiti acustici indicati nel Capitolo 4, lettera e) del presente Titolo.

3.13.2. Autorimesse pubbliche: caratteristiche.

Per quanto riguarda le autorimesse pubbliche di dovranno assicurare le norme di cui all'art. 86 del T.U.L.L.P.P.SS. del 18 giugno 1931, n 733, come modificato dal D.P.R. 616 del 24 luglio 1977, nonchè assicurare il rispetto dei requisiti e delle norme tecniche previste dal D.M. del 20 novembre 1981 che detta norme in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e del Decreto del Ministero dell'Interno del 1 febbraio 1986, che detta norme in materia di sicurezza.

Per quanto concerne le autorimesse per carri funebri, si fa rimando all'art. 19 del D.P.R. n 803/1975.

CAPITOLO 14

AMBULATORI, OSPEDALI E CASE DI CURA.

3.14.1. Ambulatori: caratteristiche dei locali.

Ferme restando le procedure amministrative ed i requisiti previsti nel Titolo 1 del presente Regolamento per l'esercizio dell'attività, i locali da adibire ad uso ambulatorio devono possedere, dal punto di vista igienico-sanitario e strutturale, i requisiti stabiliti dalla L.R. 5/86 e, per quanto concerne le norme generali in materia di igiene del lavoro, i requisiti di cui al D.P.R. 303/56.

I locali adibiti ad ambulatori e sale d'attesa devono avere pavimenti di materiale impermeabile e ben connessi, pareti rivestite per un'altezza di almeno m. 1.80 dal pavimento da materiale impermeabile, di facile lavaggio e disinfezione.

Le latrine annesse agli ambulatori devono possedere i requisiti prescritti dal presente Regolamento.

Le sale d'attesa e quella di visita devono essere convenientemente arredate. La sala di visita deve contenere tutta l'attrezzatura, la strumentazione e le apparecchiature in relazione all'esercizio della specifica attività:

In ambulatorio deve essere posto un armadietto farmaceutico provvisto di presidi terapeutici, adeguati alle attività che vi si svolgono.

Si richiama, se del caso, il rispetto delle norme di cui al D.P.R. 185/64 in materia di detenzione ed utilizzo a scopo diagnostico e/o terapeutico, di sostanze radioattive ed apparecchiature radiogene.

In merito allo smaltimento dei rifiuti prodotti, si richiama il rispetto della normativa vigente in materia.

3.14.2. Ospedali: riferimenti generali per la costruzione.

Ferme restando le necessarie e previste autorizzazioni per l'effettivo esercizio dell'attività, per la scelta dell'area, per i requisiti costruttivi e le caratteristiche tecniche degli edifici ospedalieri in genere, si fa rimando alle previsioni di cui al D.C.G. 20 luglio 1939 e successive modifiche ed integrazioni.

Resta inteso che il rilascio della concessione edilizia dovrà essere subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Autorità Regionale.

I progetti per le costruzioni ospedaliere, oltre alle procedure di tipo generale per il rilascio, da parte del Sindaco, della concessione edilizia, devono altresì seguire le previsioni di cui all'art. 228 del T.U.L.L.SS., approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n 1265.

Dovrà, inoltre, essere rispettata la vigente normativa in materia di superamento ed

eliminazione delle barriere architettoniche e le relative prescrizioni tecniche di attuazione (vedi anche cap. 4, art. 3.4.76.).

3.14.3. Case di cura: riferimenti generali per la costruzione. Autorizzazioni.

La realizzazione di case di cura così come definite dall'art. 1 del D.M. 5 agosto 1977, nella scelta dell'area, nella progettazione e nelle caratteristiche e requisiti costruttivi, deve essere conforme alle indicazioni riportate nello stesso D.M. 5 agosto 1977, relativo alle determinazioni dei requisiti tecnici sulle case di cura private e D.P.C.M. del 27 giugno 1986, nonché della L.R. del 6 febbraio 1990.

Dovrà, inoltre, essere rispettata la vigente normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e le relative prescrizioni tecniche di attuazione (vedi anche capitolo 4, art. 3.4.76.).

Il rilascio della concessione edilizia da parte del Sindaco, non esaurisce l'iter autorizzativo, in quanto analoga autorizzazione deve essere rilasciata anche dall'Assessore Regionale alla Sanità, per delega del Presidente della Giunta Regionale.

Solo in presenza di entrambe le autorizzazioni, il privato acquisisce il diritto di costruire una casa di cura.

Ultimati i lavori, l'autorizzazione all'uso dei locali verrà rilasciata dal Sindaco ai sensi e con le procedure previste dall'art. 221 del T.U.L.L.SS. 1265/34, nonché dalla Regione, cui compete la verifica della conformità dell'opera al progetto approvato e la sua idoneità sotto il profilo igienico sanitario, in relazione allo specifico uso cui è destinata.

Prima dell'effettivo inizio dell'attività, dovrà essere ottenuta anche l'autorizzazione all'esercizio della casa di cura rilasciata dall'Assessore Regionale alla Sanità, per delega del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R. n 845 del 20 novembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni) esino all'emanazione della Legge Regionale che disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, si applicano gli artt. 51, 52, 53. I e II comma della Legge 132/68 e gli artt. 193 e 194 del T.U.L.L.SS- R.D. 1265/

CAPITOLO 15

- a) **FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE**
b) **COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VIL LAGGI TURISTICI)**

3.15.1. Campo di applicazione.

La presente normativa si applica a tutti i ricoveri a carattere temporaneo e/o provvisorio per esigenze

sia di destinazione alla ricezione di turisti o nomadi che per l'allestimento, in via eccezionale, per emergenze causate da catastrofi naturali e non.

Tutti gli altri alloggi che rientrano tra quelli provvisori, come meglio specificato in seguito, dovranno, fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia, osservare quanto previsto nel presente Capitolo, fermo restando il rispetto dei requisiti per persone fisicamente impediti, così come previsto dalla normativa vigente (vedi anche cap. 4, art. 3.4.76.).

Tra gli alloggi temporanei a carattere provvisorio rientrano:

- le tende;
- le roulottes, i campers e simili;
- i containers, i prefabbricati ad uso provvisorio e temporaneo;
- i bungalows.
- le roulottes

3.15.2. Requisiti propri degli alloggi provvisori.

Il proprietario o gli utenti, qualora usino mezzi propri, devono assicurare che:

Tende: devono avere adeguati requisiti costruttivi, d'impianto e d'uso, tali da garantire un adeguato isolamento dal terreno ed una idonea aerazione dello spazio confinato.

All'interno delle tende è vietato l'uso di impianti a fiamma libera.

Campers: devono avere uno spazio abitabile non inferiore a mc 4 per persona.

Devono avere almeno la seguente dotazione di servizi: frigorifero, cucina con cappa, spazio chiuso con servizio igienico a smaltimento chimico.

Gli allacciamenti alla corrente elettrica devono essere sistemati in uno spazio isolato ed accessibile solo agli addetti.

Devono essere provvisti di aerazione ed illuminazione naturale a mezzo di sportelli finestre a doppia vetratura in numero sufficiente ed appositi aeratori.

Le bombole di gas liquido (GPL) per il funzionamento della cucina, devono

essere sistemate all'esterno ed opportunamente coperte e protette.

Prefabbricati-Containers ed analoghi: devono essere realizzati con idoneo materiale atto a garantire la resistenza al fuoco, evitare che si verifichino notevoli sbalzi di temperatura, che si formi condensa sulle pareti interne ed ancora che ne permettano una facile pulizia per garantire la massima igienicità dei locali, degli spazi e dei servizi.

Devono garantire uno spazio abitabile non inferiore a mq 8 per persona.

Tutti gli spazi interni devono avere aerazione naturale che assicuri sufficienti ricambi d'aria ed avere una adeguata illuminazione naturale.

Devono essere dotati di adeguato servizio igienico completo di una dotazione minima composta da un lavabo, un W.C., bagno o preferibilmente doccia, il tutto regolarmente allacciato alla rete fognaria o a regolare impianto di trattamento.

I prefabbricati devono avere una altezza minima di m 2.40, mentre i containers di m 2.10.

I pavimenti devono essere di materiale durevole e lavabile; l'impianto elettrico e di illuminazione deve essere eseguito a norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

Devono essere approvvigionati di acqua potabile, di regola proveniente dal pubblico acquedotto.

Bungalows: per le caratteristiche di questi alloggi si fa spesso rimando a quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del Regolamento regionale 11 ottobre 1982, n 8.

Fermo restando il requisito di altezza fissato dal soprarichiamato regolamento regionale, deve prevedersi per ogni persona uno spazio abitabile non inferiore a m 2.40.

b) Complessi ricettivi all'aria aperta (campeggi e villaggi turistici).

3.15.3. Requisiti dei complessi ricettivi all'aria aperta.

Nella sistemazione o predisposizione dell'area o delle piazzuole per il posizionamento degli alloggi provvisori di cui al precedente articolo occorre che, oltre al rispetto degli indici minimi di superficie delle piazzuole di cui all'allegato A) del Regolamento regionale 11 ottobre 1982, n 8, ed al rispetto della normativa vigente sui requisiti di fruibilità da parte di persone fisicamente impedite, gli stessi alloggi, di regola, distino tra di loro lungo tutto il perimetro:

- le tende minimo m 2.50;

- le roulotte ed i campers minimo m 3.50;
- i prefabbricati, i containers ed i bungalows minimo m 5.

Tutti gli alloggi devono inoltre distare dai servizi igienici e dai depositi dei rifiuti almeno m 20.

Per particolari situazioni di gravità, si potrà derogare da tale norma previo parere del Responsabile del Servizio 1 della USSL territorialmente competente.

Il suolo destinato alla ricezione di alloggi provvisori, deve essere sistemato ed attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e deve inoltre garantire un'agevole percorribilità per il passaggio delle persone.

3.15.4. Approvvigionamento idrico

Ferma restando la dotazione minima di cui al Regolamento regionale n 8/82, la dotazione normale di acqua è fissata in 500 litri per persona e per ogni giorno di cui almeno 1/3 potabile; l'eventuale erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi di pulizia ed ogni altra utilizzazione che comporti pericolo per la salute degli utenti, dovrà essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione.

L'acqua potabile dovrà pervenire dall'acquedotto comunale; in mancanza di questo, è previsto l'approvvigionamento privato di acqua dichiarata potabile dal competente Servizio dell'USSL.

Nel caso che l'approvvigionamento non derivi dall'acquedotto comunale è necessario installare serbatoi di riserva di acqua potabile della capacità di 100 litri/giorno per persona ospitabile oppure munire il parco di campeggio di motori o gruppi elettrogeni in grado di far funzionare le pompe.

3.15.5. Servizi idrosanitari: dotazioni minime e caratteristiche.

Oltre ai requisiti e ferme restando le dotazioni previste, ai soli fini della classificazione, dal regolamento regionale n8/82 e dalla relativa allegata tabella A) i complessi ricettivi all'aria aperta devono essere provvisti delle seguenti dotazioni minime di servizi idrosanitari aventi anche le caratteristiche appresso indicate:

- 1 latrina per ogni 20 persone in locali distinti per sessi;
- 1 lavabo ogni 10 persone;
- 1 doccia con acqua calda e fredda per ogni 10 persone in locali distinti per i due sessi.

Le costruzioni destinate ai servizi igienici devono essere posizionate adeguatamente, in modo da assicurarne l'isolamento e nel contempo la facile accessibilità.

Tutti gli ambienti dei servizi devono avere pavimento di materiale compatto ed unito, non assorbente o poroso, facilmente lavabile; devono avere pareti con spigoli ar-

rotondati, rivestite di materiale impermeabile fino ad un'altezza di m 2 ad eccezione dei locali doccia che devono essere completamente rivestiti di materiale impermeabile.

Deve inoltre essere assicurata adeguata pendenza del pavimento alle apposite pilette per il deflusso delle acque di lavaggio.

I locali doccia devono avere, sempre separatamente per i due sessi, adeguati spogliatoi con panche di materiale lavabile, appendiabiti ed armadietti.

Devono avere, oltre ad un'adeguata illuminazione ed aerazione come meglio specificato negli articoli successivi, adeguata termoventilazione e apparecchiature per l'immissione di aria calda o prese per asciugacapelli in numero pari a quelli dei posti doccia.

In alternativa ai locali spogliatoi, sono consentiti spazi antidoccia per riporre gli indumenti; in questo caso devono essere previste delle zone con prese d'aria calda e prese per asciugacapelli in numero pari ai posti doccia.

E' comunque consigliabile prevedere le zone o locali doccia, separati, anche se contigui, con il resto del servizio.

I vani latrina devono avere superficie non inferiore a mq 1, possedere tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento ed avere preferibilmente un vaso alla turca: nei servizi destinati agli uomini, potranno prevedersi, in aggiunta alla dotazione minima, anche orinatoi a parete.

E' consigliabile realizzare uno spazio unico anti- latrina ove dovranno essere sistemati più lavabi od un unico lavabo con almeno un punto di erogazione di acqua calda e fredda per ogni tre servizi.

Dovrà essere realizzato un apposito locale, distinto o incorporato ad un blocco dei servizi, ove si sistemerà tutto il materiale occorrente per le pulizie ordinarie ovvero per le disinfezioni e disinfestazioni che saranno eseguite ad intervalli di tempo adeguati.

Il locale o i locali in questione dovranno essere chiusi al pubblico. Nei locali di servizio, devono essere previste sufficienti prese d'acqua con relative lance per le operazioni di lavaggio.

Tutti i comandi per l'erogazione dell'acqua devono essere non manuali, possibilmente a pedale o a gomito; devono inoltre essere sempre previsti distributori di salviette di panno o carta, ovvero asciugatoi termoventilati, distributori di sapone liquido o in polvere, distributori di carta igienica, un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti con comando a pedale.

Tutte le altre eventuali suppellettili non comprese nel presente articolo, devono essere sempre costituite da materiale liscio facilmente lavabile.

3.15.6. Aerazione, illuminazione dei servizi idrosanitari.

Tutti i locali dei servizi idrosanitari, devono avere idonea illuminazione ed aerazione ottenuta mediante finestratura, possibilmente a vasistas.

Qualora per alcuni locali l'aerazione e l'illuminazione avvengano con apertura sollevata dal margine superiore della tramezzatura, occorre installare idonei dispositivi meccanici di aspirazione forzata allo scopo di garantire i necessari ricambi d'aria; in questo caso occorre il preventivo parere del Responsabile del servizio 1 territorialmente competente.

Ogni locale dei servizi deve essere munito di apparecchio per l'illuminazione artificiale, tale da assicurarne l'utilizzo anche nelle ore notturne.

L'illuminazione notturna del piazzale e dei percorsi deve essere possibilmente concentrata in basso mediante l'uso di lampioncini aventi l'altezza massima di m 2.50

3.15.7. Lavelli per stoviglie, lavatoi per biancheria, docce all'aperto.

I lavelli per le stoviglie e i lavatoi per la biancheria, possono essere installati in corpi di fabbrica o all'aperto.

Devono essere in numero adeguato alle persone ospitabili, realizzati con materiale di facile pulizia.

In sostituzione dei lavatoi per la biancheria è anche consigliabile l'adozione di macchine lavatrici a gettone.

Per quanto concerne le docce all'aperto, occorre che le stesse abbiano pavimentazione liscia, impermeabile, adeguata e con idonea pendenza allo scopo di evitare la formazione di pozzanghere ed allagamenti alle zone limitrofe.

Nelle vicinanze di tutti i servizi di cui sopra dovranno essere posti, in numero adeguato, appositi raccoglitori di rifiuti.

3.15.8. Smaltimento dei rifiuti liquidi.

Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti liquidi, gli impianti di depurazione, l'immissione delle acque depurate negli specchi d'acqua, si fa riferimento alla Legge 10 maggio 1976, n 319 ed alla Legge Regionale n 62/85 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè al Titolo II del presente Regolamento.

3.15.9. Pronto soccorso.

Tutti i complessi devono essere muniti di cassette di pronto soccorso con i medicinali necessari. Per i complessi aventi una recettività superiore alle 500 persone potenziali, deve essere prevista la realizzazione di un locale, di superficie minima di mq 15, attrezzato a pronto soccorso con attrezzature e presidi farmacologici.

Restano ferme le indicazioni sull'espletamento del servizio e sulla dotazione di ap-

parecchio telefonico o mezzo di comunicazione alternativo previsto dal Regolamento regionale n 8/82 e relative tabelle allegate.

3.15.10. Altri servizi.

Le cucine, le dispense, le sale da pranzo, i bar, i caffè, le sale da gioco ed ogni altro esercizio di ospitalità collettiva, dovranno osservare le norme indicate negli specifici capitoli del presente Regolamento.

Analogamente vanno applicate tutte le indicazioni riguardanti il personale addetto alla manipolazione ed alla somministrazione degli alimenti e delle bevande.

3.15.11. Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento ed in particolare per quanto concerne:

- le procedure per l'identificazione delle aree, concessione edilizia, autorizzazione all'esercizio, obblighi del titolare, classificazione, deroghe per i complessi esistenti, ecc.;
- la sistemazione del terreno;
- le caratteristiche degli accessi;
- accesso di animali;
- dispositivi e mezzi antincendio;
- impianti di illuminazione, ecc.

Si fa espresso rimando a quanto previsto dalla Legge Regionale 10 dicembre 1982, n 71 e relativo Regolamento Regionale di attuazione 11 ottobre 1982, n 8 e loro modifiche ed integrazioni.

REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE

TITOLO III AMBIENTI CONFINATI - IGIENE EDILIZIA

CAPITOLO 1	
NORME GENERALI	Pag. 5
CAPITOLO 2	
AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI	Pag. 19
CAPITOLO 3	
MISURE IGIENICHE E NORME GENERALI PER I CANTIERI	Pag. 24
CAPITOLO 4	
REQUISITI DEGLI ALLOGGI	Pag. 26
ALLEGATO A	
NORME PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Pag. 49
CAPITOLO 5	
CAVEDI, CORTILI, GIARDINI INTERNI E SUOLO PUBBLICO	Pag. 67
CAPITOLO 6	
SOPPALCHI, SEMINTERRATI, SOTTERRANEI, SOTTOTETTI E SCALE	Pag. 70
CAPITOLO 7	
ESERCIZI DI OSPITALITA' ED ABITAZIONE COLLETTIVA	Pag. 74
CAPITOLO 8	
LOCALI DI RITROVO E PER PUBBLICI SPETTACOLI	Pag. 78
CAPITOLO 9	
STABILIMENTI BALNEARI, ALBERGHI DIURNI, PISCINE	Pag. 80
CAPITOLO 10	
CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE	Pag. 91

CAPITOLO 11

EDIFICI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DEPOSITI Pag. 96

CAPITOLO 12

LAVANDERIE, BARBIERI, PARRUCCHIERI ED ATTIVITÀ AFFINI Pag. 100

CAPITOLO 13

AUTORIMESSE PRIVATE E PUBBLICHE Pag. 105

CAPITOLO 14

AMBULATORI, OSPEDALI E CASE DI CURA Pag. 106

CAPITOLO 15

a) FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE
b) COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA
(CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI) Pag. 108

INDICE ANALITICO

TITOLO III AMBIENTI CONFINATI - IGIENE EDILIZIA

CAP. 1	NORME GENERALI (PROCEDURE)	5
3.0.0.	Norme procedurali	5
3.1.1.	Richieste di autorizzazioni o concessioni edilizie.....	5
3.1.1.Bis	Documentazione per le richieste di autorizzazione o concessione	6
3.1.2.	Parere tecnico sulle richieste di autorizzazioni o concessioni	7
3.1.3.	Parere sulle richieste di autorizzazioni o concessioni edilizie concernenti ambienti di lavoro	7
3.1.4.	Documentazione integrativa	7
3.1.5.	Documentazione integrativa per ambienti di lavoro a destinazione generica	8
3.1.6.	Documentazione integrativa per ambienti di lavoro a destinazione specifica.....	8
	Elenco 1	9
	Elenco 2	12
3.1.7.	Licenza d'uso.....	13
3.1.8.	Domanda per licenza d'uso	14
3.1.9.	Nulla osta per l'esercizio di attività lavorative e depositi	14
3.1.10.	Domanda per il rilascio del nulla osta all'esercizio dell'attività	15
3.1.11.	Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni.....	16
3.1.12.	Dichiarazione di alloggio antigienico	16
3.1.13.	Dichiarazione di alloggio inabitabile	17
3.1.14.	Concorso per la formazione di strumenti urbanistici.....	17
CAP. 2	AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI... ..	19
3.2.1	Salubrità dei terreni edificabili	19
3.2.2.	Protezione dall'umidità	19
3.2.2. Bis	Protezione delle condotte metalliche dalle azioni corrosive.....	19
3.2.3.	Distanze e superficie coperta.....	20
3.2.4	Sistemazione dell'area.....	20
3.2.5.	Divieto al riuso dei materiali	21
3.2.6.	Intercapedini e vespai	21
3.2.7.	Muri perimetrali.....	21

3.2.7.Bis	Marciapiede perimetrale.....	21
3.2.8.	Parapetti.....	22
3.2.9.	Gronde e pluviali.....	22
3.2.10.	Misure contro la penetrazione dei volatili e di animali in genere.....	22
CAP. 3	MISURE IGIENICHE E NORME GENERALI PER I CANTIERI.....	24
3.3.1.	Sicurezza dei cantieri.....	24
3.3.2.	Recinzioni.....	24
3.3.3.	Demolizioni: difesa dalla polvere	24
3.3.4.	Sistemazione aree abbandonate ed aree industriali dismesse	24
3.3.5.	Allontanamento materiale di risulta	25
3.3.6.	Rinvenimento di resti umani	25
3.3.7.	Cantieri alunga permanenza	25
CAP. 4	REQUISITI DEGLI ALLOGGI	26
A) INDICI DI SUPERFICIE E ALTEZZE:		
3.4.1.	Principi generali.....	26
3.4.2.	Estensione cmpp di applicazione	26
3.4.3.	Tipologia dei locali.....	26
3.4.4.	Superfici minime	26
3.4.5.	Volumi minimi ammissibili per singoli locali	27
3.4.6.	Numero di utenti ammissibili.....	27
3.4.7.	Altezze minime.....	28
3.4.8.	Altezze minime in relazione all'atitudine	28
B) ILLUMINAZIONE		
3.4.9.	Soleggiamento ed aerazione.....	28
3.4.10.	Aeroilluminazione naturale	28
3.4.11.	Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta	29
3.4.12.	Superficie illuminante utile	29
3.4.13.	Presenzadi ostacoli all'aeroilluminazione.....	30
3.4.14.	Obbligo del progettista	30
3.4.15.	Calcolo della superficie illuminante per ilocali di profondità maggiore 2.5 volte l'altezza delle finestre	30
3.4.16.	Requisiti delle finestre	30
3.4.17.	Illuminazione artificiale	30
3.4.18.	Illuminazione notturna esterna.....	30

C) VENTILAZIONE E AERAZIONE

3.4.19.	Dichiarazione di responsabilità	31
3.4.20.	Normativa integrativa	31
3.4.21.	Superficie apribile e ricambi minimi d'aria	31
3.4.22.	Stanze da bagno e W.C.: superficie apribile minima per il ricambio d'aria, ventilazione forzata	31
3.4.23.	Corridoi, disimpegni, ecc.: superficie minima apribile per il ricambio d'aria, ventilazione forzata	32
3.4.24.	Definizione di canne di ventilazione	32
3.4.25.	Installazione di apparecchi a combustione negli alloggi: ventilazione dei locali	32
3.4.26.	Divieti di installazione apparecchi a gas	32
3.4.27.	Installazione apparecchi a gas: realizzazione dell'impianto	32
3.4.28.	Installazione apparecchi a gas: collegamenti mobili	33
3.4.29.	Apparecchi a gas: targhe e istruzioni	33
3.4.30.	Definizione di canna fumaria	33
3.4.31.	Definizione di canna di ventilazione	33
3.4.32.	Allontanamento dei prodotti della combustione	34
3.4.33.	Allontanamento di odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura	34
3.4.34.	Collegamenti a canne fumarie o a canne di esalazione di apparecchi a combustione o di cappe	34
3.4.35.	Aspiratori meccanici (ventole): modalità di installazione e divieti	34
3.4.36.	Limitazione del tiraggio	34
3.4.37.	Canne fumarie e di esalazione: dimensionamento	35
3.4.38.	Caratteristiche delle canne	36
3.4.39.	Messa in opere delle canne fumarie	36
3.4.40.	Canne fumarie singole: caratteristiche	36
3.4.41.	Canne fumarie collettive: caratteristiche	36
3.4.42.	Comignoli: tipi	37
3.4.43.	Comignoli: altezze e ubicazioni	37

D) TEMPERATURA E UMIDITA'

3.4.44.	Spessore dei muri esterni	37
3.4.45.	Impianto diriscaldamento	37
3.4.46.	Umidità-Condensa	38
3.4.47.	Condizionamento: caratteristiche	38
3.4.48.	Condizionamento: prese d'aria esterna	39

E) ISOLAMENTO ACUSTICO.....	39
3.4.49. Difesa dal rumore	39
3.4.50. Parametri di riferimento	39
3.4.51. Misurazioni e valutazioni	39
3.4.52. Indici di valutazione di isolamento acustico	40
3.4.53. Provvedimenti particolari per contiguità dell'alloggio con ambienti rumorosi.....	40
3.4.54. Rumorosità degli impianti	40
3.4.55. Rumore da calpestio	41
F) RIFIUTI DOMESTICI	
3.4.56. Obbligo al conferimento.....	41
3.4.57. Depositi e raccoglitori	41
3.4.58. Caratteristiche del locale immondezzaio	42
3.4.59. Caratteristiche dei cassoni raccoglitori	42
3.4.60. Canne di caduta	42
3.4.61. Rifiuti di facile deperibilità	43
3.4.62. Deroga	43
3.4.63. Rifiuti non domestici	43
G) SCARICHI	
3.4.64. Tipi di scarico	44
3.4.65. Reti interne	44
3.4.66. Acque meteoriche.....	44
3.4.67. Acque di processo	44
3.4.68. Accessibilità all'ispezione ed al campionamento	45
3.4.69. Caratteristiche delle reti e dei pozzetti	45
H) DOTAZIONE DEI SERVIZI	
3.4.70. Servizi igienici e stanze da bagno: dotazione minima per il I servizio .	45
3.4.71. Caratteristiche degli spazi destinati ai servizi igienici	45
3.4.72. Caratteristiche degli spazi destinati a cucina	46
3.4.73. Acqua potabile.....	46
3.4.74. Obbligo di allaccio al pubblico acquedotto e deroghe.....	46
3.4.75. Erogazione dell'acqua - Rete di distribuzione	47
I) REQUISITI DI FRUIBILITA' A PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE	
3.4.76. Campo di applicazione	47

Allegato A - Lettura coordinata LL 13/89 e 6/89 sull'eliminazione barriere architettoniche.....	49
--	----

CAP. 5	CAVEDI, CORTILI, GIARDINI INTERNI E SUOLO PUBBLICO	67
3.5.1.	Cavedi, cortili e giardini interni: criteri generali.....	67
3.5.2.	Cavedi.....	67
3.5.3.	Cavedi e giardini interni: comunicazione con spazi liberi.....	67
3.5.4.	Cavedi: caratteristiche	67
3.5.5.	Cortili, norme di salvaguardia	67
3.5.6.	Accessi ai cortili	67
3.5.7.	Pavimentazione dei cortili e giardini interni	68
3.5.8.	Cancelli	68
3.5.9.	Igiene dei passaggi e degli spazi privati.....	68
3.5.10.	Suolo pubblico: norme generali	68
3.5.11.	Concessione suolo pubblico	68
CAP. 6	SOPPALCHI, SEMINTERRATI, SOTTOTETTI, SCALE	70
3.6.1.	Soppalchi: superficie e altezza	70
3.6.2.	Aeroilluminazione dei soppalchi.....	70
3.6.3.	Seminterrati e sotterranei: definizioni.....	70
3.6.4.	Caratteristiche d'uso dei locali seminterrati e sotterranei.....	71
3.6.5.	Autorizzazione all'uso a scopo lavorativo dei locali seminterrati e sotterranei	71
3.6.6.	Sottotetti: isolamento e licenza d'uso.....	71
3.6.7.	Scale di uso collettivo a servizio di più alloggi: aeroilluminazione	72
3.6.8.	Caratteristiche dei materiali delle scale di uso collettivo.....	72
3.6.9.	Sicurezza e numero delle scale.....	72
3.6.10.	Larghezza delle scale.....	73
3.6.11.	Dimensioni delle scale di uso comune	73
3.6.12.	Scale a chiocciola	73
3.6.13.	Chiusura delle scale di uso comune	73
CAP. 7	ESERCIZI DI OSPITALITÀ ED ABITAZIONE COLLETTIVA.....	74
3.7.0.	Norme generali	74
A) ALBERGHI, MOTEL, AFFITTACAMERE		
3.7.1.	Superficie e cubatura minima camere.....	74
3.7.2.	Requisiti di abitabilità.....	74
3.7.3.	Servizi igienici.....	75

3.7.4.	Locali comuni: ristoranti, bar, ecc.....	75
B) CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE, RESIDENZE		
	TURISTICO ALBERGHIERE (ALBERGHI RESIDENZIALI)	75
3.7.5.	Requisiti.....	75
C) OSTELLI PER LA GIOVENTU', CASE PER FERIE, COLLEGI		
3.7.6.	Caratteristiche.....	75
3.7.7.	Alloggi agro - turistici	76
D) DORMITORI PUBBLICI - ASILI NOTTURNI, OSPIZI		
3.7.8.	Dormitori pubblici, asili notturni: caratteristiche.....	76
3.7.9.	Ospizi: standards strutturali e gestionali	77
CAP. 8	LOCALI DI RITROVO E PER PUBBLICI SPETTACOLI.....	78
3.8.0.	Normativa generale	78
3.8.1.	Cubatura minima	78
3.8.2.	Servizi.....	78
3.8.3.	Requisiti.....	78
3.8.4.	Divieto di fumare.....	79
CAP. 9	STABILIMENTI BALNEARI, ALBERGHI DIURNI, PISCINE.....	80
3.9.1.	Autorizzazione.....	80
A) STABILIMENTI BALNEARI		
3.9.2.	Numero utenze ammissibili.....	80
3.9.3.	Cabine spogliatoio - Numero minimo, caratteristiche, dotazione	80
3.9.4.	Numero minimo dei servizi: caratteristiche e dotazione minima	81
3.9.5.	Docce.....	81
3.9.6.	Raccoglitori di rifiuti	81
3.9.7.	Pronto soccorso	82
3.9.8.	Luoghi di ristorazione	82
B) ALBERGHI DIURNI		
3.9.9.	Superficie minima dei locali	82
3.9.10.	Servizi igienici.....	82
3.9.11.	Caratteristiche dei locali: pareti e pavimenti.....	83
3.9.12.	Caratteristiche dell'arredamento	83
3.9.13.	Aerazione.....	83

3.9.14.	Condizionamento.....	83
3.9.15.	Locali depositi	83
3.9.16.	Disinfezione.....	84
3.9.17.	Cambio biancheria.....	84
3.9.17. Bis	Altre prestazioni dell'albergo diurno	84
C) PISCINE DI USO COLLETTIVO		84
3.9.18.	Caratteristiche della vasca	84
3.9.19.	Acqua di alimentazione: caratteristiche	84
3.9.20.	Alimentazione delle piscine	85
3.9.21.	Piscine con alimentazione a circuito aperto	85
3.9.22.	Piscine con alimentazione a ciclo chiuso	85
3.9.23.	Depurazione, riciclo, afflusso e ricambi d'acqua.....	85
3.9.24.	Caratteristiche delle canalette di sfioro	86
3.9.25.	Accesso in vasca.....	86
3.9.26.	Uso della cuffia.....	86
3.9.27.	Temperatura dell'acqua e dell'ambiente.....	86
3.9.28.	Recettività del complesso	86
3.9.29.	Tipo di spogliatoi.....	87
3.9.30.	Caratteristiche dello spogliatoio a rotazione	87
3.9.31.	Rientro del bagnante dalla vasca.....	88
3.9.32.	Proporzionamento delle docce e dei W.C.....	88
3.9.33.	Caratteristiche delle zone docce e W.C.	88
3.9.34.	Aerazione e illuminazione de servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi	89
3.9.35.	Insonorizzazione.....	89
3.9.36.	Obblighi del gestore	89
3.9.37.	Zone riservate ai tuffi	89
3.9.38.	Pronto soccorso	89
3.9.39.	Piscina con accesso agli spettatori	90
3.9.40.	Deposito materiale.....	90
3.9.41.	Piscine coperte	90
CAP. 10 CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE.....		91
3.10.1.	Definizione e norme generali	91
3.10.2.	Locali per lavorazioni e depositi	91
3.10.3.	Dotazione di acqua potabile	92
3.10.4.	Scarichi	92
3.10.5	Rifiuti solidi.....	92

3.10.6.	Ricoveri per animali: procedure.....	93
3.10.7.	Caratteristiche generali dei ricoveri	93
3.10.8.	Stalle	94
3.10.9.	Porcili.....	94
3.10.10.	Pollai, conigliaie, ecc,.....	95
3.10.11.	Abbeveratoi, vasche per il lavaggio.....	95
CAP. 11	EDIFICI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, DEPOSITI.....	96
3.11.1.	Norme generali	96
3.11.2.	Isolamento	96
3.11.3.	Sistemazione dell'area esterna	96
3.11.4.	Pavimentazione.....	96
3.11.5.	Illuminazione.....	97
3.11.6.	Dotazione di servizi per il personale.....	97
3.11.7.	Caratteristiche dei servizi igienici.....	98
3.11.8.	Caratteristiche degli spogliatoi: superfici minime.	98
3.11.9.	Spogliatoi: dotazione minima.....	98
3.11.10.	Mense: caratteristiche.....	98
3.11.11.	Divieto di installazione distributori alimenti e bevande	99
3.11.12.	Prescrizioni integrative.....	99
3.11.13.	Locali sotterranei e seminterrati.....	99
3.11.14.	Isolamento acustico	99
3.11.15.	Trasporti interni	99
CAP. 12	LAVANDERIE, BARBIERI, PARRUCCHIERI ED ATTIVITÀ	
	AFFINI	100
3.12.0.	Campo di applicazione	100
3.12.1.	Lavanderie: autorizzazione	100
3.12.2.	Caratteristiche delle lavanderie ad umido.....	100
3.12.3.	Lavanderie industriali: caratteristiche dei locali	101
3.12.4.	Lavanderie a secco: caratteristiche dei locali e norme di conduzione... 101	
3.12.5.	Libretti di idoneità sanitaria	102
3.12.6.	Veicoli per il trasporto della biancheria	102
3.12.7.	Biancheria infetta.....	102
3.12.8.	Barbieri, parrucchieri ed attività affini: autorizzazioni.....	102
3.12.9.	Caratteristiche dei locali.....	102
3.12.10.	Attività in ambienti privati	103
3.12.11.	Libretti di idoneità sanitaria	103
3.12.12.	Attività di tosatura animali: autorizzazione	103

CAP. 13	AUTORIMESSE PRIVATE E PUBBLICHE	105
3.13.1.	Autorimesse private: caratteristiche	105
3.13.2.	Autorimesse pubbliche: caratteristiche	105
CAP. 14	AMBULATORI, OSPEDALI E CASE DI CURA	106
3.14.1.	Ambulatori: caratteristiche dei locali	106
3.14.2.	Ospedali: riferimenti generali per la costruzione.....	106
3.14.3.	Case di cura: riferimenti generali per la costruzione. Autorizzazioni ...	107
CAP. 15	A) FABBRICATI PER ABITAZIONI TEMPORANEE E/O PROVVISORIE B) COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI).....	108
3.15.1.	Campo di applicazione	108
3.15.2.	Requisiti propri degli alloggi provvisori	108
	B) COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA	109
3.15.3.	Requisiti dei complessi ricettivi all'aria aperta.....	109
3.15.4.	Approvvigionamento idrico	110
3.15.5.	Servizi idrosanitari: dotazioni minime e caratteristiche.....	110
3.15.6.	Aerazione, illuminazione dei servizi.....	112
3.15.7.	Lavelli per stoviglie, lavatoi per biancheria, docce all'aperto.....	112
3.15.8.	Smaltimento dei rifiuti liquidi	112
3.15.9.	Pronto soccorso	112
3.15.10.	Altri servizi	113
3.15.11.	Rinvio	113